

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

PARTE IV

(da art. 110 a art. 154)

Art. 110.**110.1**

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

110.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

*Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;**Conseguentemente:**a) all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».*

110.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Al comma 1, sostituire le parole: «20 mln di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».**Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».*

110.4

CONZATTI

*Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».**Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».*

110.5

NENCINI

Al primo periodo del comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le parole: «40 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.6 (testo 2)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.6

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.7

CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di adeguare il trattamento economico e retributivo dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) alla complessità delle attività che sono chiamati a svolgere nel contesto dell'emergenza epidemiologica, si dispone che l'ammontare delle risorse assegnate alle

istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e destinate al Fondo Unico per il Miglioramento dell'Offerta Formativa è incrementato di 12 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione della quota variabile dell'indennità di direzione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 3 milioni di euro nel 2022 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'Articolo 194».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le parole: «e incremento della quota variabile dell'indennità di direzione dei DSGA».

110.8

GRASSI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* A decorrere dall'anno 2022, l'indennità riconosciuta dal comma *5-bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) che ricoprono posti assegnati in comune con altre istituzioni scolastiche, è aumentata del 10 per cento.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *5-bis*, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

110.0.1

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di concorso per posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive)

1. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis.1. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 nonché il regolare avvio dell'anno scolastico e formativo 2022/2023, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, il cui termine di conclusione, di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. i, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire un corso-concorso, senza la previsione dello svolgimento di alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, riservato a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico e amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'Istruzione"».

110.0.2

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 110-bis.**

(Disposizioni in materia di concorso per posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive di cui all'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2021, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico e amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione"».

110.0.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 110-bis.***(Incremento Indennità di direzione DSGA)*

1. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del CCNL 24 luglio 2003, area D, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'art. 40, c. 4, lettera a) del CCNL comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di euro 12,8 milioni per l'anno 2020 e rimodulato, a decorrere dall'anno 2021, in complessivi 51,2 milioni di euro a regime. La quota di incremento è destinata all'aumento dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) « "Complessità organizzativa" della Sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

110.0.4

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 110-bis.***(Incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei direttori dei servizi generali e amministrativi)*

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei direttori dei servizi generali e amministrativi in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei direttori dei servizi generali e amministrativi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.0.5

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Istituzione del Fondo alte professionalità (FAP) ed incremento del trattamento economico fondamentale dei direttori dei servizi generali e amministrativi)

1. Al fine di istituire l'area delle alte professionalità e di valorizzare la figura professionale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi all'interno del comparto scuola, anche fornendo alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei DSGA in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Fondo Alte Professionalità (FAP) con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.0.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Istituzione Area Alta professionalità dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi)

1. Nelle more della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e ricerca è istituita un'apposita area amministrativa dove confluirà il perso-

nale di ruolo da almeno 5 anni nel profilo D area personale ATA, Direttore dei servizi generali ed amministrativi in possesso del diploma di laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento.

2. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per il cui accesso era richiesta la laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento e al personale transitato nel ruolo di Direttore Generale dei Servizi Generali e Amministrativi dai precedenti ruoli di Coordinatore Amministrativo».

110.0.7

GAUDIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Istituzione dell'indennità di posizione ed incremento del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di parte variabile dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi)

1. Al fine di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere e per valorizzare la figura professionale dei Direttori medesimi all'interno del comparto scuola è istituita l'indennità di posizione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi finanziata per un massimo di euro 19.341.389, 93 comprensivi degli oneri a carico dello Stato a partire dall'anno scolastico 2022-2023.

2. Al fine vincolato di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad adeguare la retribuzione accessoria del personale di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quota variabile dell'indennità di direzione, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato per l'anno scolastico 2022-2023 di euro 12.711.220,21, per l'anno scolastico 2023-2024 di euro 25.422.440,41, per l'anno scolastico 2024-2025 di euro 38.133.660,62.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

110.0.8

NENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Mobilità dirigenti scolastici)

1. A decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito della procedura nazionale D.D.G. n.1259 del 23 novembre 2017 possono richiedere la mobilità interregionale, anche in deroga al vincolo triennale, sul 100 per cento dei posti disponibili e con precedenza riferita agli anni di servizio prestati».

110.0.9

NENCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis.

(Risorse per la contrattazione collettiva dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi)

1. Al fine di incrementare il trattamento economico fondamentale e accessorio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi sono destinati 63,84 milioni di euro da definire nell'ambito della Contrattazione Collettiva Nazionale per il triennio 2019-2021 Comparto Istruzione e Ricerca – sezione scuola».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «536,16 milioni» e le parole: «500 milioni» con le parole: «436,16 milioni».

Art. 111.**111.1**

FARAONE

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 111. – (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi*) – 1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

111.2

MARILOTTI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, EVANGELISTA, FENU

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. – (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi*). – 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «486,39 milioni di euro per l'anno 2023 e 459,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

111.3

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 111. – (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) – 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 2023 e 27,23 milioni di euro annui per il 2024."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «486,39 milioni di euro per l'anno 2023, 472,77 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

111.4

CONZATTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2022".

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 486,39 milioni di euro per l'anno 2023 e 459,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

111.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficienza dell'azione del Ministero dell'Istruzione, rafforzandone la capacità amministrativa e tenuto conto degli obiettivi di attivare azioni volte al comple-

tamento delle procedure concorsuali dei Dirigenti Scolastici già vincitori e di promuovere politiche efficaci per la valorizzazione della professionalità dei Dirigenti Scolastici, previo incremento della previsione di spesa per il triennio 2022-2024 a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al comma 3 e di organizzazione di un corso intensivo di formazione relativo ai progetti di riforma e di investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».

«1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis riguarda i soggetti già vincitori della procedura concorsuale per dirigente scolastico indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 che abbiano rinunciato al ruolo ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259».

«1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-bis, i soggetti indicati al comma 1-ter possono richiedere di essere ricollocati nella graduatoria generale di merito approvata con decreto protocollo n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, 1357 del 12 agosto 2021, ciascuno secondo l'ordine del punteggio conseguito».

«1-quinquies. Per l'attuazione delle procedure di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse».

«1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

111.6

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e i dirigenti in comando presso Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni in maniera continuativa, sono inquadrati, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Gli interessati, entro un anno dall'immissione in ruolo, saranno tenuti alla frequenza, di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14 della legge n. 448 del 2001, con le medesime modalità di cui al comma 87 della legge 107/15, relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici.

2-quater. Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.895.441,6, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, a decorrere dall'anno 2021/2022».

111.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di garantire il supporto alle istituzioni scolastiche anche in relazione alla situazione organizzativa determinata dal rientro alla normale attività scolastica dopo l'emergenza epidemiologica al comma 2, dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101."».

111.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza assicurando continuità all'azione amministrativa, i titolari di incarichi dirigenziali di livello generale possono permanere, su richiesta, in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo. In tal caso la durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni anche se coincidente con il conseguimento del predetto limite in deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

111.9

GALLONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. I CPIA sono istituzioni scolastiche autonome indipendentemente dai parametri previsti dalla legge n. 183 del 2011 come modificata dal precedente comma 1. Ai CPIA è sempre assegnato un dirigente scolastico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.»

111.10

DE CARLO, CALANDRINI

Aggiungere il seguente comma:

«2. Si intendono quali comuni montani quelli totalmente montani ai sensi della legge n. 991 del 1952.»

111.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 111-bis.

(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al comma 1 sono distribuite alle istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto.

3. Con il decreto di cui al comma 2 vengono altresì definiti i criteri per

l'attribuzione della indennità per sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.»

111.0.2

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Completamento delle procedure per l'assunzione di collaboratori scolastici)

1. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-*septies*, è sostituito dal seguente:

"5-*septies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-*ter*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies*, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo *una tantum*, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-*sexies* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha di-

ritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

111.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter, dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

"1.sostituire le parole Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo', ovunque ripetute, con Ministero del turismo' e le parole Ministero delle infrastrutture e trasporti' con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili';

2.sostituire le parole 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di I milione di euro per l'anno 2021' con 200 milioni di euro per l'anno 2022';

3.sostituire le parole entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione' con entro il 31 marzo 2022''.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

111.0.4

PEROSINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter, dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", ovunque ripetute, con "Ministero del turismo" e le parole "Ministero delle infrastrutture e trasporti" con "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

b) sostituire le parole "5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con "200 milioni di euro per l'anno 2022";

c) sostituire le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con "entro il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

111.0.5

CALIGIURI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 111-bis.

(Disposizioni in materia di concorso per dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, quarta serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un Corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso di cui al comma 1 è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale.»

Art. 112.

112.1

FARAONE

All'articolo, dopo la parola «economico», ovunque ricorra, aggiungere la seguente «, geografico».

112.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

All'articolo 112, al comma 1, dopo la parola «economico» aggiungere la seguente «, geografico».

112.3

VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44 sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle

dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2022.

112.4

VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite da catastrofi ambientali, alluvioni, inondazioni, ovvero eventi meteorologici eccezionali e calamità naturali, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi o calamità».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594 milioni di euro per l'anno 2022, di 494 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

112.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le parole:* «previo parere della Conferenza Unificata».

112.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c1) Sono definiti i parametri per la trasformazione per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in de-

roga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

112.7

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2 , dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c1) Sono definiti i parametri volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e personale ATA, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

112.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione».

112.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i prodotti fonografici, videofonografici nonché dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 8 milioni;

2023: – 18 milioni.

112.10

PEPE, PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, è autorizzata la deroga automatica all'organico del personale educativo rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici ai seguenti parametri:

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno 25/30 convittori: 5 posti;

2) con almeno 25/30 convittrici: 5 posti;

3) per ogni ulteriore gruppo di 5 convittori e/o convittrici: 1 posto;

4) per ogni ulteriore gruppo di 10 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto;

5) con almeno 15 convittori o convittrici ed almeno 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 6 posti;

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno 50 semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;

2) per ogni gruppo ulteriore di 10 semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.

4-ter. Agli oneri derivanti comma precedente, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma \Fondi di riserva e speciali\ della Missione \Fondi da ripartire\ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

112.11

SALVINI, SAPONARA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A titolo di sostegno economico a seguito della situazione economica conseguente alla emergenza Covid-19, per continuare ad assicurare alle famiglie il servizio scolastico offerto dalle scuole paritarie, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2022, per le scuole facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,

4-ter. 1150 per cento del contributo di cui al comma 4-bis è attribuito alle scuole paritarie dell'infanzia.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente comma. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2021/2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le parole: «550 milioni di euro».

112.0.1

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Misure per il potenziamento del Ministero dell'istruzione)*

1. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 6,65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di valorizzare ed incentivare il personale impegnato nei processi di supporto alle istituzioni scolastiche, secondo criteri meritocratici e selettivi nell'ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'istruzione. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 1,713 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, al fine di finanziare l'attivazione delle posizioni organizzative previste dall'articolo 18, comma 3 del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 – ex Comparto Ministeri. Alla copertura degli oneri previsti nel primo periodo, per l'importo complessivo di 13,3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Alla copertura degli oneri previsti nel secondo periodo, per l'importo annuale di 1,713 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

2. Al fine di potenziare, anche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di indirizzo, programmazione, ispettive e di controllo del Ministero dell'istruzione nonché di erogazione dei servizi istituzionali, nell'ottica di garantire un efficace supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche autonome e di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle istituzioni scolastiche medesime, nonché al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine alla cadenza annuale delle procedure concorsuali, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 14 posizioni dirigenziali di livello non generale. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo, il Ministero è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura e le relative as-

sunzioni di 31 unità di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un ufficio di livello dirigenziale generale avente compiti di verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, di verifica del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le istituzioni scolastiche, di sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero nonché in materia di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione anche tramite l'elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 1 posizione dirigenziale di livello generale. Il Ministero è autorizzato, altresì, ad assumere 30 unità di funzionario – amministrativo contabile, Area III posizione economica F1. L'ufficio di cui al precedente periodo dà, altresì, esecuzione al piano ispettivo annuale predisposto sulla base degli indirizzi del Ministro e rispetto a questa attività è garantita autonomia e indipendenza di azione. Per le finalità di cui ai periodi precedenti, il Ministero dell'istruzione provvede all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione vigenti ai sensi dell'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai fini dell'attuazione dei periodi precedenti è autorizzata la spesa di euro 5.502.505,60 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

3. All'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato al prezzo medio di aggiudicazione delle convenzioni quadro Consip."

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022».

112.0.2 (testo 2)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis***(Misure per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche e per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023)*

1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 1,808 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,520 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a";

b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

c) al secondo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".

5. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 comma 17-*novies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica". All'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: "al fine di tutelare" fino a: "qualunque sede della provincia chiesta" sono soppresse.

6. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31/08/2021 ed entro il 30 novembre 2021."

7. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1-*bis* del D.L.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere: "del 50%";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti

diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "e della procedura straordinaria".

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.";

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

9. All'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-*bis*, le parole: "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori" sono sostituite dalle seguenti: "I candidati che partecipano alla procedura e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato.".

10. All'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i soli posti di sostegno, la procedura di cui al precedente comma 4 si applica anche per l'a.s. 2022/23.".

11. L'articolo 5, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituito dai seguenti periodi: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai periodi precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» dalle seguenti: «588,192 milioni di euro per l'anno 2022 e 495,48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

112.0.2

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Misure per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche e per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 126 milioni di euro per l'anno 2022. L'incremento previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è trasferito al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 1,808 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,520 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, a decorrere dall'anno 2022, un apposito fondo, con una dotazione di 30 mi-

lioni di euro annui, per il rafforzamento dell'offerta di educazione e formazione musicale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Le risorse previste dal fondo di cui al precedente periodo possono essere utilizzate per finanziare progetti educativi di rafforzamento delle attività curriculari scolastiche in materia musicale, finanziare progetti comuni in materia di formazione musicale, anche attraverso la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale e finanziare l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a";

b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

c) al secondo periodo, le parole "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".

7. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 comma 17-*novies* del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica." All'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: al fine di tutelare" fino a: "qualunque sede della provincia chiesta" sono soppresse.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di molo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame

è svolto esclusivamente in modalità telematica e verte in un colloquio orale in forma semplificata.

9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31/08/2021 ed entro il 30 novembre 2021."

10. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere: del 50 per cento"

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "e della procedura straordinaria"

11. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso."

d) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";

e) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

13. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-*bis*, le parole: "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori" sono sostituite dalle seguenti: "I candidati che partecipano alla procedura e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato."

14. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i soli posti di sostegno, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'anno scolastico 2022/23.

15. L'articolo 5, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituito dai seguenti periodi: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educa-

tivo e ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai periodi precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 432,192 milioni di euro per l'anno 2022 e 465,48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

112.0.3

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma I dell'articolo 194.».

112.0.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Fondo per la valorizzazione del personale docente)*

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 126, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La contrattazione d'istituto definisce i criteri e le modalità di assegnazione del fondo al personale docente.";

b) i commi 127, 128, 129 e 130 sono abrogati.»

112.0.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.**

«1-bis. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.».

112.0.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Libri di testo scuole primarie)*

1. A partire dal 2022 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente,

per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.».

112.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(bonus scuola)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minore a carico iscritto alla scuola paritaria e privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge..

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

112.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie di primo grado alla prestazione di interventi di primo soccorso pediatrico)

1. Il Ministro della salute, attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministro dell'istruzione, prevede la frequenza obbligatoria di percorsi formativi, destinati al personale docente e non degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in materia di primo soccorso pediatrico.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati dalle Regioni in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con gli ordini professionali sanitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza territoriale 118.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della frequenza dei percorsi formativi di cui al comma 1, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le regioni, con apposita circolare, provvedono a informare i dirigenti scolastici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia sulle modalità di iscrizione ai medesimi del personale di cui al comma 1.

4 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, identifica e determina i requisiti per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 2 e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, quantificati in euro 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

112.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici)*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, garantendo i livelli minimi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale "Scuole Belle".».

112.0.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Edilizia scolastica)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale "Scuole Belle".

2. Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.».

112.0.11

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Edilizia scolastica)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'Istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle".

2. Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi un'apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare».

112.0.12

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

112.0.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

112.0.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio e situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo, a decorrere dall'anno 2022, è autorizzato il finanziamento entro un limite massimo di spesa di 80 milioni di euro, per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado.

2. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità per l'attivazione e l'organizzazione del servizio di psicologia scolastica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 80 mln di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

112.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo *standard* per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.».

112.0.16

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per la promozione e la valorizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

112.0.17

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Incentivi alle istituzioni scolastiche per i percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77)

1. Al fine di incentivare le scuole ad attuare percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di durata superiore a quella minima indicata nel comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione entro il 31 marzo di

ciascun anno, tenendo conto del numero di studenti che nel triennio precedente sono stati impegnati per un numero di ore superiore a quello minimo richiesto e del numero di ore eccedenti detto limite. Nei primi tre anni di applicazione le risorse sono assegnate in proporzione al numero di studenti iscritti alle classi degli ultimi tre anni.

3. Il comma 786 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

Conseguentemente l'articolo 20 è soppresso.

112.0.18

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in favore del personale scolastico delle isole minori)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti marittimi con le isole minori, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di garantire il pieno diritto all'istruzione e alla continuità didattica degli alunni degli istituti scolastici che ricadono nei comuni delle isole minori, è istituito presso il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato ad introdurre agevolazioni tariffarie per il personale scolastico pendolare a fronte di un regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 15 giorni. Con decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'istruzione e d'Intesa con la conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

112.0.19

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTHEU, FANTETTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme di prevaricazione, qualificare l'offerta educativa nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, è introdotto, per la scuola dell'infanzia e nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, l'insegnamento dell'"educazione emozionale".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede alla definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione emozionale.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare, sulla base dei regolamenti di cui al comma 2, il Piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito giuridico, letterario, storico e filosofico al fine di includere l'insegnamento dell'educazione emozionale; nonché a programmare, con particolare riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia, occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere anche le famiglie.

4. Il Ministro dell'istruzione, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina per lo svolgimento delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente della scuola primaria e del personale docente individuato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'insegnamento dell'"educazione emozionale".

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attività di formazione del personale docente di cui al comma 5 del presente articolo, pari a 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

112.0.20

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Rigenerazione Scuola-Piano della transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di perseguire la transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche e di sviluppare e migliorare le competenze degli studenti e di tutta la comunità scolastica in materia di sviluppo sostenibile, con decreto del Ministero dell'istruzione, avente natura non regolamentare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano "RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale" delle istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

2. Il Piano "RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale" delle istituzioni scolastiche persegue i seguenti obiettivi:

a) la "rigenerazione" dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture fisiche e digitali e delle opportunità di studio in un'ottica sistemica e sostenibile;

b) un approccio sistemico nello studio dei temi legati all'ecologia e all'ambiente;

c) la riflessione sui diritti e i doveri "ecologici" degli esseri viventi;

d) la formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell'approccio sistemico ai problemi ambientali;

e) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale e di eventi dedicati;

f) collaborazioni e intese con Università, enti pubblici e privati, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera e) dell'articolo 1, della legge 15 aprile 2015, n. 107.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero

dell'istruzione, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano "RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale" delle scuole di cui al comma 1.

4. Le istituzioni scolastiche individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di ciascuna istituzione, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 3.

5. Il docente Referente per lo sviluppo di azioni di "RiGenerazione" ecologica e culturale avrà il compito di sostenere e coordinare le azioni volte all'attuazione del Piano "RiGenerazione Scuola" attraverso:

a) la formazione interna: relativa agli ambiti del Piano "RiGenerazione Scuola", mediante l'organizzazione di percorsi formativi che favoriscano la partecipazione di tutta la comunità scolastica, anche con il coinvolgimento di Università, enti pubblici e privati, consorzi, associazioni e imprese;

b) il coinvolgimento della comunità scolastica: promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del Piano "RiGenerazione Scuola", anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio;

c) la creazione di soluzioni "sostenibili": individuare azioni per la riconversione della comunità scolastica al paradigma sostenibile proposto dal Piano "RiGenerazione Scuola";

6. Il referente per la transizione ecologica e culturale è destinatario di uno specifico percorso formativo sugli ambiti del Piano inteso a sviluppare le competenze e le capacità di questa figura strategica.

7. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) le parole: "della sostenibilità ambientale" sono soppresse;*

b) *dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

"e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali per lo sviluppo delle competenze e conoscenze volte a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla transizione ecologica del Paese, con particolare riguardo all'uso consapevole delle risorse, al consumo responsabile e alla promozione di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema."

8. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per le istituzioni scolastiche statali, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nel limite di spesa di 2,7 milioni di euro per il 2022, e 8,16 milioni decorrere dall'anno 2023, finalizzati anche all'acquisto di servizi formativi di cui al comma 5, lettera a) e alla remunerazione dei docenti di cui al comma 4, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,7 milioni per l'anno 2022 a 8,16 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

112.0.21

MANTOVANI, CASTELLONE, D'ANGELO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, DONNO, GAUDIANO, L'ABBATE, LANZI, MAIORINO, MONTEVECCHI, PAVANELLI, PIARULLI, PRESUTTO, ROMANO, RUSSO, TURCO, VANIN, FEDE, RICCIARDI, PIRRO, COLTORTI, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione, di seguito denominata "Rete", al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituto scolastico.

2. Alla rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla rete UNIRE è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1º agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che destina 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione della Rete di cui al presente articolo».

112.0.22

FERRO, DAMIANI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 112-bis.**

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

112.0.23

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Misure in materia di vincolo permanenza nelle istituzioni scolastiche)*

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3 e 3-bis dell'articolo 399, sono sostituiti con i seguenti:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020-2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo un anno scolastico di servizio nell'istituzione sco-

lastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo";

b) all'articolo 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo e il terzo periodo sono abrogati;

c) all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2017, n. 59, il terzo periodo è abrogato.».

112.0.24

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Attuazione delle procedure selettive per i docenti di sostegno in possesso del relativo titolo di abilitazione)

1. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 30 gennaio 2022,";».

112.0.25

ALESSANDRINI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.**

(Proroga del periodo transitorio per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione)

1. All'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge".».

112.0.26

ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.**

(Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito universitario)

1. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i test d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

112.0.27

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)*

1. Al fine di favorire attività seminariali e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il "Fondo per la diffusione della cultura della legalità".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione annua di 3 milioni di euro, è destinato alle Università statali italiane per le diverse attività.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi.

4. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ogni anno accademico, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «597 milioni» e le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «497 milioni».

112.0.28

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Lettori d'italiano presso le Università straniere)

1. Al fine di valorizzare, promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risorse pari a euro 1 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione sono stabilite i criteri per la procedura di selezione del personale di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

112.0.29 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3, 5 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quinquies. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.

4-sexies. Al fine di assicurare misure di sostegno alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

112.0.29

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.500.000;
2023: – 2.000.000;
2024: – 2.000.000.

112.0.30

IORI, MALPEZZI, DE PETRIS, SBROLLINI, CANGINI, MONTEVECCHI, VERDUCCI, RAMPI, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, LAFORGIA, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di: consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emo-tivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. I progetti di cui al comma 2 sono attuati avvalendosi della collaborazione multidisciplinare di un pedagogista, di un educatore professionale socio-pedagogico e di uno psicologo.

5. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 4 coinvolte nella realizzazione del progetto.

6. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

8. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 7, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

9. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 4 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 5 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

112.0.31

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, con un reddito ISEE non superiore ad euro 45.000,

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

112.0.32

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Promozione dei servizi dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al fine di tutelare gli interessi dei cittadini italiani in situazioni di crisi all'estero, relative a casi di terrorismo, crisi socio-politiche, calamità naturali, emergenze sanitarie e pirateria, vengono promosse, in tutte le scuole del territorio nazionale di ogni ordine e grado, campagne di informazione relative ai servizi dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale *viaggiasesicuri.it* e *dovesiamonelmondo.it*.

2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, denominato "Fondo per la promozione dei servizi dell'Unità di Crisi nelle scuole" con

una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

112.0.33

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Scuole di specializzazione Area Odontoiatrica)

1. All'articolo 88 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2022 l'ammissione alle scuole di specializzazione dell'area odontoiatrica riordinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2018 n. 68, avviene con le procedure di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, previa definizione, con le modalità di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, del fabbisogno degli odontoiatri specialisti da formare. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, agli ammessi al primo anno di corso delle predette scuole di specializzazione si applicano gli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".

"3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

112.0.34

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 112-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al fine di prevedere, nelle procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accertamento delle capacità comunicative, metodologiche e dei tratti personali dei candidati, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e con un membro psicologo con comprovata esperienza per la valutazione dei requisiti psicoattitudinali connessi al ruolo";

b) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis.*(Prova psicoattitudinale nei concorsi pubblici)*

1. I bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono lo svolgimento di una prova psicoattitudinale, somministrata contestualmente alla prova preliminare o a quella scritta, consistente nell'espletamento di un test scritto con domande a risposta multipla in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato, e un consequenziale colloquio psicologico da svolgersi durante la prova orale."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

112.0.35

PITTONI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Modifica articolo 1 comma 636 legge 296/2006 in materia di scuole paritarie)*

1. All'articolo 1, comma 636, della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: "annualmente"».

112.0.36

NUGNES, LA MURA, FATTORI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 112-bis.***(Estensione della gratuità dei libri di testo)*

1. Nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di garantire il pieno diritto allo studio ed assicurare la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 435 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 113.**113.1**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: «750» con: «3000».

113.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: «750» con: «1500».

113.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: «750» con: «1000».

113.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere da a) a h), non può essere inferiore al 6 per cento e superiore all'8 per cento del Fondo».

113.5

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 5-bis è abrogato».

113.6

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici, maturati esclusivamente su opere cinematografiche, alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. L'importo complessivo per i contributi automatici non potrà essere inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuo previsto a valere sul Fondo cinema nazionale."».

113.7

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere il prodotto cinematografico *made in Italy* anche attraverso l'attività del cinema itinerante, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo nel limite dell'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alla legge 14 novembre 2016, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: "dal cinema itinerante, inteso come attività imprenditoriale che viene svolta in modo continuativo e non occasionale";

b) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "e) all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari per le attività imprenditoriali di cinema itinerante."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

113.8

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) prevedere obblighi di investimento a carico dei fornitori di media audiovisivi non inferiori al 20 per cento degli introiti netti annui; la suddetta quota di investimento è riservata ai produttori indipendenti le cui società siano per almeno il 51 per cento a partecipazione italiana, per l'acquisto o il pre-acquisto o la produzione di opere europee; una quota minima del 5 per cento è riservata direttamente alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui l'1 per cento riservato ad opere cinematografiche a carattere documentario e l'1 per cento ad opere cinematografiche di animazione."».

113.9

SACCONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"g) gli obblighi di investimento a carico dei fornitori di media audiovisivi non possono essere inferiori al 20 per cento degli introiti netti annui; tale quota di investimento è riservata a società con sede in Italia e che siano per almeno al 51 per cento a partecipazione italiana per l'acquisto o il preacquisto o la produzione di opere europee. Una quota minima del 6 per cento deve essere inoltre riservata direttamente alle opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui l'1 per cento riservato ad opere cinematografiche a carattere documentario e l'1 per cento ad opere cinematografiche di animazione."».

113.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con: «500».

113.11

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con «300».

113.12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con: «280».

113.13

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con %251°253%.

113.14

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, sostituire le parole: «è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.», con le seguenti parole: «è rifinanziato in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 194 (Fondo esigenze indifferibili) sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.», con le seguenti: «520 milioni di euro per l'anno 2022, 420 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

113.15

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «75 milioni».

Conseguentemente all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: -55.000.000;

2023: -55.000.000.

113.16

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la valorizzazione del Museo del Cinema di Torino è autorizzata la spesa di I milione di euro per il 2022.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.17

GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"1-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a I milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.18

CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 7, comma 6-bis, della legge 26 luglio, n. 106, sostituire le parole "2021" con le seguenti "2022".

2-ter. Conseguentemente all'articolo 194 le parole "600 milioni" sono sostituite dalle seguenti "605 milioni"».

113.19

CANGINI

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

113.20

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

113.21

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

113.22

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare, seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve garantire meccanismi.

113.23

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

113.24

CANGINI

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, i prodotti fonografici, videofonografici nonché dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

«2022: -9 milioni;
2023: -19 milioni».

113.25

PRESUTTO

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

113.26

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

113.27

FARAONE

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro».

113.28

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come ri-finanziato dall'articolo 194 della presente legge».

113.29

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le spese culturali, spetta un credito d'imposta, nella misura del 19 per cento delle erogazioni effettuate. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma non spetta qualora il reddito complessivo del periodo in cui è maturato ecceda 100.000,00 euro.

3. Qualora l'ammontare delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui il credito è maturato risultasse incapiente, il credito d'imposta spettante di cui al comma 1 potrà essere utilizzato a valere nei periodi successivi non oltre al quinto».

113.30

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti,

spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro"».

113.31

NENCINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

113.32

NENCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata su supporti fisici si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

113.33

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

113.34

DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.35

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.36

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per il ristoro delle perdite di reddito subite da parte di attori, cantanti, danzatori, musicisti, coristi, artisti circensi e maestranze, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nonché da parte di gruppi o di compagnie titolari di contratti o di accordi preliminari ai contratti con teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali, festival teatrali, musicali o multidisciplinari, organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi e imprese di produzione o di fruizione musicale, ivi compresi il jazz e la musica popolare contemporanea, o imprese circensi per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 31 dicembre 2021 e non più eseguiti, qualora la mancata esecuzione degli spettacoli abbia comportato la revoca e la mancata retribuzione, anche parziale, dei contratti sottoscritti o degli accordi preliminari ai contratti, per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse sono assegnate allo stato di previsione del Ministero della cultura, che, con decreto del Ministro della cultura da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, i termini e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di ristoro da parte dei soggetti interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022».

113.37

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 29 luglio 2014, n. 106 sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

"Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, e per la realizzazione di nuove strutture il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni che, operando senza scopo di lucro, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate."».

113.38

GALLONE, PAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.39

MISIANI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi *3-bis* e *3-ter*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

113.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi *3-bis* e *3-ter*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

113.41

DE LUCIA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia", con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al primo periodo.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022,

499 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

113.42 (testo 2)

MONTEVECCHI, BOTTICI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'alta formazione musicale, è autorizzata la spesa per l'erogazione di un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da ripartirsi, in egual misura, in favore della Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, al fine di garantire il regolare proseguimento delle loro attività storiche.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.42

MONTEVECCHI, BOTTICI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'alta formazione musicale, è autorizzata la spesa per l'erogazione di un contributo pari a 1,5 milioni di euro nell'anno 2022, da ripartirsi, in egual misura, in favore della Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, al fine di garantire il regolare proseguimento delle loro attività storiche.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.43

MANCA, NENCINI, BITI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

113.44

CANGINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è previsto un contributo di 200 mila euro per il 2022 e di 200 mila euro per il 2023 per la Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015 per mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il proprio patrimonio artistico e culturale, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009).»

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.45

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini delle celebrazioni della ricorrenza del secondo centenario della morte di Antonio Canova, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di un milione di euro diretto alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, letterarie ed educative, anche attraverso il restauro delle opere e dei luoghi canoviani».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

113.46

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.».

Conseguentemente, ridurre di 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.47

TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale

dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, è assegnato in suo favore un contributo di 124.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «599.876.000 euro».

113.48

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere i seguenti commi:

«4. A partire dall'anno 2022, l'ammontare del Fondo previsto dal comma 7-*quater* dell'articolo 22 della legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 10 mln di euro annui.

5. Allo stesso comma, nel primo capoverso, sostituire: "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario", con:

"destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.",

e, dopo: "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

113.49

VANIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale e archivistico

librario, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 50.000 euro per l'anno 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia per l'acquisto di attrezzature per la disinfezione da agenti patogeni anodibi.

3-ter. Alla Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, di cui al comma *3-bis*, è riconosciuto altresì un contributo di 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzato al restauro di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599.905.000 euro per l'anno 2022 e 499.955.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

113.50

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

113.51

BOLDRINI, IORI, VANIN, VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, PAPTAEU

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«*113-bis.* Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, a decorrere dall'anno 2022 è assegnato un contributo annuo di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,8 milioni di euro per l'anno 2022, e 499,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

113.52

VANIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per i soggetti affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, a decorrere dall'anno 2022 è riconosciuto un contributo di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599.800.000 euro per l'anno 2022 e di 499.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

113.53

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "sportive dilettantistiche," aggiungere le seguenti parole: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 14 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.54

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, dopo le parole: "attività sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti parole: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 37 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.55

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 113, dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

113.56

DAMIANI, DE SIANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'istituto comprensivo "P. P. Mennea" di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000,00, per l'anno 2022 al fine di consentire l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.».

Conseguentemente, ridurre di euro: 600.000,00 per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.57

COLLINA

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai fini del presente comma si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico-educativo. Il sostegno è erogato sulla base del fatturato del 2019. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022».

113.58

CONZATTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai fini del presente comma si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico – educativo. Il sostegno è erogato sulla base del fatturato del 2019.

Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 13 sono inserite le parole «e il turismo educativo».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «560 milioni».

113.59

COLLINA

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di risolvere l'enorme contenzioso che riguarda gli Istituti Scolastici, a seguito della cancellazione dei viaggi, agli organizzatori di viaggi che, prima della scadenza del *voucher*, provvedono al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale nel caso di contratto stipulato direttamente tra l'organizzatore e l'esercente la potestà genitoriale, estinguendo il *voucher* o risolvono il contratto sottoscritto con la scuola o rinunciano all'incarico di cui al bando assegnato è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri for-

nitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari del 50 per cento del valore del *voucher*, del contratto stipulato con la scuola ovvero del valore presunto o espresso del bando assegnato. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022»;

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 13 sono inserite le parole: «e il turismo educativo».

113.60

CANGINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

113.61

RAMPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

113.62

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo».

113.63

MIRABELLI, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022»;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a I milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a I milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

113.64

GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022";

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

113.65

MASINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per l'anno 2022, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

113.66

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici," inserire le seguenti: "ai formatori ed".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.67

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 338, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019" sono inserite le seguenti ", a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.»

113.68

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere i seguenti commi:

«4. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire: "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "presente legge" aggiungere: "previa intesa in sede

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

113.69

PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 499.400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

113.70

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis-6. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole: "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "una dotazione di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondere riduzione delle risorse stanziare all'articolo 194"».

113.71

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire: "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con: "una dotazione di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

113.72

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021».

113.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Alla legge 14 dicembre, n. 220, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Programmazione televisiva e opere filmiche)

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il periodo in cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali, solo dopo che sia decorso un tempo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Tale periodo può essere ridotto ad un minimo non inferiore di sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisivi lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Sempre con il Decreto di cui al comma 1 e con le medesime modalità, lo sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, viene

fissato anche in deroga al periodo stabilito da quanto previsto dal presente articolo"».

113.0.2

MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Opere filmiche italiane e straniere)

1. Alla Legge 14 dicembre, n. 220, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Programmazione televisiva e opere filmiche)

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il termine entro cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali. Il termine di cui al precedente periodo non può, in ogni caso, essere inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Il limite temporale di cui al comma 1 può essere ridotto di ulteriori sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisivi lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, il Decreto di cui al comma 1 fissa il periodo in cui le stesse sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2"».

113.0.3

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

Alla legge 14 dicembre 2016, n. 220, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Programmazione televisiva e opere filmiche)

1. Con decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il periodo in cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali, solo dopo che sia decorso un tempo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Il periodo di cui al comma 1 può essere ridotto ad un minimo non inferiore di sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisive lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Come il medesimo decreto di cui al comma 1 e con le medesime modalità, lo sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, viene fissato anche in deroga al periodo stabilito da quanto previsto dal presente articolo"».

113.0.4

SACCONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 14 dicembre, n. 220, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il periodo in cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali, solo dopo che sia decorso un tempo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Tale periodo può essere ridotto ad un minimo non inferiore di sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisive lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Con lo stesso Decreto di cui al comma 1 e con le medesime modalità, lo sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, viene fissato anche in deroga al periodo stabilito da quanto previsto dal presente articolo"».

113.0.5

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno e stimolo per la produzione musicale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse, non superiore al 30 per cento su base annua, può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presen-

tazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

113.0.6

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno e stimolo per la produzione musicale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse non superiore al 30 per cento su base annua può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di veri-

fica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

113.0.7

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore musicale e dell'intrattenimento)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse non superiore al 30 per cento su base annua può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

113.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno e stimolo per la produzione musicale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse non superiore al 30 per cento su base annua può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

113.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Misure urgenti di sostegno per il settore musicale e dell'intrattenimento)*

1. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di nuove produzioni di contenuti e *format* legati al mondo dell'intrattenimento.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante accantonamento di una quota pari al 2 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.».

113.0.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Istituzione del "Bonus Strumenti Musicali")*

1. Per gli studenti degli istituti a indirizzo musicale, delle scuole di musica e degli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado e per gli iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento offerti dai conservatori di musica e dagli istituti musicali parificati, è istituito un "Bonus Strumenti

Musicali" per l'acquisto di uno strumento di manifattura italiana, coerente al corso di studi, del valore pari al 22 per cento del prezzo di vendita del bene acquistato.

2. Lo strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al comma precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. È autorizzata una spesa nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 122, al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «94 milioni per l'anno 2022».

113.0.11

MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Per gli studenti di scuole di qualsiasi ordine e grado con indice ISEE non superiore a 30.000 euro è prevista per l'anno 2022 una detrazione fino al 50 per cento del valore di acquisto sino ad un massimo di 1.500 euro su qualsiasi tipo di strumento musicale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 3,4 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.0.12

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Valorizzazione delle orchestre giovanili italiane)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012 n. 238, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2022 un contributo di 1.000.000 di euro da suddividere in misura proporzionale tra i seguenti soggetti: Associazione Senzaspine, Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff « Diffrazioni Sonore soc. coop., Associazione culturale musicale 1 Filarmonici di Benevento', Ensemble Mare Nostrum, Associazione Filharmonie, Orchestra dei Giovani Europei".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

113.0.13

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

3. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.14

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.».

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3 (articolo 36-bis, comma 1) CODICI ATECO:

49094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 – Altra formazione culturale

900101 – Attività nel campo della recitazione

900109 – Altre rappresentazioni artistiche

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie

900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».

113.0.15

NENCINI, CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Contributo per la promozione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori)

1. Al fine di sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani con riferimento, in particolare, al settore letterario, è erogato, nei limiti di spesa di cui al comma 7, un contributo a fondo perduto per la promozione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo i progetti letterari rispondenti ai seguenti requisiti generali:

a) che prevedono il coinvolgimento di autori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti di nazionalità non italiana) in qualità di autori dell'opera oggetto della proposta letteraria. Nel caso di opere collettanee il 50 per cento degli autori coinvolti dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia;

b) in caso di:

opere edite, che le stesse siano state pubblicate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, siano provviste di ISBN e che rispettino i requisiti di cui alla lettera *c*) e *d*). Per il rispetto del requisito anagrafico di cui alla lettera *a*), si considera l'età dell'autore al momento della pubblicazione dell'opera;

opere inedite, che le stesse non sono state ancora pubblicate e/o presentata in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali;

c) che l'opera letteraria, edita o inedita, sia stampata e distribuita in almeno 1.000 copie nonché distribuita su piattaforme digitali (o per vendita in formato "fisico" o per vendita in formato *e-book*);

d) la pubblicazione sia corredata da attività di comunicazione e promozione.

3. Il contributo potrà coprire fino al 100 per cento del costo totale del progetto, per un massimo assegnabile per singolo progetto pari a 15.000 euro.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. A pena di esclusione, ciascun soggetto proponente:

a) può ricevere il contributo di cui al presente articolo al massimo per un progetto letterario;

b) al momento della domanda, non deve risultare beneficiario, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) non deve risultare condannato, in via definitiva, per i reati di cui agli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 e 640-*bis* del codice penale.

6. Non sono ammesse al contributo di cui al presente articolo: monografie di ricerca e libri di testo scolastici o universitari; opere destinate alla propaganda politica ed elettorale, sindacale, delle associazioni di categoria e quelle rivolte al proselitismo di tipo religioso di ogni credo; opere che possano ledere la libertà e la dignità dei cittadini o volte a promuovere ogni forma di discriminazione.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

113.0.16

MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.17

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: "e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale

audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: "e-quarter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

113.0.19

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per il ristoro delle imprese culturali e sportive)

1. Al fine di sostenere gli operatori, anche del settore culturale e dello sport, dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19 dal presente de-

creto, è riconosciuto un contributo per garantire l'installazione di strumenti di riconoscimento del "green pass", nel limite massimo di 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. Agli oneri derivanti, pari a 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

113.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sport)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato "Fondo per lo sport", con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

113.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Misure per l'attività sportiva)*

Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-*quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi».

113.0.22

MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei beni culturali presenti nei depositi dei musei gestiti in via diretta o indiretta, rispettivamente, dalle regioni, comuni o unioni dei comuni, a fini di catalogazione, conservazione, restauro e a fini di studio e ricerca. Copia della mappatura e del censimento sono trasmesse agli uffici competenti dell'ente territoriale competente.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative

per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.23

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.24

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Contributo a sostegno Musei e luoghi della Cultura)*

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tenuto conto delle mancate entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, agli stessi è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2022, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro. Con successivo decreto del Ministro della Cultura è effettuato il riparto delle risorse di cui al periodo precedente, il riparto tiene conto delle necessità dei diversi territori nonché delle effettive minori entrate registrate nell'anno precedente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.25

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Credito d'imposta per i luoghi della cultura)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo: "d'impresa" aggiungere: "teatrale e culturale";

b) sostituire le parole: "60 per cento" con: "totale";

c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: "A/9, B/6, D/3".».

113.0.26

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Misure per la cultura)*

Alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 62i33/72 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 35, inserire i seguenti:

"35-*bis*) le prestazioni proprie e accessorie delle biblioteche, e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

35-*ter*) mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, sale cinematografiche, spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".

b) eliminare il punto 123;

c) eliminare il punto 127-*septiesdecies*;».

113.0.27

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della città di Como, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo na-

zionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 597 milioni di euro».

113.0.28

BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

*(Fondo per lo sviluppo rete UNESCO delle Città Creative (UCCN-
UNESCO Creative Cities Network)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo della attività creative e l'implementazione dell'industria culturale della rete UNESCO delle Città Creative (UCCN -UNESCO Creative Cities Network), nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo delle Città Creative dell'Unesco", con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 587 milioni di euro».

113.0.29

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Fondo per lo sviluppo della collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN– UNESCO Creative Cities Network)*

1. Al fine di favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, è istituito il "Fondo per lo sviluppo della collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «598 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

113.0.30 (testo 2)

RAMPI, ZANDA, CANGINI, PAPATHEU, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Contributo alla Fondazione EBRI, celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria" e Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo)*

1. Alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. È conseguentemente autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai

commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 7, anche mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei predetti obiettivi, mediante il riordino delle finzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle finzioni di coordinamento delle attività di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale e alla riallocazione delle relative risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 2 a 7, pari a 2.150.000 euro per l'anno 2022, 1,5 milione di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

10. Al fine di introdurre nell'ordinamento specifiche misure di tutela in favore dei lavoratori assicurati nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso il FPLS dell'INPS è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'indennità di discontinuità", con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono volte ad assicurare l'accesso dei lavoratori aventi diritto alle tutele economiche e previdenziali da stabilirsi con apposito provvedimento normativo istitutivo della suddetta indennità di discontinuità, in relazione alla necessità di provvedere al raggiungimento del regime delle predette disposizioni. A tale ultimo scopo, l'INPS è comunque autorizzata, in via transitoria e fino al regime della disciplina stabilita dal predetto provvedimento normativo, ad utilizzare le risorse derivanti dall'avanzo della gestione speciale del FPLS. Con lo specifico provvedimento di istituzione dell'indennità di discontinuità sono definiti, tra l'altro, gli oneri contributivi per il finanziamento del Fondo per l'indennità di discontinuità, nonché le norme per il coordinamento e la razionalizzazione delle altre disposizioni vigenti in materia di indennità di tutela dei tempi di non lavoro e della disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS.».

Conseguentemente,

a) *sopprimere l'articolo 115;*

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».*

113.0.30

RAMPI, ZANDA, CANGINI, PAPATHEU, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Contributo Alla Fondazione EBRI)

1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

113.0.31

MARCUCCI, NENCINI, FERRARA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui al comma 9;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

3. Il Museo Casa Natale di Lucca, il Villino di Viareggio, il Museo Villa Puccini di Torre del Lago, il Museo Pucciniano – Casa degli Avi di Pescaglia e il Gran Teatro Torre del Lago in provincia di Lucca, luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del co-

dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispose una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

5. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

6. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui al comma 9

8. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.0.32

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera)

1. È istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris*, a sostegno e tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani del calibro di Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;

b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attraverso importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotogra-

fiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per le spese di funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

113.0.33

SANTILLO, DE LUCIA, TAVERNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la tutela e la valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle residenze borboniche)

1. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è assegnato un contributo straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell'area del Galoppatoio e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai cavalli Persano.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

113.0.34

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Restauro del giardino storico del parco vanvitelliano del Fusaro a Bacoli)

1. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato del Circuito dei Siti Reali d'Europa borbonici, delle Residenze e dei beni culturali e paesaggistici che vi insistono, nonché a tutela e valorizzazione della Casina e del Parco vanvitelliani del Fusaro, e del patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano e di cui sono parte integrante, per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di euro 200.000 per l'anno 2022 al comune di Bacoli, in provincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recupero del giardino storico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.35

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mo-

saico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

3. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo, producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.36

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro).

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, le parole: "e non" sono sostituite con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.37

CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi in favore della Badia basiliana di Santa Maria di Pattano)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 per un contributo straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere funzionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l'antico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-turistico di livello internazionale.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599 milioni di euro».

113.0.38

CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la realizzazione della Casa Museo di Paolo De Matteis a Piano Vetrale di Orria)

1. In considerazione dell'altissimo valore storico e culturale dell'intervento è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2022 per un finanziamento straordinario al Comune di Orna (Salerno) finalizzato all'acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella frazione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De Matteis».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,8 milioni di euro».

113.0.39

D'ANGELO, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione dei Cimiteri monumentali siti sul territorio nazionale)

1. Al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori dei cimiteri monumentali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione dei cimiteri monumentali italiani" con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.40

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Al fine di promuovere la cultura Cimbra, è istituito presso il Ministero della cultura un Fondo per sostenere interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale cimbro.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 250 mila euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.41

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. È assegnato un contributo di 2 milioni di euro annui a decorere dall'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera".

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma I del presente articolo, pari a di 2 milioni di euro annui a decorere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.0.42

GALLONE, PAROLI, BARACHINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Stanziamenti in favore di Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura per l'anno 2023)

1. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della "Capitale italiana della cultura", è stanziata per l'anno 2023 la somma di 1 milione di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-*bis*

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente ridurre di 1 milione di euro per il 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Parchi a tema e spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, il fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.».

113.0.44

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

Al fine di sviluppare occasioni pratiche di apprendimento e formazione orizzontale sul management culturale e creativo secondo quanto stabilito dalla carta di Genova, è stabilito un contributo di 500 mila euro per gli anni 2022 e 500 mila euro per il 2023 in favore della regione Lazio.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

113.0.45

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)

1. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.0.46

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al termine, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la spesa in beni culturali)

Alla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 339, sostituire le parole "commi 4 e 4-bis" con "4-bis"».

113.0.47

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Modifiche all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77)*

1. All'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole "spettacoli e mostre", sono inserite le seguenti: "e le imprese esercenti in maniera prevalente le attività riferite al Codice Ateco 74.20.19 o in alternativa le imprese, non soggette alla redazione della dichiarazione prevista dall'Allegato VIII del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e all'iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura settore oftalmico – ottico ai sensi dell'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, soggette all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 164, comma i, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercenti, mediante apparecchiature fotografiche, le attività riferite al codice Ateco 47.78.20."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.0.48

FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Bonus vacanze)*

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono finalizzate ad un contributo a fondo perduto da destinare al ristoro delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, sono definite le modalità applicative del presente articolo.»

113.0.49

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 114**114.1**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, sostituire le parole «10» con «100».

114.0.1

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Tax credit per gli edicolanti)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fidejussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.

2. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è in-

crementato di 2 milioni di euro per il 2022 e di 17 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

114.0.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Tax credit per gli edicolanti)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Felino restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. 2. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. 3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività

produttive. 4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e di 17 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

114.0.3

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Tax credit per le edicole)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati gli eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.

2. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- b) siano imprese femminili,
- c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione,

d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici

nel 2022, il credito di imposta di cui al comma 1, è stabilito nella misura massima di 6.000 euro.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi dei commi 1 e 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 483 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

114.0.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Estensione dell'Art Bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgono attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Art. 115**115.1**

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 115. – (*Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo – SET*) – 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento specifiche misure di tutela in favore dei lavoratori assicurati nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso il FPLS dell'INPS è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'indennità di discontinuità", con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono volte ad assicurare l'accesso dei lavoratori aventi diritto alle tutele economiche e previdenziali da stabilirsi con apposito provvedimento normativo istitutivo della suddetta indennità di discontinuità, in relazione alla necessità di provvedere al raggiungimento del regime delle predette disposizioni. A tale ultimo scopo, l'INPS è comunque autorizzata, in via transitoria e fino al regime della disciplina stabilita dal predetto provvedimento normativo, ad utilizzare le risorse derivanti dall'avanzo della gestione speciale del FPLS. Con lo specifico provvedimento di istituzione dell'indennità di discontinuità sono definiti, tra l'altro, gli oneri contributivi per il finanziamento del Fondo per l'indennità di discontinuità, nonché le norme per il coordinamento e la razionalizzazione delle altre disposizioni vigenti in materia di indennità di tutela dei tempi di non lavoro e della disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «580 milioni di euro per l'anno 2022».

115.2

CATALFO, VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023», con le seguenti: «con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

115.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo sostituire le parole «20» con %251à253%.

115.4

CANGINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole: "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole: "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".»

115.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Contributo a fondo perduto per corsi di alta formazione nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione

nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 0,3 milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

115.0.2

BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 115-bis.***(Misure per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti)*

1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2022 e 2023 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e per due annualità consecutive.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. In considerazione del divieto di organizzare spettacoli dal vivo a causa delle misure restrittive che sono state adottate a causa dell'emergenza pandemica da SARS-Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno alla continuità delle attività delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo.

4. A valere sul Fondo di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo economico a favore delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato a operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi, anche ai fini del rispetto dello stanziamento complessivo previsto per il Fondo di cui al comma 3, nonché l'apposita verifica del possesso oggettivo dei requisiti e dell'effettiva realizzazione dei progetti di cui al comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: di 600 milioni di euro con le parole: di 591 milioni di euro e le parole: di 500 milioni di euro con le parole: di 496 milioni di euro.

115.0.3

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 115-bis.**

1. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, il fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 116**116.1**

MISIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 116. – (Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne) –**

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani, con fatturato non superiore a 500.000 euro nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che, alla data del 31 dicembre 2021, già svolgono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) esenzione dall'imposta sul reddito delle società;
- c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

d) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nella misura complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

116.2

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio, i coltivatori diretti e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti o in una frazione con popolazione fino a 500 abitanti, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica».

116.3

MANCA

Al comma 1, dopo le parole: «gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio» inserire le seguenti: «, i pubblici esercizi».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;*

b) *all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

116.4

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «500 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti» e sostituire le parole: «2022 e 2023» con le seguenti: «2022, 2023 e 2024»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «2022 e 2023» aggiungere le seguenti: «e 15 milioni per l'anno 2024».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

116.5

TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 5000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per il 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.6

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione fino a 500 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. – 1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per il 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.7

FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione fino a 500 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

116.8

DE LUCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione fino a 500 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 1.500 abitanti».

116.9

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «fino a 500 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

Ai maggiori oneri stimati in euro 8.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

116.10

LOMUTI, CASTALDI, NATURALE, GALLICCHIO, LANZI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per il 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.11

DE POLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 194.

116.12

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

116.13

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma i si applicano altresì ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché alle attività svolte zona A, dei comuni diversi dalle città metropolitane, con una popolazione fino a 5.000 abitanti.

1-ter. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma i verrà data priorità alle domande presentate dagli esercenti le attività di commercio al dettaglio e agli artigiani che iniziano proseguono o trasferiscono la

loro attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne.»;

b) *al comma 4, le parole:* «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con una riserva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «560 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

116.14

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1», *con le seguenti:* «Per le finalità di cui ai commi 1 e 2-bis»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, il beneficio di cui al comma i può essere altresì concesso in relazione alle unità abitative private ubicate in uno dei comuni di cui al medesimo comma i e destinate a progetti di coabitazione, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e, ove costituito, il Ministro della famiglia, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al presente comma i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.»;

c) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il contributo di cui al comma è erogato alle imprese beneficiarie e ai proprietari delle unità immobiliari private di cui al comma 2-bis nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di

490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

116.15

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 116, al comma 2, sostituire la parola: «10» con la seguente: %251à253%.

116.16

NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, per le imprese agricole con fatturato annuo inferiore e o uguale a 15 mila euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4-ter. Tali risorse sono destinate a interventi di incentivazione agli investimenti, diversificazione delle aziende agricole, interventi di cooperazione fra aziende, cooperative sociali ed enti locali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro promozione e comunicazione.

4-quater. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

116.17

CROATTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, pari a 500.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.18

CROATTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento e il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

4-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 4-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

116.19

PERGREFFI, BORGHESI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni delle province di Bergamo e Brescia, designate Capitale italiana della cultura 2023, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 3 milioni di euro.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

116.20

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), punto 2) della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge 76/2020, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi", sono inserite le seguenti: "della parte seconda".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, nel limite di spesa di 25 milioni di euro nel 2023, 50 milioni di euro nel 2024, 50 milioni di euro nel 2025, 50 milioni di euro nel 2026, 50 milioni di euro nel 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.21 (testo 2)

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 500 mila euro da assegnare al Comune di Parma per provvedere al restauro delle statue poste ad ornamento del Ponte di Maria Luigia sul fiume Taro, dichiarato di interesse storico artistico con decreto del MIBAC del 29 ottobre 2014, ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 12 del decreto legislativo 22 agosto 2004 n° 42. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero della cultura per l'esercizio suindicato.

4-ter. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 500 mila euro da assegnare alla Regione Calabria per provvedere all'organizzazione degli eventi celebrativi del cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero della cultura per l'esercizio suindicato.

4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

116.21

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 500 mila euro da assegnare al comune di Parma per provvedere al restauro delle statue poste ad ornamento del Ponte di Maria Luigia sul fiume Taro, dichiarato di interesse storico artistico con decreto del MIBAC del 29 ottobre 2014, ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 del decreto legislativo 22 agosto 2004, n. 42. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero della cultura per l'esercizio suindicato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

116.22

PIARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.23 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione 30 milioni di euro per il 2022, per la valorizzazione dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero degli immobili che ne costituiscono traccia storica o che sono funzionali al cammino stesso.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

116.23

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Presso il Ministero della cultura è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione 30 milioni di euro per il 2022, per la valorizzazione dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero degli immobili che ne costituiscono traccia storica o che sono funzionali al cammino stesso.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

116.24

DAMIANI, DAL MAS, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Con de-

creto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

116.25

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

116.26

DAMIANI, DAL MAS, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei sito di Cividale del Friuli dal 2011 inserito nel sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, così come individuati dal Piano di Gestione del sito UNESCO e secondo le priorità stabilite dall'accordo di programma del 18 dicembre 2012 tra il Comune e il Ministero della Cultura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.27

CROATTI

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative e di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022.».

116.28

LOMUTI, NATURALE, GALLICCHIO, CASTALDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Misure in materia di Zone economiche ambientali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura di cui al presente comma si estende, anche in deroga ai limiti di età previsti dal comma 2 del e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e costituisce tetto di spesa, per i comuni situati nelle zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato all'articolo 194.».

116.0.1

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023";

b) al comma 3, le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, le parole: "e non" sono sostituite dalla seguente: "ed".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

116.0.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 116-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

116.0.3

FERRO, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 116-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

116.0.4

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.5

TOFFANIN, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.6

SAPONARA, CANDURA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

116.0.7

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Esenzione IMU residenze d'interesse storico o artistico)

1. A decorrere dall'anno 2022, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi 739-783.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

116.0.8

RAMPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione Art-Bonus ai luoghi della cultura gestiti da enti non-profit)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore che svol-

gano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

116.0.9

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione Art-Bonus ai luoghi della cultura gestiti da enti non-profit)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come incrementato dall'articolo 113 della presente legge.».

116.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per i cittadini italiani pensionati iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) che pagano le tasse in Italia è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.

2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 3 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.

2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.12

FERRARA, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.116-bis.

(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della Cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della

Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.0.13

FERRARA, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per il 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.0.14

NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 116. – (*Valorizzazione dei piccoli comuni e delle aree interne*)
– 1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane di cui al comma 1 possono altresì beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 1057 e 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella misura del 50 per cento, per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di 15 milioni di euro.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 116-bis.**

1. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole Comunità, i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti Beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2022-2023, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.

2. Con decreto del Ministero della cultura sono individuati i siti aventi diritto alla agevolazione fiscale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.16

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 116-bis.***(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)*

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

116.0.17

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

All'articolo 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «possono beneficiare» sono sostituite dalla seguente: «beneficiano»;*

b) *il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, concedono in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di quindici anni.»;*

c) *il comma 3 è soppresso;*

d) *al comma 4, le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

116.0.18

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 116-bis.**

1. Al fine di una maggiore fruibilità e attrattività del patrimonio culturale della Regione Veneto è stabilito un contributo pari a 10 milioni di euro per il 2022.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.19

DAMIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 116-bis.***(Estensione Art-Bonus ai luoghi delle culture gestiti da enti non-profit)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgono attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. A decorrere dal 2022, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». *Conseguentemente, a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro l'anno.*

116.0.20

FERRARA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e strumenti per il contenimento del contagio da COVID-19 all'interno delle aree di svolgimento dei mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:

a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti finalità:

1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti l'area mercatale;

2) l'installazione di servizi igienici permanenti;

3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;

4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;

6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;

7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.

4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.21

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Disposizioni per la realizzazione del Museo archeologico nazionale di Elea-Velia)

1. In considerazione del riconosciuto, apprezzato valore storico, culturale e artistico del sito archeologico di Elea-Velia, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzata alla progettazione e alla realizzazione del Museo archeologico nazionale di Elea-Velia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

116.0.22

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 116-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

116.0.23

GARAVINI, SBROLLINI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Celebrazione per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace)

1. Ai fini della celebrazione della ricorrenza dei cinquanta anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, allo scopo di promuoverne e valorizzarne la conoscenza e il rilievo storico e artistico in ambito nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di progettualità ed iniziative specifiche, è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del comune di Reggio Calabria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

116.0.24

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione della Zona Franca Urbana ai comuni periferici ed ultra periferici)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento demografico e desertificazione economica delle aree interne del paese è istituita una Zona Franca Urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 29 per i comuni classificati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne come periferici e ultra-periferici e caratterizzati dai seguenti elementi:

- a) dimensione demografica minima di 500 abitanti;
- b) dimensione demografica massima della ZFU di 10.000 abitanti;
- c) età media della popolazione residente maggiore di 46 anni;
- d) territorio comunale classificato nelle zone sismiche 1 e 2, o interamente insulare o contraddistinto dalla presenza di parti di territorio in condizioni di dissesto idrogeologico con classificazione R3 e R4.

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 250.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

116.0.25

SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Riqualificazione e valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di favorire la riqualificazione urbana e il recupero dei centri storici, ai Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti sono assegnati contributi finalizzati alla promozione di progetti per l'acquisizione e la riqualificazione da parte di privati di edifici in stato di abbandono o di degrado, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

2. Gli operatori economici che aderiscono ai progetti di riqualificazione promossi dai comuni ai sensi del comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai comuni beneficiari nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, e con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni

di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.0.26

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Dopo l'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392, vengono aggiunti i seguenti:

"Art. 27-bis.

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto e altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, dei commercianti, degli artigiani e degli industriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art. successivo. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

2. Per favorire la realizzazione di detti accordi, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili urbani per gli usi delle attività di cui al precedente articolo 27 alle condizioni definite dagli accordi stessi.

3. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 non possono avere durata inferiore a cinque anni. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per tre anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per i motivi di cui al successivo articolo 29. Alla scadenza del periodo di proroga triennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno un anno prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

4. Ai contratti di locazione in corso può essere applicata la disciplina di cui ai commi precedenti per addivenire ad una nuova stipulazione del contratto, su istanza anche di uno solo dei contraenti entro otto mesi dall'avvenuto deposito degli accordi definiti dalle organizzazioni di categoria firmatarie nel comune dell'area territoriale ove è ubicato l'immobile locato in difetto continueranno ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

Art. 27-ter.

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui all'articolo 27-bis, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia, dei conduttori nonché le organizzazioni di categoria dei commercianti, dell'artigianato e dell'industria maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni quattro anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con apposito decreto, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al precedente articolo 27-bis e costituiscono condizione per l'applicazione dei benefici fiscali.

2. I criteri generali di cui al comma precedente sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici fiscali.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori nonché le organizzazioni di categoria dei commercianti, dell'artigianato e dell'industria maggiormente rappresentative a livello nazionale ovvero non siano definiti i accordi territoriali. La convenzione nazionale approva il tipo di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui sopra.

4. Per i soli contratti stipulati ai sensi degli articoli 27-bis e del presente articolo, il locatore potrà optare in luogo della tassazione ordinaria

per una tassazione con cedolare secca al 21 per cento. La cedolare secca sarà anche sostitutiva dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo derivanti dal contratto.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, anche agevolati, se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".

6. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, così come saranno applicati gli articoli 71 e 72 del medesimo decreto nei casi rispettivamente di inferiore dichiarazione e di occultazione del canone.

7. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

8. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

10. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera rac-

comandata, con la quale rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

11. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2022-2024 è istituito, a decorrere dall'anno 2022, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dall'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione di cui al comma 27-bis e 27-ter.

12. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni per il 2022 e 200 milioni annui per il 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194»».

116.0.27

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a garantire la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.

2-bis. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:

a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;

b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;

c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;

d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socioeconomico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.

3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

3-bis. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 3 persegue i seguenti obiettivi:

a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;

c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;

d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;

e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti

ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.

4. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di:

a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;

b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;

c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.

5. Gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.

6. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure a evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del Fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per

l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.

8. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 4, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

10. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.

11. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 117

117.1

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 117, al comma 1, dopo le parole: «... spettacoli dal vivo, libri, ...» inserire: «, quotidiani e periodici,».

117.2

MODENA

Al comma 1, dopo le parole: «spettacoli dal vivo, libri, » inserire le seguenti «, quotidiani e periodici,».

117.3

MASINI

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti dell'editoria audiovisiva» inserire le seguenti: «strumenti musicali, da acquistare presso i punti di vendita con codice ATECO 47.59.60».

117.4

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di

teatro» aggiungere le seguenti: «, di danza».

117.5

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: «per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro» inserire le seguenti: «, di danza».

117.6

CANGINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di non facilitare l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato, nessun soggetto accreditato potrà ottenere l'erogazione di più di 46 milioni di euro. Il soggetto accreditato che raggiunga tale somma dovrà disattivare l'accredito informando i consumatori del raggiungimento del tetto di spesa e invitandoli a rivolgersi ad altri esercizi accreditati».

117.7

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Al fine di non facilitare l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato, nessun soggetto accreditato potrà ottenere l'erogazione di più di 46 milioni di euro. Il soggetto accreditato che raggiunga tale somma

dovrà disattivare l'accreditamento informando i consumatori del raggiungimento del tetto di spesa e invitandoli a rivolgersi ad altri esercizi accreditati».

117.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di non facilitare l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato, nessun soggetto accreditato può ottenere l'erogazione di più di 46 milioni di euro. Il soggetto accreditato che raggiunga tale somma deve disattivare l'accreditamento informando i consumatori del raggiungimento del tetto di spesa e invitandoli a rivolgersi ad altri esercizi accreditati.».

117.9

NENCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare l'acquisizione di posizioni dominanti, i soggetti accreditati a fornire i servizi utilizzabili con la carta di cui al comma 1 possono offrire il relativo servizio nel limite complessivo di 46 milioni annui. Al soggetto abilitato che raggiunga la predetta soglia è preclusa la possibilità di erogazione ulteriore del servizio tramite il corrispettivo della Carta. Con decreto del Ministero della cultura da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.».

117.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo turistico dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il 20 per cento dell'accredito della Carta elettronica è vincolato alla fruizione dei servizi indicati nel comma 1 presso i detti territori.».

117.11

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Non possono usufruire della Carta elettronica di cui al comma 1 i cittadini condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione e per reati di truffa di cui all'articolo 640 del Codice Penale».

117.0.1

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 117-bis.

(Spese detraibili per consumi culturali e creativi)

1. Al comma 1, dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*-quater) è inserita la seguente lettera:

"*e*-quinquies) per la per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro annui, l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere di abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli e rappresentazioni di musica dal vivo, spettacoli teatrali e delle arti performative, sale cinematografiche, nonché per l'acquisto di libri, prodotti musicali e cine-audiovisivi e altri prodotti e opere protette dal diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, video, nonché in formato digitale. Ai fini della detrazione le spese sostenute dal contribuente devono essere certificate dal biglietto o dall'abbonamento, dalla fattura o dallo scontrino fiscale che contengono in ogni caso la specificazione della natura, della qualità e della quantità dei beni, dei prodotti o degli spettacoli acquistati e il pagamento del corrispettivo deve essere svolto da parte del contribuente con le modalità stabilite dai commi 679 e 680, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160".

2. La detrazione fiscale di cui al comma 1 non è usufruibile dai contribuenti qualora l'acquisto di beni, prodotti o spettacoli culturali e creativi sia avvenuto attraverso l'utilizzo della Carta elettronica "App18" di cui all'articolo 117 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:
«600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decor-

re dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni a decorrere dall'anno 2023».

Art. 118

118.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

118.2

D'ARIENZO, FERRAZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche allo scopo di rafforzare il patrimonio netto disponibile».

118.3

CASOLATI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi precedenti rispetto all'entrata in vigore della legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

118.4

MISIANI, MIRABELLI, RAMPI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 183, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020 e per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.".

5-ter. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163".

5-quater. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-quinquies. All'articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".».

118.5 (testo 2)

PERGREFFI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della Legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: » e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 «, sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022";

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la cultura di Torino".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163».

118.5

PERGREFFI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sostituire le parole: ", 2021 e 2022" con le seguenti parole: "e 2021 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2022".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 1.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

118.6

SBROLLINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 4 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2021, n. 77, è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014".».

118.7

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2022 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014.».

118.0.1

RICCIARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 118-bis.***(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrale (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

118.0.2

NENCINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore musicale e dell'intrattenimento)

1. All'articolo 1, primo periodo del comma 1, della legge 16 dicembre 1991 n. 398, dopo le parole: "dilettantistiche" inserire le seguenti: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" inserire le seguenti: ", ai formatori";

b) all'articolo 148, al terzo comma, dopo le parole: "sportive dilettantistiche," inserire le seguenti: "le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2,5 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

118.0.3

MARCUCCI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Finanziamento dei carnevali storici)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziata nella misura di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024. Al relativo onere, pari

a 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.»

118.0.4

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali."».

118.0.5

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. Al Fondo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 535, destinato a provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, è destinata una dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro per il 2023.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

118.0.6

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Associazioni musicali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 38 dopo le parole: "Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione ' Orchestra Giovanile Luigi Cherubini' sono aggiunte le seguenti: 'e, a decorrere dall'anno 2022, un contributo di 1.000.000 di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff 'Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022. Si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

118.0.7

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole: "dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali."».

118.0.8

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Contributo per l'educazione musicale)

1. Per l'anno 2022, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 199, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 300 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici in scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 119**119.0.1**

D'ANGELO, DE LUCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 119-bis.***(Disposizioni in favore del Gabinetto di lettura e della diffusione della cultura nella città di Messina)*

1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico del Gabinetto di lettura di Messina, sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1307 del 2 aprile 2019, di garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per provvedere al ristoro dei debiti accumulati per i cessati pagamenti del canone di locazione e degli stipendi dei dipendenti ivi occupati, è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

119.0.2

DONNO, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 119-bis.***(Istituzione del Fondo per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia)*

1. Al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla realizzazione di interventi urgenti per la messa in

sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" individuati in Sicilia dal Ministero della difesa e dalle ambasciate dei Paesi partecipanti agli eventi bellici di luglio e agosto 1943, nonché per promuovere la conoscenza degli eventi dello sbarco degli alleati in Sicilia e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo e ripartizione del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

119.0.3

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo")

1. Al fine di garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo" con dotazione iniziale di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

119.0.4

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-bis.

(Misure per l'attuazione della legge 13 aprile 2004, n. 92)

1. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, per il biennio 2022-2023, è riconosciuto a favore della Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata, un contributo di 100 mila euro annui per ciascuno degli enti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

119.0.5

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Valorizzazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana)

1. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è previsto un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

Art. 120**120.1**

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «valorizzando le realtà locali e»;*

b) *al comma 2, la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) promozione di politiche di sviluppo del turismo, con particolare attenzione alle forme di organizzazione dell'offerta turistica riconducibile al modello degli alberghi diffusi, in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte».

120.2

FAGGI, TESTOR, BERGESIO, FERRERO, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2022 e 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

120.3

CALANDRINI, DE CARLO

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*

b) *al comma 2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) recupero ambientale di edifici dismessi, compresi quelli in disponibilità del demanio, a fini turistici e di valorizzazione del territorio.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;*

d) al comma 5, dopo le parole: «competenti», aggiungere le seguenti: «ed alla Conferenza Stato Regioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

120.4

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole: «120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

120.5

DE POLI

All'articolo 120, al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 » con le seguenti: «420 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: Per le risorse di cui al comma 1, si provvede anche tramite risorse rivenienti dalle somme inutilizzate di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

120.6

PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni di euro» con le seguenti: «420 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

120.7

MANCA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per gli operatori economici del settore» aggiungere le seguenti: «le imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi,».

120.8

GARAVINI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) incentivazione e il potenziamento del "turismo di ritorno" degli italiani all'estero e degli italo discendenti».

120.9

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," sono inserite le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.10

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," sono inserite le seguenti parole: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.11

FARAONE, MAGORNO

All'articolo 120, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, articolo 4, Capo II, del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "tra cui gli stabilimenti balneari," inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente".»

120.12

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.14

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.15

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.16

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.17

STEGEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "e i ser-

vizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Nel comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati ad interventi di adeguamento infrastrutturale, installazione di impianti di illuminazione, di rilevazione e allarme incendi, nonché alla realizzazione di un collegamento digitale tra la rete dei cammini e sentieri in grado di fornirne una mappatura unitaria ed integrata per il potenziamento dell'attrattività turistica legata alla valorizzazione dei territori e del turismo lento. Per la utilizzabilità delle risorse di cui al secondo periodo, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ivi indicati concorrono, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della spesa, le risorse finanziarie apportate dagli enti territoriali e dalle regioni, anche mediante le rispettive finanziarie regionali, nonché da altri enti e soggetti pubblici o privati, secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministero del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi infrastrutturali di cui al secondo periodo, per una quota non inferiore al 50 per cento del totale del valore degli stessi, sono realizzati mediante utilizzo di tecniche ecocompatibili, materiali riciclabili ed espressione di economia circolare del territorio.».

120.19

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del *data analytics* per il turismo (*social media*, transazioni, *internet* delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con decreto ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici sia per contingenti motivi sanitari sia per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overturismo, è istituito, nello stato di previsione del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 3» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 3 e 3-bis»;*

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 498 milioni di euro per l'anno 2023, di 497 milioni di euro per l'anno 2024, di 497 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

120.20

GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 sono destinati ad interventi di rifacimento ed adeguamento infrastrutturale, dotazione antincendio e digitale dei sentieri di collegamento tra la città di Cassino e l'Abbazia di Montecassino, di cui all'apposito progetto a cura della Fondazione Cassino Cultura, mediante utilizzo in misura non inferiore al 50 per cento del totale del valore degli interventi di tecniche ecocompatibili, materiali riciclabili ed espressione di economia circolare del territorio.».

120.21

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 4, dopo: «da adottare», inserire: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

120.22

ALESSANDRINI, RUFA, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle situazioni di crisi locali delle comunità delle "aree del cratere" interessate dal terremoto del 2016, a cui sono assegnate in via prioritaria e agevolata, le risorse di cui ai commi 2 e 3.».

120.23

DE POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fruibile entro il 31 dicembre 2021", sono sostituite con: "fruibile entro il 30 giugno 2022", e le parole: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021", sono sostituite con: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021".».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni tutti gli importi di cui all'articolo 194.

120.24

PEROSINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fruibile entro il 31 dicembre 2021", sono sostituite con: "fruibile entro il 30 giugno 2022", e le parole: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021", sono sostituite con: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

120.25

RIPAMONTI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

6-quater. A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quinquies. Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

120.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

120.27

MALLEGNI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.28

CROATTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quater. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

120.29

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

120.30

CALIENDO, DAMIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.31

GASPARRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.32

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, all'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e

per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.33

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.34

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.35

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.36

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.37

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.38

CROATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere i soggetti esercenti le attività di guida e accompagnatore turistico, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

120.0.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 120-bis.***(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-

corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 9.

9. All'AIG « Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024.

10. Agli oneri di cui al comma precedente, paria a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

120.0.2

CANDIANI, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con

atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 9.

9. All'AIG « Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per ranno 2024.

10. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro per ranno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.0.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai crimini precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 9.

9. All'AIG « Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024.

10. Agli oneri di cui al comma precedente si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. I comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

120.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-

corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.5

PILLON, BERGESIO, RIPAMONTI, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1

comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.6

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e

il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.7

PITTELLA, BOLDRINI, COLLINA, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di con-

corso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di turismo educativo)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator specializzati in organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, nello Stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo a fondo perduto, da calcolare sulla base del fatturato del 2019.

2. Ai fini del presente articolo si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i

cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico-educativo.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

120.0.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di turismo educativa)

1. Al fine di risolvere il contenzioso che riguarda gli Istituti Scolastici, a seguito della cancellazione dei viaggi di istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, agli organizzatori di viaggi che, prima della scadenza del *voucher*, provvedano al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale, nel caso di contratto stipulato direttamente con l'esercente la potestà genitoriale, estinguendo il *voucher* o risolvano il contratto sottoscritto con la scuola o rinuncino all'incarico di cui al bando assegnato è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari al 50 per cento del valore del *voucher*, del contratto stipulato con la scuola ovvero del valore presunto o espresso del bando assegnato.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

120.0.10

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliate residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma I del presente articolo, valutati in euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 120-ter.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e Monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio dell'attività del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'iscrizione nel medesimo registro degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ne vigila l'attività.

3. All'articolo I, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'articolo 120-bis, valutato in 5.436.611 milioni; per il 2023 in 14.403.488 milioni e per il 2024 in 16.098.016 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

120.0.11

BAGNAI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 120-ter.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e Monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'iscrizione al registro è obbligato-

ria per l'esercizio dell'attività del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'iscrizione nel medesimo degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ne vigila l'attività.

3. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli."

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

120.0.12

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem e router e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in leasing, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le finzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front, back office* e

API – *Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento *all'hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1 .

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP – *Enterprise Resource Planning* – per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e API – *Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento *all'hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP – *Enterprise Resource Planning* – per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.14

FAGGI, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e API – *Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento *all'hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP – *Enterprise Resource Planning* – per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti *on line* e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da *tour operator* e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.15

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e *API – Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema *CRM – Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento all'*hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP – *Enterprise Resource Planning* – per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti *on line* e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da *tour operator* e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.16

CASTALDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line*

di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front, back office* e API – *Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento all'*hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP – *Enterprise Resource Planning* – per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.17

DE POLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Contributo a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator)

«1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 120, che prevede misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggio e tour operator a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e il corrispondente periodo del

2019 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, occorre tenere conto delle diverse attività svolte dai beneficiari, distinguendo l'attività di organizzazione di pacchetti turistici e vendita di servizi turistici dall'attività di intermediazione nella vendita in nome e per conto sia del prestatore principale sia del cliente, di pacchetti e altri servizi turistici.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui all'articolo 120, alle agenzie di viaggi e *tour operator*, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

120.0.18

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Contributo a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator)

«1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 120, che prevede misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggio e *tour operator* a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e il corrispondente periodo del 2019 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, occorre tenere conto delle diverse attività svolte dai beneficiari, distinguendo l'attività di organizzazione di pacchetti turistici e vendita di servizi turistici dall'attività di intermediazione nella vendita in nome e per conto sia del prestatore principale sia del cliente, di pacchetti e altri servizi turistici.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui all'articolo

120, alle agenzie di viaggi e tour operator, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.».

120.0.19

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti delle agenzie di viaggi e tour operator)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, dopo il comma 22-*bis*, inserire il comma 22-*ter*:

"22-*ter*. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti del settore delle agenzie di viaggi e *tour operator* e di favorire la ripresa della loro attività nel corso del 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti del settore delle agenzie di viaggi e *tour operator*, con una dotazione finanziaria iniziale di 7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino all'importo massimo di 3.000 euro su base annua, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

120.0.20

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Tax credit vacanze)*

1. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023 è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2023, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bedbreakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

2. All'onere derivante dal comma i pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

120.0.21

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Misure per il sostegno della filiera turistica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e 250.000 euro per il 2023, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

120.0.22

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure per il sostegno della filiera turistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599 milioni di euro».

120.0.23

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Rifinanziamento delle misure a sostegno del trasporto commerciale con autobus)

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, dopo le parole "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le parole "e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente lettera "*a-bis*) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a compensare i

danni subiti dalle imprese di cui alla precedente lettera *a)* in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati negli anni 2018 e 2019";

c) al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: "alla lettera *a)*" con le seguenti parole: "alle lettere *a)* e *a-bis)*".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

120.0.24

FARAONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 120-bis.

(Rifinanziamento misure a sostegno del trasporto commerciale con autobus)

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'alea, dopo le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le parole: "e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: "*a-bis)* nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a compensare i danni subiti dalle imprese di cui alla precedente lettera *a)* in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati negli anni 2018 e 2019";

c) al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: "alla lettera *a)*" con le seguenti parole: "alle lettere *a)* e *a-bis)*".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rideterminato dalla presente legge.».

120.0.25

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. All'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2022";

b) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite, dalle seguenti: "Ministero del turismo", e le parole: "dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti." sono sostituite, dalle seguenti: "dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

c) le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.0.26

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

120.0.27

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

120.0.28

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2022: -5.000.000».

120.0.29

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022».

120.0.30

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure in favore degli esercenti la professione di guida turistica)

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica, all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo.".

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, il fondo di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'ar-

ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 194.».

120.0.31

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno, sostenibilità e trasparenza nel turismo)

1. Al fine di favorire e promuovere lo sviluppo del turismo in chiave sostenibile, nel limite di 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022";

b) all'articolo 122, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

2. Gli enti locali che hanno istituito l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4, sono tenuti a pubblicare annualmente attraverso i propri siti internet la destinazione del relativo gettito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo e comma 3-bis, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

3. Ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, una quota pari ad almeno il 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno, a valere sulle disponibilità complessive, è destinata a finanziare progetti infrastrutturali utili a favorire armonia fra comunità locali e turisti individuati dalle amministrazioni locali interessate, attraverso il coinvolgimento degli operatori turistici, delle comunità locali nonché i turisti che hanno soggiornato nell'ente locale interessato.

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, un'ulteriore quota pari ad almeno il 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno, è destinata a finanziare progetti di promozione turistica, mediante accordo fra operatori turistici e Comuni.

5. Con decreto del Ministro del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali, per la

definizione dei progetti proposti dalle amministrazioni locali interessate, fermo restando la piena autonomia nell'elaborazione di strumenti e condizioni per il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma precedente.

6. È istituito, in via sperimentale, presso il Ministero del turismo un Fondo per la formazione esperienziale, intesa come uso di tecniche alternative a quelle di aula, ovvero come metodi di apprendimento che consentono di sviluppare le potenzialità e modificare il sistema di atteggiamenti e comportamenti personali e di gruppo, attività che permettono il pieno coinvolgimento emotivo dei partecipanti, la messa in gioco della loro sfera emozionale, le sensazioni e la componente irrazionale, per formare con metodi innovativi operatori turistici e potenziali tali ai valori e ai principi del turismo sostenibile e responsabile, con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

7. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto nonché l'ammontare del contributo concedibile del Fondo di cui al comma 7, con particolare riferimento alla durata dei corsi finalizzati alla formazione esperienziale nella filiera del turismo.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.0.32

FUSCO, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Proroga dell'operatività del Fondo a sostegno del sistema termale nazionale)

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "18 milioni di euro per l'anno 2021", sono inserite le parole: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

120.0.33

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di servizi termali)

1. Il Fondo destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

120.0.34

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure di sostegno e rilancio del turismo ferroviario)

1. Al fine di sostenere le attività di turismo ferroviario lento e sostenibile attraverso l'utilizzo dei treni storici, alla Fondazione FS italiane è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

120.0.35

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Fondo per la Salvaguardia del patrimonio culturale Unesco)

1. Nello stato di Previsione del Ministero del turismo è costituito un Fondo denominato "Fondo per la Salvaguardia del patrimonio culturale Unesco" con una dotazione pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato a sostenere gli investimenti di riqualificazione e di valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), individuati nelle Regioni del Sud.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

120.0.36

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Parchi a tema e spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni per l'anno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022».

120.0.37

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Disposizioni contro il turismo riproduttivo)*

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-*bis*) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40";

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800.000 a un milione di euro";

3. È fatto divieto all'ufficiale di stato civile di iscrivere o trascrivere atti di nascita riportanti quali genitori del minore due persone dello stesso sesso ovvero più di due persone, anche se di sesso diverso. In ogni caso coloro che dichiarano la propria paternità o maternità sul minore debbono autocertificare ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il proprio legame biologico col minore.

4. Al fine di consentire agli Uffici Anagrafe la verifica della conformità delle richieste di trascrizione con le previsioni di cui al comma 3 e prevenire i tentativi di frode o di aggiramento della normativa, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

120.0.38

PUCCIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.**

1. Per l'anno 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere superiore a euro 500.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge».

120.0.39

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Proroga in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)*

1. Al comma 1, dell'articolo 43-bis. del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

120.0.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 120-bis.***(Nuovi limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio)*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 50.000,00 e a euro 6.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio".».

Art. 121**121.0.1**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 121-bis.***(Misure per il sostegno di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)*

1. Allo scopo di sostenere i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici e acquari, come definite dall'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni economici che hanno influito negativamente anche sulle attività finalizzate al benessere degli animali ed alla gestione di impianti e grandi vasche, per l'anno 2022, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2021. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 1.250.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Alla ripartizione del fondo tra le imprese interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2022.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Agli oneri derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

121.0.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Interventi per la strada statale 21 del Colle della Maddalena)

1. Al fine di migliorare la viabilità della SS21 del Colle della Maddalena sono stanziati al gruppo ANAS-RFI per gli anni 2022, 2023 e 2024, 1,5 milioni di euro per ciascun anno per l'installazione e la messa in sicurezza della strada dalle valanghe e forti nevicate.

2. Per la progettazione dello studio di fattibilità ed il progetto definitivo inerente il lotto SS21 S.S. 21 "della Maddalena" – Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 2 – Variante di Aisone e Lotto 3-Variante di Vinadio sono stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

3. Per la progettazione dello studio di fattibilità inerente il nuovo ponte sulla SS 21 tra il km 5,850 e il km 6,000 sono stanziati 1,1 milione di euro per l'anno 2022.

4. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi di potenziamento e miglioramento della strada SS 21, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministero della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.32 del 2019 e dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, provvede alla nomina del

commissario straordinario per la strada statale 21 del Colle della Maddalena.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

121.0.3

BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 121-bis.

1. Le regioni e le province autonome promuovono l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente, attraverso iniziative e stanziamenti a valere sul bilancio regionale o provinciale.

2. Per la promozione dell'avioturismo, le regioni e le province autonome utilizzano, altresì, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo incrementate di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per il turismo disciplina, con proprio decreto, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 da parte delle regioni e delle province autonome. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome è riconosciuta priorità ai progetti finalizzati alla promozione di itinerari avioturistici interregionali, in ordine crescente in ragione del numero di regioni o province autonome coinvolte.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.000.000;

2023: – 1.000.000;

2024: – 1.000.000.

121.0.4

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole "secondo periodo" aggiungere "per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.";

b) al comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.";

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.".

2. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato come segue: alla lettera d), le parole "90 per cento" sono sostituite dalle parole "80 per cento".

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

121.0.5

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate – a decorrere dal 2021 – con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2020, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.";

b) al comma 7, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b)," sono aggiunte le seguenti: "numero 2.12", le parole: "nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono soppresse, e dopo le parole: "dei relativi canoni" , sono aggiunte le seguenti:

"e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscossione coattiva.";

c) al comma 7, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed i provvedimenti di riscossione coattiva.";

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudiziari o amministrativi inclusi quelli inerenti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto concernente il pagamento dei canoni per l'anno 2020.";

e) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 31 gennaio 2022 ed entro il 28 febbraio 2022 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato".

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

121.0.6

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis. – 1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.

2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione di cui al comma 1 e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG", posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

121.0.7

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis. (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive).
– 1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

i) le attività turistico "alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022.

2. All'articolo 11-duodecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "7 ottobre 2021" sono sostituite dalle parole: "7 ottobre 2022".».

121.0.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno

9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022."».

121.0.9

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Determinazione del canone minimo di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 3 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494"».

Conseguentemente il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, è ridotto di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

121.0.10

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 3 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b, numero 2.1)" sono aggiunte le parole: "e comma 3";

b) al comma 8, le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2022" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

121.0.11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga termine attivazione e utilizzo tax credit alberghi)

1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 5-*bis* le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

121.0.12

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023,";

b) all'articolo 63, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.

121.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 121-bis.***(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2021," sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 63, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è abrogato.

121.0.14

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 121-bis.***(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2021," sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 63, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2021" sono soppresse;
- 2) il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è abrogato.

121.0.15

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023,";

b) all'articolo 63, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.

121.0.16

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 121-bis.**

1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale"».

121.0.17

MARCO PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 121-bis.***(Misure a sostegno delle attività ricettive)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle attività ricettive di bed and breakfast a gestione familiare».

121.0.18

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga della decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 576 milioni di euro per l'anno 2022».

121.0.19

RIPAMONTI, FUSCO, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga dei termini per la fruizione della decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 43, primo comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022".».

121.0.20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga dei termini per la fruizione della decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 43, primo comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022".».

121.0.21

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 121-bis.

(Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, deve essere inteso nel senso di agevolare il settore del turismo, colpito duramente dalla crisi pandemica, pertanto anche agli albergatori che hanno omesso o ritardato il pagamento dell'imposta di soggiorno in data precedente all'entrata in vigore del citato decreto legge si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Art. 122**122.1**

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Sopprimere l'articolo.

122.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 151, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «con una dotazione di 85 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023».

122.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sostituire le parole: «90» con: «800».

122.4

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con: «a decorrere dall'anno 2023».

122.5

MODENA

Al comma 2, dopo le parole: «delle imprese editoriali» inserire le seguenti: «e degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici,» e dopo le parole: «a sostegno della domanda di informazione» aggiungere le seguenti: «, per la consegna a domicilio delle pubblicazioni e per l'attuazione di nuove opportunità imprenditoriali e commerciali da parte dei punti vendita esclusivi della stampa».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «delle agenzie di stampa» inserire le seguenti: «e dei rivenditori di quotidiani e periodici».

122.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «giovani professionisti» con la seguente: «giornalisti» e dopo le parole: «nonché a», aggiungere le seguenti: «favorire la stabilizzazione di giornalisti precari ed»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «imprese editrici», con le seguenti: «imprese editoriali».*

122.7

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione».

122.8

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, abrogare il comma 810».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione precedente, pari a 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.9

BITI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le at-

tività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

3-ter. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

3-quater. È istituita presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni inadempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.».

122.10

PIARULLI

Aggiungere ,in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* A decorrere dall'anno 2022, il 70 per cento delle risorse annue del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono destinate emittenti televisive locali (FSMA) con il seguente riparto:

a) un decimo delle risorse è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali;

b) i nove decimi delle risorse sono ripartiti tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, avente qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione.

3-ter. In favore delle emittenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.11

PIARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, il 30 per cento delle risorse annue del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, ri. 198 sono destinate alle emittenti radiofoniche locali con il seguente riparto:

a) un terzo delle risorse sono destinate alle emittenti radiofoniche comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le radio commerciali;

b) i due terzi delle risorse sono ripartiti tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, aventi qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione.

3-ter. In favore delle emittenti radiofoniche di cui alle lettere a) e b), la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.12

PIARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 500 mila euro privo di televendite. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.13

PIARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente comma:

«2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la tombale approvazione.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo editoria e misure per il sostegno del pluralismo informativo».

122.14

PIARULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC sono sospesi i bandi FSMA relativi alla assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione dei canali LCN. Nel periodo transitorio di cui al periodo precedente, sono in ogni caso assegnate tre frequenze al comparto televisivo locale, di cui una transitoria, per assicurare sia la continuità di servizio all'utenza nel territorio, sia i livelli occupazionali nelle diverse aree tecniche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a di 2 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo editoria e misure per il sostegno del pluralismo informativo».

122.15

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

3-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "di costituzione dell'impresa" sono soppresse».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in materia di editoria)».

122.16

PRESUTTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594,4 milioni di euro per l'anno 2022, 494,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

122.17

MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 494,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

122.18

DAMIANI

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

122.19

MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

122.0.1

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e altre misure a sostegno dei fornitori dei servizi media e audiovisivi)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 30 milioni di euro, al fine di sostenere le attività dei fornitori dei servizi media e audiovisivi.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* 70 per cento destinato alle emittenti locali (FSMAJ, di cui il 10 per cento destinato alle emittenti aventi carattere comunitario in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 60 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) alla lettera *b)* le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle parole: "30 per cento".

3. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente: "*2-sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tomabile approvazione".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022».

122.0.2 (testo 2)

FERRAZZI, STEFANO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione e del Fondo per l'intrattenimento digitale)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 483 milioni di euro per l'anno 2023 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

122.0.2

FERRAZZI, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

122.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67 comma 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

122.0.4

MARTI, CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

Il Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e s.m.e i., è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

122.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)*

1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

– sostituire la lettera *a*) con la seguente : "*a*) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione".

– alla lettera *b*), sostituire le parole: "15 per cento" con le parole "90 per cento".

3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati:

- l'articolo 4;
- i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4. All'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere il periodo: "le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità".

5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 3,1 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera *b*, punto 11.

6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolar-

mente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

122.0.6

FERRO, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022.».

122.0.7

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure a sostegno delle imprese editrici di giornali e delle cooperative giornalistiche)

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022 ».

122.0.8

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure di ristoro per le imprese editrici di giornali editi da cooperative giornalistiche e non profit)

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022.».

122.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Contributi alle imprese editoriali)

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

122.0.10

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

122.0.11

FERRO, DAMIANI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021.».

122.0.12 (testo 2)

RICCIARDI, TURCO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1."

2. La dotazione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'articolo 67, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

122.0.12

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Modifica dei criteri di riparto delle risorse finanziarie di cui "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione")

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, è sostituito con il seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1."».

122.0.13

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 122-bis.

(bonus nuove edicole)

"1. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000.

2. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) ab-

biano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b*) siano imprese femminili, *c*) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d*) abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli esercenti di cui al 1 possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari a euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

122.0.14

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(bonus nuove edicole)

1. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per il 2022, un contributo a fondo perduto di euro 3.000.

2. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a*) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b*) siano imprese femminili, *c*) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d*) abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli esercenti di cui al 1 possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.0.15

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(bonus nuove edicole)

1. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000.

2. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma I che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli esercenti di cui al 1 possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-ter.

"1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo parametrato al numero delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198".».

122.0.17

MODENA

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo parametrato al numero delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

122.0.18

CORTI, FERRERO, ROMEO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis. (Sostegno all'emittenza locale). – 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle

campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.0.19

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

1. Ai fini di un coordinamento tecnico sindacale per la modifica del DPR 146/17, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-Ti al T2 con compressione HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandato al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.».

122.0.20

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Delega al Governo per l'istituzione del "Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale")*

1. Al fine di produrre un coordinamento tecnico sindacale per la modifica del D.P.R. del 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" e della tabella di marcia per la transizione della televisione digitale dal DBV-T1 al T2 con compressione HEVC, ed affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandato al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico da realizzarsi con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del compatto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

122.0.21

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)*

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole «1° luglio 2022» con le parole «dalla data di attuazione dello *standard* DVB-T2 codifica HEVC».

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.

4. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.

5. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

122.0.23

GAUDIANO, DI NICOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Disposizioni in materia di aree non raggiunte dal segnale televisivo digitale terrestre)

1. All'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023 il canone di abbonamento è dovuto nei soli casi di effettiva possibilità di ricezione e fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa mediante segnale televisivo digitale terrestre.»

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per la esecuzione della ricognizione su tutto il territorio nazionale delle aree non raggiunte dal segnale televisivo digitale terrestre.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

122.0.24

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. All'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" e al comma 62, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: « di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

122.0.25

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 122-bis.

(Incremento Fondo per il risparmio delle risorse idriche)

1. Il "Fondo per il risparmio di risorse idriche" istituito dall'articolo 1, comma 61 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. La nuova dotazione del Fondo di cui al comma 1, che complessivamente ammonta a 40 milioni di euro, costituisce, fino all'esaurimento delle risorse, il nuovo limite di spesa per la concessione del *bonus* idrico di cui all'articolo 1, comma 62 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022, secondo le finalità previste dalla stessa legge e con le modalità di erogazione contenute nel Decreto 27 settembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

122.0.26

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Proroga termini)

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022.».

122.0.27

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del CoVid 19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.».

122.0.28

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Abrogazione dell'articolo 1, comma 810, della legge 28 dicembre 2018, n. 145)*

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del COVID-19, l'articolo 1, comma 810 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

122.0.29

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.***(Abrogazione del comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del CoVid 19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.».

122.0.30

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70)*

Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) le parole: "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" con le parole: "almeno il 15 per cento";

2) all'articolo 8:

a) al comma 6: alla lettera *a*) le parole: "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera *b*) le parole: "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera *c*) le parole: "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite con le parole: "una quota pari al 45 per cento";

b) al comma 7 le parole: "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite con le parole: "oltre il limite del 30 per cento";

c) al comma 8, lettera *a*) le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite con le parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione";

d) al comma 10, alla lettera *a*) le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite con le parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera *b*) le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite con le parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera *c*) le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite con le parole: "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

e) al comma 15 le parole: "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite con le parole "essere superiore al 60 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

122.0.31

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.**

1. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "essere superiore al 50 per cento" con le parole: "essere superiore al 60 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "oltre il limite del 50 per cento" con le parole: "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 55 per cento" con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 45 per cento" con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 35 per cento" con le parole: "una quota pari al 45 per cento"; alla lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" con le parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera *b*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" con le parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" con le parole "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta"; alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" con le parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione"; Alla lettera *e* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "almeno il 30 per cento" con le parole: «almeno il 25 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le parole: «almeno il 15 per cento».

122.0.32

FERRO, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.**

1. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "essere superiore al 50 per cento" con le parole: "essere superiore al 60 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "oltre il limite del 50 per cento" con le parole: "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 55 per cento" con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 45 per cento" con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 35 per cento" con le parole: "una quota pari al 45 per cento"; alla lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" con le parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera *b*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" con le parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" con le parole: "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta"; alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" con le parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione"; Alla lettera *e* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "almeno il 30 per cento" con le parole: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" con le parole: "almeno il 15 per cento".».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 200 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.0.33

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 sostituire le parole: "richiesti dal 1° gennaio 2018", con le seguenti: "richiesti dal 1° gennaio 2023".».

122.0.34

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Proroga dei termini in materia di sostegno al settore dei lavori dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1 gennaio 2022".».

122.0.35

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTHEU, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 122-bis.***(Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e disposizioni in materia di sfruttamento di opere cinematografiche)*

1. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incremen-

tato di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.

3. A gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

122.0.36

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Sanatoria domande ammissione provvidenze editoria)

1. All'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 aggiungere il comma:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la approvazione."».

Art. 123**123.1**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire le parole: «60» con «600».

123.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire le parole: «60» con «251/253».

123.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire le parole: «60» con «120».

123.4

BRESSA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero"

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata

tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma."

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante."

2-ter. All'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5."

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni."

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ri-

cavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.".

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

123.5

BRESSA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma."».

123.6

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'ultimo capoverso inserire le seguenti parole: «In relazione al citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole: "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70."».

123.7

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. In relazione al citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".».

123.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Dopo il contino 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 188, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, a 77, il terzo periodo è abrogato.».

123.0.1

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Al fine di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della per-

centuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo I della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.».

123.0.2

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Sostegno allo sviluppo delle consegne a domicilio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche da parte delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici)

1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, apri a euro 25 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

123.0.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Al fine di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno

2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2 11 credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».

123.0.4

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1-6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per l'anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022».

123.0.5

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:***«Art. 123-bis.***(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1-6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per l'anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

123.0.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 123-bis.***(Sostegno allo sviluppo delle consegne a domicilio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche da parte delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

123.0.7

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Misure per l'editoria)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge».

123.0.8

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole 'analogiche o digitali,' sono aggiunte le seguenti: 'nonché sulle pubblicazioni di qualsiasi tipo effettuate su supporti cartacei';

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

'1-*quater*. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ivi comprese le altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2022, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2022 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023''.

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

123.0.9

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Per l'anno 2022, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri di spesa derivanti dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede con le risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

123.0.10

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 123-bis.

(Aliquota IVA ridotta per la stampa su supporti riciclati)

1. Limitatamente agli anni 2022-2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella Tabella A, parte terza, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*), è inserito il seguente:

"127-*vicies*) stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sul

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

123.0.11

CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

123.0.12

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 123-bis.

1. Al fine di sviluppare un dispositivo di *audience empowerment* per i giovani al di sotto dei 25 anni legato alla promozione del settore della creatività culturale del Comune di Roma e della Regione Lazio, è stabilito un contributo di 500 mila euro per gli anni 2022 e 500 mila euro per il 2023 da parte del Ministero della Cultura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 mila euro per l'anno 2022, e a 500 mila euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

123.0.13

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. La dotazione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67 comma 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» con le parole: «485 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro dal 2024».

123.0.14

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. La dotazione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67 comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «485 milioni».

123.0.15

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

1. All'articolo 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma."

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante."

2. All'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8,

9, 10, 11, 12 e 12-*bis*, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5."

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis* o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis*, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni."

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma."

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-*bis*. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

123.0.16

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma."».

Art. 124**124.1**

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*
- c) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

124.2

CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «7 milioni».*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento di studi di fattibilità e di progettazione per l'adeguamento di cui al comma 1-*ter*, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute.

1-*ter*. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della rete 5G, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche nonne e linee guida CEI e loro successive emanazioni.";

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. (*Regime transitorio e abrogazioni*). – 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995.

2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni».

124.3

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il 10 per cento di tale Fondo è annualmente destinato alla rete informatica consolare del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale».

124.4

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"».

«1-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così

come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.»

124.5

MONTANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale in coerenza con l'esigenza di rafforzamento dei servizi digitali del Paese fissati anche dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, implementando il processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della CONSOB a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, il fondo di cui all'articolo 32-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Alle spese effettuate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni vigenti in materia di riduzione delle spese per consumi intermedi. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di cui al primo periodo, fermo restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, fintech e finanza sostenibile.»

Conseguentemente, alla tabella B voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022 – 10.000.000;
2023 – 5.000.000.

124.6

DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

124.7

PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di imporre oneri nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37, che derivino, anche indirettamente, dall'imposta di cui al comma 35"».

124.8

CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"».

«1-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposi-

zioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate».

124.0.1

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn 118 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo comma, pari ad almeno 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000

124.0.2

NOCERINO, FERRARA, AIROLA, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)*

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

124.0.3

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)*

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo

con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

124.0.4

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

124.0.5

ROJC, ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «591,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 492 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

124.0.6

AIMI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 di-

cembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente: all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 593.700.000 per l'aiuto 2022, di 494 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

124.0.7

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 593.700.000 per l'anno 2022, di 494 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

124.0.8

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente: all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 593.700.000 per l'anno 2022, di 494 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

124.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«124-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. 'sharing mobility', es. *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e *monopattini in sharing*),"».

124.0.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«124-bis.***(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)*

1. All'articolo 73-*quinquies* della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole: "350" con "800" e, dopo le parole: "2021" le seguenti parole: "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";
- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

124.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Incremento del Fondo per il voto elettronico)*

1. Al fine di estendere la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sistemi di digitalizzazione ed automatizzazione delle procedure di scrutinio per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la dotazione del fondo di cui al medesimo comma è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

124.0.12

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Incremento del Fondo per il voto elettronico)

1. Al fine di estendere la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sistemi di digitalizzazione ed automatizzazione delle procedure di scrutinio per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la dotazione del fondo di cui al medesimo comma è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

124.0.13

MANCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 498 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

124.0.14

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 124-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2021 e in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

124.0.15

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 124-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo per a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

124.0.16

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Fondo a sostegno dei progetti per l'applicazione delle tecnologie avanzate nel settore dell'industria dell'audiovisivo e dei media digitali)*

1. Al fine di sostenere la digitalizzazione del comparto cine-audiovisivo e dei media digitali per operare in un ambiente digitale multiplatforma, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il finanziamento di progetti di ricerca ed applicativi delle tecnologie digitali alla produzione, distribuzione e tutela dei prodotti media. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato a finanziare progetti di ricerca che presentano soluzioni all'avanguardia, basate sulle tecnologie avanzate nell'ambito dello sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di opere audiovisive e nella fruizione di contenuti multimediali avanzati per potenziare la competitività internazionale delle imprese del settore ed accompagnare il processo di cambiamento tecnologico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i relativi criteri di erogazione dei finanziamenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

124.0.17

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al termine aggiungere il seguente:

«124-bis. Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1».

124.0.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al termine aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Misure per favorire l'innovazione delle sale cinematografiche)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: «strutture agrituristiche» aggiungere le seguenti: «, alle sale cinematografiche e teatrali».

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b*-bis), è aggiunta la seguente:

b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

124.0.19 (testo 2)

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto "Il Perugino" nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, di seguito denominato "Comitato".

3. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci».

Conseguentemente, alla allegata tabella A, rubrica del Mef, ridurre di 1 milioni di euro lo stanziamento per gli anni 2022 e 2023.

124.0.19

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto "Il Perugino" nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, di seguito denominato "Comitato".

3. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci.

5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

124.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'articolo 124, al termine:***«Art. 124-bis.***(Credito d'imposta per le scuole di jazz)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

124.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Al termine, aggiungere il seguente:***«Art. 124-bis.***(Misure per l'editoria)*

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-*quinquies*. Al fine di garantire la completa e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado adottano libri di testo e strumenti didattici per tutte le discipline esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione del presente articolo e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. Al fine di sostenere il passaggio dell'industria editoriale dalle tecnologie della stampa su carta alle tecnologie di pubblicazione digitale e di diffusione per mezzo della rete internet, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato a finanziare progetti e interventi per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali nel settore

della cultura, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica nella digitalizzazione dei processi editoriali.

124.0.22

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 124, al termine:

«Art. 124-bis.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di

spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

124.0.23

MANCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Innovazione tecnologica nel Mezzogiorno)

1. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, già sperimentate nel contesto territoriale specifico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di:

a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;

b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno;

c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *startup* innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati;

d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale;

e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo.

2. Il programma di cui al comma 1 considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità al-

l'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'aerospaziale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

124.0.24

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico)

1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

124.0.25

CORTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Fondo per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità)

1. Al fine di superare il digital divide e far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è istituito il "Fondo per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità", destinato a incentivare l'installazione, il miglioramento, il

rinforzo di reti ed infrastrutture di comunicazioni elettroniche ad alta velocità nelle zone ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile attraverso il riconoscimento di un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, a favore delle imprese fornitrici di reti, servizi ed infrastrutture di comunicazioni elettroniche che presentano al Ministero dello Sviluppo economico un programma per l'installazione, il miglioramento, il rinforzo di dette infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità in zone soggette a *digital divide*.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo tenuto conto di quanto stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. Sono ammessi al Fondo gli interventi di installazione e rinforzo di reti di comunicazione elettroniche multi-operatore quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, infrastrutture per sistemi DAS (*Distributed Antenna System*) e *Small Cells*.

4. Sono ammessi al Fondo gli interventi infrastrutturali di cui al comma 3, per i quali ricorrano, anche alternativamente le seguenti condizioni: *a)* le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; *b)* siano interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di banda ultra-larga, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultra-larga con caratteristiche di rete, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo.

5. Sono altresì ammessi al Fondo, anche non in zone non soggette a fallimento di mercato, gli interventi di installazione, rinforzo, adeguamento di impianti di telecomunicazione per la copertura in banda ultra-larga in zone di ricostruzione post terremoto o altra calamità naturale o soggette ad eventi atmosferici eccezionali.

6. Al fine di tutelare la conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale sono altresì ammessi al Fondo gli interventi di installazione, rinforzo, adeguamento di impianti di telecomunicazione per la copertura in banda ultra-larga di dimensioni ridotte e comunque di basso impatto visivo, in centri storici, borghi cittadini, zone turistiche.

7. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce, entro il 31 dicembre 2022, le risorse tra le imprese che hanno presentato un programma per gli interventi di cui ai commi 3, 5 e 6. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e

la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

124.0.26

MANCA

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento bonus tv e decoder)

1. Al fine di dare continuità e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le medesime, sono incrementate, per l'anno 2022, di 50 milioni di euro, che costituisce altresì limite di spesa.

2. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 1, come integrate dal medesimo comma, continuano ad applicarsi, ove compatibili e non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo *standard* DVBT-2 e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Per gli acquisti effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi, indipendentemente dal valore dell'Indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE), a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, incluse le persone fisiche, ugualmente residenti, che al 31 dicembre 2021 risultino di età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento del servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione della presente disposizione.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022».

124.0.27

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Norme in favore dell'industria innovativa)

1. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

"13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole '1 milione' sono sostituite dalle parole '2 milioni'";

«13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole 'cloud computing' inserire le seguenti 'nonchè ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)«'».

124.0.28

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:***«Art. 124-bis.***(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)*

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma I possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023».

124.0.29

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Sostegno alla ricerca in ambito internazionalistico)

1. All'articolo 23-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro t milione annuo a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.778.000 per l'anno 2022 e di 499.778.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

124.0.30

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Istituzione del Sistema Informativo Veicolare Unico – SIVU)

1. Al fine di interconnettere le banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei veicoli immatricolati e delle patenti di guida sui quali esistono provvedimenti amministrativi e di convergere le relative informazioni in un unico strumento di gestione e condivisione dei dati è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Sistema Informativo Veicolare Unico (SIVU). A tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SIVU, nonché le regole per il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

124.0.31

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il software per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

124.0.32

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Ulteriori misure Expo SPA)*

1. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "degli anni 2018, 2019, 2020", sono aggiunte le seguenti "2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

124.0.33

GASPARRI

*Dopo l'articolo 124, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.**

(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 4 comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7: le parole "dall'anno 2009 all'anno 2011" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2022 all'anno 2024".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

124.0.34

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

124.0.35

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 124, al termine:

«Art. 124-bis.

Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola: "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo la parola: "commi 2-*bis* e 3," inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

17. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

124.0.36

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 124-bis.***(Istituzione del Fondo per la digitalizzazione dei dati riferiti alle opere pubbliche)*

1. Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione dei dati riferiti alle opere pubbliche o all'esecuzione di lavori pubblici di competenza degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti locali per la predisposizione di progetti utili alla collettività volti alla formazione, in materia di ricerca e digitalizzazione dei progetti strutturali delle opere pubbliche previste dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con particolare riferimento alle opere rientranti nelle sezioni di cui al comma t, lettere a) e i) del predetto articolo 13.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma t, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 125**125.1**

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, le parole: «Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo», sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal-

l'Agenda ONU 2030 e rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo,».

125.2

DI PIAZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;».

b) *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Il Fondo è destinato a finanziare interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

b-ter) con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo del fondo di cui alla lettera b-bis).»

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: 1. Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 99 milioni di euro per l'anno 2022, 99 milioni di euro per l'anno 2023, 149 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

125.3

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2022, di euro 210 milioni per l'anno 2023, di euro 260 milioni per l'anno 2024, di euro 310 milioni per l'anno 2025, di euro 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 489 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

125.4

GARAVINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;» con le seguenti: «299 milioni per l'anno 2022, di euro 399 milioni per l'anno 2023, di euro 449 milioni per l'anno 2024, di euro 499 milioni per l'anno 2025 e di euro 549 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;»

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

125.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» inserire le seguenti: «Tali incrementi sono destinati prioritariamente ad

iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, con particolare riferimento ai soggetti di cui all'articolo 26 della stessa legge».

125.6

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» inserire le seguenti: «. Tali incrementi sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, con particolare riferimento ai soggetti di cui all'articolo 26 della stessa legge».

125.7

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

«1-bis) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale";

1-ter) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4, " sono soppresse;

1-quater) all'articolo 12, comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

1-quinquies) all'articolo 13, comma 1, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse».

125.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

«1-bis) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale";

1-ter) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4, " sono soppresse;

1-quater) all'articolo 12, comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite da: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

1-*quinquies*) all'articolo 13, comma 1, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse».

125.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

«1-*bis*) L'articolo 15 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) è sostituito come segue:

"Art. 15 – (*Coordinamento e coerenza delle politiche*) – 1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo è affidato al Consiglio dei Ministri che esamina e approva il documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 verificando la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.

2. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo, delle risorse già stanziare a tale fine e degli impegni internazionali assunti in materia di CPS".

1-*ter*) all'articolo 11, comma 1, le parole: "Comitato di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti "Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15";

1-*quater*) all'articolo 12, comma 1, le parole: "e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15," sono soppresse.

1-*quater*) all'articolo 12, comma 3, le parole ", successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15," sono soppresse.

1-*quinquies*) all'articolo 12, comma 4, le parole: ", previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge," sono soppresse».

125.10

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento delle attività di cui all'articolo 4, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è affidato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)."

1-ter) all'articolo 15, i commi 2, 5, 6, 7, 8 sono soppressi; ai commi 3, 4, 9, 10 l'acronimo CICS è sostituito da CIPESS; al comma 9 prima delle parole: "Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: "Per le materie di propria competenza".

1-quater) all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il primo capoverso e aggiunto il seguente: "Alla riunioni in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, partecipano anche i ministri dell'interno, della difesa, della salute e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo cui il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni; a tale riunione partecipano inoltre il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui alla stessa legge".

1-quinquies) In ogni altra disposizione vigente qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e all'acronimo CICS deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e all'acronimo CIPESS».

125.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento delle attività di cui all'articolo 4, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è affidato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

1-ter) all'articolo 15, i commi 2, 5, 6, 7, 8 sono soppressi; ai commi 3, 4, 9, 10 l'acronimo CICS è sostituito da CIPESS; al comma 9 prima

delle parole: "Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: "Per le materie di propria competenza".

1-*quater*) all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il primo capoverso e aggiunto il seguente: "Alla riunioni in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, partecipano anche i ministri dell'interno, della difesa, della salute e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo cui il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni; a tale riunione partecipano inoltre il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui alla stessa legge";

1-*quinqüies*) In ogni altra disposizione vigente qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e all'acronimo CICS deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e all'acronimo CIPESS».

125.12

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: "procedura di selezione con evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "con valutazione curriculare comparativa", e dopo le parole: "comprovata qualificazione professionale" sono aggiunte le parole: "e manageriale";

1- ter) Al decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) la commissione, per il tramite del vice Ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi, scelti sulla base della valutazione curriculare e della documentazione presentata";

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi alla valutazione e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI"».

125.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: "procedura di selezione con evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "con valutazione curriculare comparativa", e dopo le parole: "comprovata qualificazione professionale" sono aggiunte le parole: "e manageriale";

1-ter) Al decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) la commissione, per il tramite del vice Ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi, scelti sulla base della valutazione curriculare e della documentazione presentata";

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi alla valutazione e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI».

125.14

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Alla lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) all'articolo 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono comunque esclusi dai progetti di cooperazione quelli attuati da o con il supporto di organizzazioni terroristiche o che abbiano parte della dirigenza in comune con organizzazioni terroristiche"».

125.15

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Alla lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono comunque esclusi dai progetti di cooperazione quelli attuati da o con il supporto di organizzazioni terroristiche o che abbiano parte della dirigenza in comune con organizzazioni terroristiche"».

125.16

NUGNES, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«c-bis.) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: » in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77»;

2) il comma 768 è abrogato».

125.17

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

125.18

DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dota-

zione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e di 300 dal 2024 il Fondo di cui all'articolo 1, cominci 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

125.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 e 500 milioni annui a decorrere dal 2031».

125.20

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1, è inseriti il seguente:

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle

sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana».

125.21

GARAVINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: » in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77»;

b) il comma 768 è abrogato.

1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

125.22

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA

Art. 125

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il potenziamento della promozione all'estero del sistema italiano della formazione superiore.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

125.23 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI, ROJC, ZANDA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

1-ter. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194».

125.23

GIACOBBE, ALFIERI, ROJC, ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

125.24

DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato.».

125.25

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-ter. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste all'arti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, per le finalità di cui al comma 923 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 50 unità di personale di area terza, Area della Promozione Culturale, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di personale risultato idoneo ed inserito nelle graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma».

125.26

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-quater. Le risorse per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale – come anche previsto dalla Legge 125/2014 – e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l'empowerment di genere sono incrementati per un valore di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al netto delle c.d. spese per "In Donor Refugee Costs" (Risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri).».

125.0.1

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 125-bis.***(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.».

125.0.2

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

All'art. 5, comma 1 del D.Igs 12 aprile n. 197 (attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) è aggiunta la lettera c):

"c) la documentazione prevista nella lettera b) del comma 1, può essere sostituita con autodichiarazione del cittadino comunitario, candidato alla competizione elettorale, con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate a mente dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000.

In caso di elezione del cittadino comunitario, quest'ultimo, a pena di decadenza dall'Ufficio, dovrà, entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali, produrre il certificato di cui alla lettera b)».

125.0.3

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole: "in un apposito fondo, da istituire nel programma 'Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza' della missione 'Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche' del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge il agosto 2014, n.125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,

comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato.».

125.0.4

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali)

1. Al fine di garantire l'operatività e la realizzazione degli impegni che l'Italia ha assunto nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i contributi riconosciuti al Milan Center for Food Law and Policy ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rendicontati negli anni 2018, 2019, 2020, e non impiegati a causa dei rinvii e delle riprogrammazioni delle attività, connesse alle limitazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i contributi relativi agli anni 2021 e 2022, possono essere impegnate sino al 31.12.2022 e rendicontate entro il 31.12. 2023.».

125.0.5

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. All'art 119 del decreto legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-bis) dalle imprese turistico ricettive"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, 366 milioni di euro per l'anno 2023, 888 milioni di euro per l'anno 2024, 831 milioni di euro per l'anno 2025, 798 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

125.0.6

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

125.0.7

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respi-

ratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 126

126.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 126-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla

data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui

al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

126.0.2

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

(Assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 74, comma 4-bis, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

Art. 128

128.1

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 128, comma 1, capoverso: «Art. 620-bis. (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operative)», dopo le parole: «fondo per finanziare» aggiungere le seguenti: «l'adeguamento di basi ed infrastrutture, nonché»; sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «13 milioni di euro»; sostituire le parole: «6 milioni di euro» con le seguenti: «16 milioni di euro».

Conseguentemente sostituire le rubriche con la seguente: «(Fondo per l'adeguamento di basi ed infrastrutture, nonché per gli assetti ad alta e altissima prontezza operative)».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

128.0.1

DONNO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

128.0.2

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 128-bis.

(Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze speciali)

1. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 è aggiunto il seguente:

"Art. 620-bis.

(Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze speciali)

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare il potenziamento e l'ammodernamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze speciali. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante la riduzione per ciascun anno di 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1».

128.0.3

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

128.0.4

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Potenziamento della sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici)

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 75-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

128.0.5

DONNO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di potenziamento dello strumento militare della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari)

1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "e 8 milioni di euro per l'anno 2022,".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 129

129.1

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

alle parole: «in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan», anteporre la parola: «anche» la cifra: «2.000» è sostituita con la seguente: «4.500»;

la cifra: «29.981.100» è sostituita con la seguente: «86.322.135».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 56.341.035 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

129.2

AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» con le seguenti: «provenienti dall’Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti».

129.3

FERRARI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «2.000 posti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 posti» e le parole: «29.981.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74.952.750 euro»;*

b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai relativi oneri, pari a 74.952.750 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 194».*

129.0.1

FERRARI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

(Interventi straordinari finalizzati ad accelerare la conclusione delle procedure di emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui all’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 della medesima disposizione, in corso di efficacia alla data del 31 dicembre 2021:

a) fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 2.800.000 euro per l’anno 2022, per le esigenze connesse alle attività di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;

b) fino al 30 giugno 2022, nel limite massimo di spesa, per l'anno 2022, di 8.250.000 euro, per le esigenze connesse alle attività di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di agevolare le attività di notificazione dei provvedimenti di rifiuto del permesso di soggiorno o di eventuale rimpatrio dello straniero, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare i servizi di mediazione culturale di cui all'articolo 103, comma 25, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di efficacia alla data del 31 dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa, per l'anno 2022, di 4.000.000 euro.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 13.069.500 euro, per l'anno 2022, per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 2.800.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), istituito con Regolamento (UE) 516/2014 del 16 aprile 2014, cofinanziato dall'Unione europea, per il periodo di programmazione 2014 – 2020.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) e dai commi 2 e 3, pari a 25.319.500 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

129.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

(Interventi per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)

Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sostituire il primo periodo con il seguente: 'Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 e ad integrazione delle risorse già stanziare e riconosciute nel quadriennio dai 2009 al 2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 75 milioni di euro annui per l'anno 2022 e per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600» con «525» e «500» con «425».

129.0.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 129-bis.

(Istituzione del Fondo per i connazionali vittime di reati violenti all'estero)

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza legale ai connazionali che siano vittime di reati intenzionali violenti fuori dai confini nazionali e in condizioni di difficoltà economiche, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per i connazionali vittime di reati violenti all'estero, con una dotazione annua di 2 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla vittima è assegnato un congruo contributo finanziario che garantisce una adeguata assistenza legale. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, il contributo è assegnato ai familiari o ai congiunti che agiscono in giudizio in favore della vittima. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defunte le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19».

129.0.4

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, articolo 7, al comma 2, sono in fine aggiunte le seguenti parole: "nonché la dichiarazione che

l'immobile possiede la conformità dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità abitativa².

2. Al fine di consentire adeguati controlli da parte dell'amministrazione comunale tesi a verificare il rispetto delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 7, come modificato dal presente articolo, è riconosciuto un contributo ai comuni di complessivi 3 milioni di euro per incrementare l'organico della Polizia Locale. Il contributo è ripartito fra i Comuni sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2021.

3. Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni" con le seguenti: "597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni"».

Art. 130

130.0.1

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194».

130.0.2

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Al fine di provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

130.0.3

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma I si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

130.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

130.0.5

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

130.0.6

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Designazione dell'Ufficio unico di collegamento ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 756/2008 e (UE) n. 305/2011)

1. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 756/2008 e (UE) n. 305/2011, il Ministero dello sviluppo economico è designato quale Ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, per lo svolgimento delle funzioni demandate all'Ufficio unico di collegamento ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, ad avvalersi nel 2022 di un contingente fino a dieci unità di personale in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente dai Ministeri competenti per materia e dalle Autorità di vigilanza del mercato designate per i rispettivi settori, nonché dall'Autorità incaricata del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.».

130.0.7

ROMEIO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 130-bis.***(Diritti di regia ai sensi della legge 24 dicembre 1985 n. 808)*

4. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se il relativo contratto di vendita è stato concluso nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi di cui al primo comma, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

6. 11 Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

130.0.8

GARAVINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 130-bis.***(Interventi a favore delle minoranze italiane all'estero)*

1. Al fine di proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nei paesi dell'ex Jugoslavia di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Al fine di tutelare le tradizioni storiche, culturali e linguistiche della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

130.0.9

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

1. Il Fondo di cui all'art. 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.»

130.0.10

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure a sostegno degli italiani all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

d) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

2. Al comma 429, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "nella misura del 30%" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50%".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e a 1 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

130.0.11

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Contributo per la promozione dell'Italia nel Mondo)

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero a seguito alla luce della perdurante crisi epidemiologica da COVID-19 i fondi destinati all'assistenza degli italiani all'estero in condizione di disagio economico e sociale e alle piccole imprese gestite dai connazionali sono incrementati di due milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

130.0.12

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure di snellimento in materia di missioni internazionali di pace)

1. L'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è così sostituito:

"Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche"».

130.0.13

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali)

1. All'articolo 538-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche"».

130.0.14

VATTUONE, CANDURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della difesa.».

Art. 131**131.1**

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» con le seguenti: «con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

131.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023» con le

seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2027».

131.3

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti*: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta».

131.4

DI GIROLAMO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del parco autobus del trasporto pubblico locale», *sono inserite le seguenti*: «e di quelli adibiti a servizio con conducente».

131.5

MANCA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parco autobus del trasporto pubblico locale» *inserire le seguenti*: «con autobus elettrici».

131.6

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo le parole: «linee ferroviarie non elettrificate», *aggiungere le seguenti*: «, adeguamento, potenziamento e manutenzione delle linee ferroviarie a scartamento ridotto;».

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

131.7

CIOFFI, GALLICCHIO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche» inserire le seguenti: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni.».

131.8

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» sono inserite le seguenti: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni.».

131.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» sono inserite le seguenti: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni.».

131.10

MARGIOTTA

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti parole: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni.».

131.11

MAGORNO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» sono inserite le seguenti parole: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni.».

131.12

DAMIANI

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti: «alla realizzazione e all’ammodernamento delle autostazioni,».

131.13

VANIN, MAIORINO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti: «alla promozione dei progetti di pedibus e ciclibus per l’accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici,».

131.14

VONO

Al comma 1, dopo le parole: «allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro» inserire le seguenti: «all’aggiornamento del progetto definitivo di attraversamento stabile dello Stretto di Messina e delle connessioni a terra e il loro impatto urbanistico, territoriale e ambientale».

131.15 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto» con le seguenti: «per l’alimentazione di autovetture, autobus, autocarri, navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell’arco del ciclo di vita tramite l’adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.».

131.15

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «carburanti alternativi per l'alimentazione di» inserire le seguenti: «autovetture, autobus, autocarri.».

131.16

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI

Al comma 1, dopo le parole: «carburanti alternativi per l'alimentazione di» inserire le seguenti: «autovetture, autobus, autocarri.».

131.17

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «carburanti alternativi per l'alimentazione di» inserire le seguenti: «autovetture, autobus, autocarri.».

131.18

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la parola: «aerei» sono inserite le seguenti: «, e all'installazione di batterie per l'alimentazione delle navi».

131.19

LUPO, FEDE, CIOFFI, GALLICCHIO, PRESUTTO, GIUSEPPE PISANI, GAUDIANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» con le seguenti: «e al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali e dei mezzi adibiti all'autotrasporto».

131.20

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Al comma 1, al secondo periodo, le parole: «e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» sono sostituite dalle seguenti: «e al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali e dei mezzi adibiti all'autotrasporto».

131.21

PITTELLA

Al comma 1, al secondo periodo, le parole: «e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» sono sostituite dalle seguenti: «e al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali e dei mezzi adibiti all'autotrasporto».

131.22

CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per conto di terzi e in conto proprio».

131.23

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole «mezzi adibiti all'autotrasporto» aggiungere le seguenti: «per conto di terzi e in conto proprio».

131.24

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole «mezzi adibiti all'autotrasporto.» inserire il seguente periodo: «Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.».

131.25

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI

Al comma 1, dopo le parole: «mezzi adibiti all'autotrasporto.» inserire le seguenti: «Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.»

131.26

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «mezzi adibiti all'autotrasporto.» inserire le seguenti: «Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.»

131.27

PAROLI, DAMIANI

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «I criteri di riparto del Fondo devono considerare inoltre, la realizzazione di impianti di rifornimento d'idrogeno sia a 350bar che a 700bar per il trasporto stradale lungo le autostrade italiane e la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica.»

131.28

GARRUTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022" e le parole: "fino ad un massimo di 3.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 5.000 euro";

b) dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta in fine la seguente:

"*b-ter*) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli della categoria internazionale L, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 2.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.";

1-ter. All'articolo *74-bis* comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "della lettera *b-bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere *b-bis*) e *b-ter*)".

1-quater. I contributi previsti dalle disposizioni delle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

1-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo *74-bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

131.29 (testo 2)

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-bis*) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b-ter*) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli della categoria internazionale L, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 2.000, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per

l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione."

1-ter. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "della lettera *b-bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere *b-bis*) e *b-ter*)".

1-quater. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 582 milioni di euro per l'anno 2022, di 488 milioni di euro per l'anno 2023, di 488 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

131.29

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 588 milioni di euro per l'anno

2022, di 488 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

131.30

VACCARO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2022, 2023 e 2024 installano su autoveicoli di categoria Mi di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento euro qualora, per l'anno di riferimento, abbiano una attestazione ISEE pari od inferiore ad euro 30.000,00.

1-ter. Il contributo di cui al comma i è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo sostenuto per l'acquisto e la installazione dell'impianto.

1-quater. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo di cui al comma i che costituisce credito di imposta sui redditi da lavoro dipendente per le persone fisiche, per quelle giuridiche è possibile recuperare il contributo di cui al comma i dall'imposta sul valore aggiunto anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

1-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma i, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la documentazione che deve essere trasmessa dall'installatore o costruttore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura.

1-sexies. La documentazione di cui al comma precedente riguarda:

- a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

1-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni previste dai precedenti commi.

1-octies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e i, 5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede con le risorse del fondo istituito di cui al comma 1».

131.31

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità, alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole «con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034» con le seguenti «con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 210 milioni di euro per l'anno 2029, 310 milioni di euro per l'anno 2030 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 e 500 milioni a decorrere dal 2035».

131.32

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere i seguenti commi:

«2. Una quota pari a 20 Milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1 è destinato a supportare i Comuni nelle attività di management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiorna-

mento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021. Una parte di risorse nella misura del 5% rimane in capo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, alla creazione di una rete di mobility manager, al supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istituzionale.

3. Le risorse del fondo di cui all'art. 51 comma 9 della legge 23 luglio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2021 confluiscono nel fondo di cui al comma 2 e possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari nel 2022.

4. All'art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite da "entro il 31 dicembre 2022"».

131.33

MANCA, PARRINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere i Comuni nelle attività di management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 maggio 2021, n. 179. Una parte di risorse nella misura del 5 per cento rimane in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, alla creazione di una rete di Mobility manager, al supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istituzionale.

1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nel 2021 confluiscono nel fondo di cui al comma 1-bis del presente articolo e possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari nel 2022.

1-quater. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

131.34

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 131, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

131.35

DE SIANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma

«2. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Conseguentemente il fondo di cui al precedente comma I è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

131.36

STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

131.37

COLTORTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

"75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare, ove non sia esplicitamente precluso, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, su strade urbana con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e sia consentita la circolazione dei velocipedi in carreggiata, ovvero su

strada extraurbana esclusivamente ove sia ammessa la circolazione dei velocipedi in sede loro riservata."».

131.38

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana SpA, considera prioritariamente il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze.».

131.39

COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle ciclovie turistiche il decreto di cui al precedente comma identifica il soggetto attuatore delle stesse sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

131.40

PRESUTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "enti senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi,"».

131.41

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'art. 131, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (c.d. "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50% dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 131 con la seguente: Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni nonché misure in materia di investimenti per il Nuovo green deal europeo.

131.42 (testo 2)

GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, i soggetti che realizzano i predetti interventi, anche su impianti già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1-ter. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al Pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, aventi la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40% dell'energia da fonti rinnovabili, di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di pre-

visione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

1-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma *1-ter*. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

1-quinquies. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022, 440 milioni di euro per l'anno 2023, 435 milioni di euro per l'anno 2024, 430 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

131.42

GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*1-bis.* Al fine di favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, i soggetti che realizzano i predetti interventi, anche su impianti già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

131.43

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al del decreto interministeriale 2 marzo 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "di gas naturale" sono inserite le seguenti: "o che utilizzi il gas naturale per la produzione di energia elettrica destinata all'autotrazione";

b) all'articolo 6, al comma 11, dopo le parole: "distribuzione di gas naturale" sono inserite le seguenti: "o che utilizzino il gas naturale per la produzione di energia elettrica per l'autotrazione"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

131.0.1

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno)

1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel 2020, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.

2. Le finalità di cui al precedente comma, sono destinate rispettivamente:

a) alla realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;

b) al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte da diesel, all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

3. Per una fase pilota di sei anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali: trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, del sistema elettrico nazionale.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.2

GARAVINI, CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'"Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale", istituito nella città di Venezia con Legge regionale n. 2008/1, di seguito denominato "Osservatorio", per gli anni 2022, 2023 e 2024 è costituito sperimentalmente anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l’Autorità per la Laguna di Venezia di cui all’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo – Mar Nero, in collaborazione con l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all’articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell’Osservatorio;

d) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale di cui all’articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

e) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Il funzionamento dell’Osservatorio è definito, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 7, con apposito decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito l’Osservatorio già istituito di cui al comma 1.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 194».

131.0.3

CONZATTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo con stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del

coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.4

COLLINA

Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure incentivanti all'acquisto di veicoli a basse emissioni – Ecobonus)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui a questo comma.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

11. L'imposta di cui al comma 10 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

12. L'imposta di cui al comma 10 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

13. L'imposta di cui al comma 10 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

14. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1 e dell'imposta di cui al comma 10 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

15. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progressivo processo di decarbonizzazione del parco automobilistico nazionale, per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si prevede di finanziare il Fondo Ecobonus secondo la seguente ripartizione:

Anno	Euro
2022	XYZ
2023	XYZ
2024	XYZ

Art. 131-ter.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 speciali ed N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 – 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 – 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 – 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

131.0.5

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 131-bis.

(Misure incentivanti all'acquisto di veicoli a basse emissioni– Ecobonus)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro O a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro O a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui a questo comma.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

11. L'imposta di cui al comma 10 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

12. L'imposta di cui al comma 10 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

13. L'imposta di cui al comma 10 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

14. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1 e dell'imposta di cui al comma 10 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

15. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progressivo processo di decarbonizzazione del parco automobilistico nazionale, per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si prevede di finanziare il Fondo Ecobonus secondo la seguente ripartizione:

Anno	Euro
2022	120 ,mln
2023	180 mln
2024	250 mln

Art. 131-ter.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 speciali ed N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 – 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 – 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 – 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo presente articolo si prevede di finanziare il fondo Ecobonus secondo la seguente ripartizione:

Anno	Euro
2022	90 mln
2023	140 mln
2024	230 mln

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei presenti articoli, valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni per l'anno 2023 e 480 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.6

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli MI a basse emissioni)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale, a chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, ed immatricula in Italia un veicolo di categoria Mi nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/lcm), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

2. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al comma i è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia

un veicolo di categoria Mi nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

12. L'imposta di cui al comma n è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria Mi già immatricolato in un altro Stato.

13. L'imposta di cui al comma 11 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

14. L'imposta di cui al comma 11 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

15. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma i e dell'imposta di cui al comma 11 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

16. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.7

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli M1 a basse emissioni)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale, a chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, ed immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

2. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere in-

testato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al comma i è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Mi nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

13. L'imposta di cui al comma n non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

14. L'imposta di cui al comma n è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

15. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma i e dell'imposta di cui al comma n è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

16. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2022 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.8

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure incentivanti all'acquisto di veicoli a basse emissioni – Ecobonus)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della

casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro O a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro O a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui a questo comma.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demo-

lizzazione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite

i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/lcm, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

11. L'imposta di cui al comma 10 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria MI già immatricolato in un altro Stato.

12. L'imposta di cui al comma 10 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II parte A punto 5 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007

13. L'imposta di cui al comma 10 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

14. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1 e dell'imposta di cui al comma 10 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

15. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progressivo processo di decarbonizzazione del parco automobilistico nazionale, per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si prevede a rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

16. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.9

MANCA, MISIANI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in

caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	
0-20	
<i>con rottamazione</i>	€ 7.000
<i>senza rottamazione</i>	€ 4.500
21-60	
<i>con rottamazione</i>	€ 3.500
<i>senza rottamazione</i>	€ 2.000

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra	BEV e FCEV	Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)	Altre Alimentazioni
<i>0-1,999 ton</i>			
<i>con rottamazione</i>	€ 4.000	€ 1.800	€ 1.500
<i>senza rottamazione</i>	€ 3.200		
<i>2-3,299 ton</i>			
<i>con rottamazione</i>	€ 5.600	€ 2.500	€ 2.000

<i>senza rottama- zione</i>	€ 4.800		
<i>3,3-3,5 ton</i>			
<i>con rottama- zione</i>	€ 8.000	€ 3.500	€ 3.000
<i>senza rottama- zione</i>	€ 6.400		

4. Nei caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi precedenti sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria, deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi successivi a tale intestazione, pena revoca del contributo.

7. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

8. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

10. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

11. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale

credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

12. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

13. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dei 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

14. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da 1 a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

a) 800 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂;

b) 100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂;

c) 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

16. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, la ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari 950 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

131.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)*

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO₂ g/km

0-20

con rottamazione e 7.000

senza rottamazione e 4.500

21-60

con rottamazione e 3.500

senza rottamazione e 2.000

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria NI nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una

classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra BEV e FCEV Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)

Altre Alimentazioni

0 – 1,999 ton

con rottamazione e 4.000 e 1.800 e 1.500

senza rottamazione e 3.200

2 – 3,299 ton

con rottamazione e 5.600 e 2.500 e 2.000

senza rottamazione e 4.800

3,3 – 3,5 ton

con rottamazione e 8.000 e 3.500 e 3.000

senza rottamazione e 6.400

4. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi precedenti sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria, deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi successivi a tale intestazione, pena revoca del contributo.

7. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

8. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il

tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

10. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

11. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

12. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

13. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

14. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da I a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

a) 800 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂;

b) 100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂;

c) 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria Ni nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

16. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, la ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari 950 milioni di euro annui per l'anno 2022 si prov-

vede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.11

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂)

1. Al fine di supportare il rinnovo del parco auto circolante nazionale in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, a chi acquista, anche in locazione finanziaria dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	6.000	5.500	5.000
21-60	2.500	2.000	1.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	4.000	3.500	3.000
21-60	1.500	1.000	500

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere in-

testato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo I comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

131.0.12

VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂)

1. Al fine di supportare il rinnovo del parco auto circolante nazionale in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, a chi acquista, anche in locazione finanziaria dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ glkm), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	6.000	5.500	5.000
21-60	2.500	2.000	1.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ glkm), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	4.000	3.500	3.000
21-60	1.500	1.000	500

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.13

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂)*

1. Al fine di supportare il rinnovo del parco auto circolante nazionale in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, a chi acquista, anche in locazione finanziaria dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	6.000	5.500	5.000
21-60	2.500	2.000	1.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	4.000	3.500	3.000
21-60	1.500	1.000	500

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza di conferma della prenotazione del contributo nell'apposita piattaforma informatica, il quale è esteso a trecentosessanta giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.14

FERRAZZI, STEFANO, COLLINA, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂)*

1. Al fine di supportare il rinnovo del parco auto circolante nazionale in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, a chi acquista, anche in locazione finanziaria dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) A condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	6.000	5.500	5.000
21-60	2.500	2.000	1.500

b) In assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	4.000	3.500	3.000
21-60	1.500	1.000	500

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza di conferma della prenotazione del contributo nell'apposita piattaforma informatica, il quale è esteso a trecentosessanta giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di

490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

131.0.15

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a

uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4 Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, nella misura di 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 495 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

131.0.16

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria Ni nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria Mi nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma i è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

lo. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma r, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 31 dicembre 2018, n.145, è incrementato in misura pari a 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.17

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma I corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo I comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

131.0.18

VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali NI e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria NI nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad

uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.19

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 e N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 – 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 – 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 – 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma i del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma i del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

131.0.20

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 speciali ed N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 – 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 – 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 – 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo presente articolo si prevede di finanziare il Fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

131.0.21

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 e N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

131.0.22

SALVINI, CAMPARI, CORTI, MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 37, 5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 37,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.23

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 175 in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) dopo le parole: "50.000 euro IVA esclusa", sono aggiunte le seguenti: ", di cui sia proprietario per almeno ventiquattro mesi,";

3) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-10	8.000

4) la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro e secondo l'importo di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-10	2.000

b) al comma 1039, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 1041, le parole: "dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "dotazione di 400 milioni di euro per il 2022";

d) il comma 1042-*bis* è sostituito con il seguente: "1042-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-190	1.100
191-210	1.600
211-240	2.000
241-290	3.500
Superiore a 290	10.000

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

131.0.24

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) le parole: "50.000 euro IVA esclusa" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro IVA esclusa, di cui sia proprietario per almeno ventiquattro mesi,";

3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000

4) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro e secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	3.000

b) al comma 1039, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 1041, le parole: "dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 300 milioni di euro per il 2022";

d) il comma 1042-*bis* è sostituito dal seguente:

"1042-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-190	750
191-210	1.500
211-240	2.000
241-290	3.500
Superiore a 290	7.000

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.25

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contributi alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica e per abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 78, ovunque ricorrano, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

c) dopo il comma 78-*ter*, è inserito il seguente:

"78-*quater*. Agli stessi soggetti di cui al comma 78 è concesso un contributo pari al 20% per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale, cumulabile con altri contributi statali, regionali e comunali fino al massimo del 100% dell'importo speso.".

2. All'onere derivante dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a quello derivante dal comma 1, lettera *c)*, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.26

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di contributi alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77, sostituire le parole: "per l'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 78, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "per l'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2022";

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.27

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano)

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un vei-

colo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo articolo 28, della legge n. 196 del 2009».

131.0.28

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano)

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compreso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della

demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo I, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge n. 196 del 2009».

131.0.29

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,

ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.30

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/biometano compresso (CNG), è riconosciuto un contributo di euro 2.000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applica-

zione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

131.0.31

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano)

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria MI o N1 alimentati a gas naturale/biometano compreso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge n. 196 del 2009».

131.0.32

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Misure di promozione della conversione a gas dei veicoli usati)*

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto legge 25 maggio 2021, n° 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti e di sostenere lo sviluppo dei carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3 bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3 ter rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3-*quinquies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 3 ter, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui al successivo articolo 194. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

131.0.33

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure di promozione della conversione a gas dei veicoli usati)

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto legge 25 maggio 2021, n° 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti e di sostenere lo sviluppo dei carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3 bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3-*ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute,

anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 3 ter, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui al successivo articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.34

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure di promozione della conversione a gas dei veicoli usati)

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis.* Al fine di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti e di sostenere lo sviluppo dei carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non

inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-ter. Il contributo di cui al precedente comma *3-bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-quater. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma *3-ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma *3-ter*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

c) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

d) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.35

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1 °gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria MI e fasce emissive 0– 20 e 21– 60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.36

FERRAZZI, STEFANO, COLLINA, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)*

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0-20 e 21-60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.37

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)*

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0-20 e 21-60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.38

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022-2024, la percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto inerente le autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate e immatricolate in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, è aumentata al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 20 per chilometro (g/km di CO₂), all'80 per cento per le fasce di veicoli da 21 a 60 g/km, al 70 per cento per le fasce di veicoli da 61 a 90 g/km, e al 60 per cento per le fasce di veicoli aziendali da 91 a 110 g/km.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, per le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento ed i previsti limiti di rilevanza fiscale del costo di acquisizione e dei costi di locazione e noleggio sono aumentati secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO₂ g/km / Limiti di rilevanza fiscale costo di acquisizione / Limiti di rilevanza fiscale costo locazione e noleggio

0-20. / Euro 52.000. / Euro 11.500

21-60. / Euro 41.600. / Euro 9.200

61-90. / Euro 36.400. / Euro 8.050

91-110. / Euro 31.200. / Euro 6.900

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 312 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194».

131.0.39

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022-2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

131.0.40

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolari di partita IVA)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella mi-

sura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito seconda la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO2 g/km / Percentuale del credito d'imposta
0-20 / 50%
21-90 / 30%
91-110 / 10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 181 milioni di euro per l'anno 2022, 259 milioni di euro per l'anno 2023 e 369 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

131.0.41

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma i è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.42

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto ovvero il noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 131 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131».

131.0.43

DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.44

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.45

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 della presente legge.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 10 milioni di euro per ranno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.46

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma I è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.47

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.48

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.49

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammmodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

131.0.50

RUSPANDINI, MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.**

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.51

MARGIOTTA, MANCA

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

131.0.52

MARGIOTTA, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.**

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.

2. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 7 le parole: "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.53

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.131-bis.***(Disposizioni in materia di investimenti nel trasporto pubblico locale)*

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.54

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure in favore degli operatori di trasporto pubblico locale)

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva

dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.55

FERRERO, BERGESIO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.56

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Disposizioni in materia di investimenti nel trasporto pubblico locale)*

1. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

131.0.57

ASTORRE, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 131-bis.**

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

131.0.58

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

131.0.59

CIOFFI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento Fondo nazionale trasporti)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

131.0.60

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale Trasporti)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di

250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

131.0.61

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento Fondo nazionale trasporti e indicizzazione)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è collegato all'indice inflattivo programmato di settore».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

131.0.62

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al comma 7, articolo 200, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.63

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure in materia di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile)

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.64

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

1. Al fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquatico nella città di

Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della Città antica, a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziare a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.65

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Rifinanziamento della legge 16 aprile 1973, n.171– Interventi per la salvaguardia di Venezia)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli interventi previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive integrazioni e modifiche, finalizzati alla realizzazione degli interventi strutturali e alla manutenzione conservativa della Città di Venezia, all'interno di un quadro di certezza di risorse appositamente dedicate, a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032 in favore del Comune della Città di Venezia.

2. Agli oneri derivanti dal comma I pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.66

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Reti ciclabili urbane)*

1. In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta nei Comuni sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette risorse sono assegnate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, ai Comuni per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

131.0.67

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Reti ciclabili urbane)*

1. In attuazione della Legge 2/2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 232/2016».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 – 50.000.000;

2023 – 50.000.000;

2024 – 50.000.000.

131.0.68

CIOFFI, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento incentivi per acquisto cargo bike e cargo bike a pedalata assistita)

1. Le risorse di cui all'art.1, comma 698, legge 30 dicembre 2020, n.178, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

131.0.69

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Ciclovia culturale Bergamo-Brescia)

1. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni delle città di Bergamo e di Brescia designate Capitali italiane della Cultura per l'anno 2023, potenziandone la mobilità sostenibile, sono stanziati 4 milioni di euro per la realizzazione della "Ciclovia culturale Bergamo-Brescia".

2. All'onere finanziario di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.70

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Welfare mobilità sostenibile per lavoratori dipendenti)*

1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986), all'art. 51, comma 2, dopo la lettera *d*-bis), è aggiunta la lettera *d*-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

131.0.71

FERRAZZI, MANCA, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 131-bis.***(Misure per la mobilità sostenibile dei lavoratori dipendenti)*

1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*-bis), è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pub-

blici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

131.0.72

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti per ciascun veicolo, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al citato decreto, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2023» con le seguenti: «di 584,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 484,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

131.0.73

NATURALE

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale", con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più

decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 596 milioni di euro per l'anno 2022, 496 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

131.0.74

PERGREFFI, ROMEO, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni per l'anno 2022 e di 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti che possono essere ammesse a beneficio, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2022 e di 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.75

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 500 mi-

lioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.76

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Fondo per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato "Fondo per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile", con una dotazione di 500 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

131.0.77

MALPEZZI, FERRARI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni di euro per il 2024, a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti elegibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 400 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

131.0.78

ARRIGONI, PAZZAGLINI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Continuità territoriale)

1. All'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la parola: "Aosta" è aggiunta la seguente: "Ancona".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati complessivamente euro 18,531 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 pari a euro 6,177 milioni annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante, pari 6, 177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

131.0.79

MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari

e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c. al numero dei voli;
- c. agli orari dei voli;
- d. alle tipologie degli aeromobili;
- f. alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 15.000.000;

2023: – 15.000.000;

2024: - 15.000.000.

131.0.80

DE VECCHIS, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO,
TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

*(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni al settore aereo,
comparto della manutenzione e revisione di aeromobili)*

1. In considerazione dei danni subiti dal comparto delle manutenzione e delle revisioni di aeromobili (Maintenance Repair and Overhaul "MRO") a causa dell'epidemia da COVID 19 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per le Società di Manutenzione e Revisione di Aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", ma non facenti parte di una compagnia aerea. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con dimensioni superiori ai 200 dipendenti.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «500 milioni».

131.0.81

BRIZIARELLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 131-bis.

(Modifiche in materia di tassazione di aerei)

1. I commi 10-*bis* e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma I del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

131.0.82

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, IENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.83

CANDIANI, PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita una Zona Logistica Semplificata, previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel sedime aeroportuale di Milano-Malpensa. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Lombardia

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.84

CANDIANI, PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Aeroporto di Malpensa)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

131.0.85

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.**

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad euro 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «565 milioni».

131.0.86

MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.**

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 119.288.538 euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. In considerazione dei danni subiti dal settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 » con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.87

CONZATTI, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo industriale del Porto di Cagliari)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 3.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al primo comma continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9 « bis, commi 1 e 2- bis, del de-

creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a complessivi euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.88

GARAVINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 20, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) presentando domanda ad uno Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

- a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;
- b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
- c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;
- e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
- f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice.».

131.0.89

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento fondo perduto navi minori)

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato con L. 178/2020, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è incrementato di ulteriori 30 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.90

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità acque interne", con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2022, e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, in favore della società pubblica gestione navigazione laghi Italia, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine per l'attracco di navi di trasporto pubblico elettrici, in favore degli enti competenti. Al relativo onere si provvede mediante corri-

spondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa».

131.0.91

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Motori ibridi ed elettrici per le imbarcazioni)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di diving e di pescaturismo da parte dei residenti nei Comuni al cui interno è presente un'area marina protetta.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Dal 12 luglio 2023 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica

è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.92

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 672, le parole "di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026";

b) al comma 673, le parole "di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «538,5 milioni di euro per l'anno 2022, 443,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e 500 milioni a decorrere dal 2027».

131.0.93

TARICCO, MISIANI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Fondo per messa in sicurezza nei Porti di aree per la pesca sportiva e ricreativa)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, da destinare alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza nei porti di aree da destinare alla pesca sportiva e ricreativa. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le Regioni.

2. Al fine di promuovere l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel rispetto dell'ambiente, in condizioni di sicurezza e nelle forme compatibili con l'organizzazione funzionale dei singoli scali marittimi, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa tra la Regione territorialmente competente, l'Autorità marittima, l'Autorità di Sistema portuale, l'Autorità portuale regionale, ove presente, e le associazioni di pesca sportiva e ricreativa maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.94

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale, è previsto

un contributo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 3.500.000

2023: - 3.500.000

2024: - 3.500.000

131.0.95

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";

b) al comma 7, le parole ",11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'art. 194».

131.0.96

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 728, le parole "e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 11 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023."

b) al comma 730, le parole "e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dall'affidatario dei servizi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in conseguenza della scadenza del contratto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

131.0.97

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 7 le parole "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.98

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dopo l'articolo 1667 è inserito il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Appalto di servizi di logistica – Rinvio)

L'appalto di servizi di logistica ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, preparazione, lavorazione, ed eventualmente spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, oltre alle eventuali ulteriori attività accessorie.

Alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili."».

131.0.99

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e ricevitori di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida».

131.0.100

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.**

Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286"».

Art. 132**132.1**

PAROLI, DAMIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «mobilità urbana», *inserire le seguenti:* «e la riduzione delle emissioni inquinanti»;

b) *dopo le parole:* «materiale rotabile», *aggiungere le seguenti:* «, nonché la realizzazione e il potenziamento della rete di distribuzione dell'idrogeno,».

132.2

CIOFFI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino» *con le seguenti:* «capoluogo delle aree metropolitane».

132.3 (testo 2)

MIRABELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» *aggiungere le seguenti:* « , per le linee M1, M2, M3 e M4,» *e sostituire le parole:* « è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno

2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.» con le seguenti: « è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 110 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026 e 310 milioni di euro per l'anno 2027, 360 milioni di euro per l'anno 2028 e 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

Art. 175. – (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) –
1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell'importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una

clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037».

132.3

MIRABELLI, MALPEZZI

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» aggiungere le seguenti: «, per le linee M1, M2, M3 e M4,» e sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 110 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026 e 310 milioni di euro per l'anno 2027, 360 milioni di euro

per l'anno 2028 e 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 ai 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037».

132.4

NOCERINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: «Milano» inserire le seguenti: «(linee M1, M2, M3 e M4)»;*

b) *al primo periodo, sostituire le parole da: «50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036».*

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 450 milioni di euro per l'anno 2025, di 450 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027, di 450 milioni di euro per l'anno 2028, di 450 milioni di euro per l'anno 2029, di 450 milioni di euro per l'anno 2030, di 450 milioni di euro per l'anno 2031, di 450 milioni di euro per l'anno 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033, di 450 milioni di euro per l'anno 2034, di 450 milioni di euro per l'anno 2035, di 450 milioni di euro per l'anno 2036, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037».

132.5

SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «Napoli, Roma,» inserire la seguente: «Catania,».

132.6

RICHETTI

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per il 2025, 350 milioni di euro per l'anno 2026».*

2. *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Le risorse di cui al comma 1 dovranno essere destinate prioritariamente agli interventi per i quali sia già stata prevista un'impresa appaltatrice».

Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

132.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui alla sezione seconda della presente legge, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da co-

muni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione.».

132.8

MANCA

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e, da ultimo, con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica, sono prorogati alla data del 31 dicembre 2022, laddove già scaduti o in scadenza, i termini per effettuare le manutenzioni relative al materiale rotabile di linee isolate e metropolitana.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2022, data di scadenza della proroga di cui al comma precedente, il soggetto responsabile della manutenzione ha in ogni caso l'obbligo di vigilare e garantire la sicurezza dell'esercizio.».

132.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari ad euro 70 milioni per il 2022, è destinata al finanziamento della progettazione definitiva della tratta C2 della metropolitana linea C di Roma Capitale, di cui 20 milioni di euro destinati alla revisione del progetto preliminare 2008, indagini e redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e 40 milioni per l'ulteriore investimento per la progettazione definitiva da mettere a gara.».

132.10

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro per l'anno 2025, è destinata all'accelerazione degli interventi per la realizzazione della linea M6 della metropolitana di Milano».

132.11

EMANUELE PELLEGRINI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, è destinata all'accelerazione degli interventi per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.».

132.12

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 132 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di restituire slancio e vigore ai lavori di implementazione delle linee metro in molte città italiane, ed in particolar modo nella Capitale, è istituita presso il Ministero della Cultura (MIC) una Commissione speciale con il precipuo ed univoco compito di lavorare ai ritrovamenti di materiale di importanza storico-artistica rinvenuti durante gli scavi delle linee metro.».

132.13

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, le parole: "31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

132.0.1

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Fondo per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA sulle reti ferroviarie regionali)

1. Al fine di finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi per garantire un continuo e completo ricambio dell'aria sulle reti ferroviarie regionali e permettere l'erogazione del servizio di trasporto a capienza piena, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito, per l'anno 2022, un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

132.0.2

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

(Soggetto attuatore di programmi di investimento)

1. Allo scopo di accelerare i lavori connessi a programmi di investimento localizzati soprattutto nel Mezzogiorno e di quelli rilevanti ai fini dello sviluppo delle aree metropolitane e suburbane la società Sistemi urbani del Gruppo Fs è soggetto attuatore degli interventi previsti nell'am-

bito delle misure del PNRR M3C1 18, Investimento 1.6 – Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali , PNRR M3C1 -Investimento 1.8 ed Investimento 1.9 – Miglioramento delle stazioni ferroviarie 2.

2. L'elenco di cui all'allegato IV della legge n. 108 del 2021 è integrato degli interventi previsti nell'ambito delle misure del PNRR M3C1, di cui è soggetto attuatore la società Sistemi urbani del Gruppo Fs.

132.0.3

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

(Buono viaggio)

1. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:« per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:« per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

132.0.4

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.».

132.0.5

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

(Disposizioni in materia di porti)

1. All'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), comma 1-*bis*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: ", ed è approvato" sono sostituite dalla seguente: "del" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "All'approvazione del DPSS si provvede con delibera del CIPESS".».

Art. 133

133.1

SANTILLO, GALICCHIO

Al comma 1, dopo la parola: «adriatica» aggiungere le seguenti: «e jonica».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo la parola: «adriatica» aggiungere le seguenti: «e jonica».

133.2

MARGIOTTA

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel rispetto della governance del PNRR delineata dal decreto-legge n. 77 del 2021, sono nulle le determinazioni dei Ministeri interessati all'attuazione di progetti confluiti nel PNRR, che abbiano per oggetto decisioni in materia di infrastrutture appartenenti alle reti Ten -T come definite dai regolamenti in vigore e fino al 2026 sono temporaneamente sospese le strutture tecniche istituite a tali fini presso i ministeri. Le relative attività sono svolte, nel rispetto degli obblighi di comunicazione degli avanzamenti nell'attuazione del PNRR così come indicate dalla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, dalle direzioni competenti per materia».

133.3

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -2.000.000;

2023: -3.000.000.

133.4

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica anche alle procedure negoziali disciplinate dalla Parte II, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a

presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, nonché alle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate successivamente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali pattuizioni contrattuali, ivi comprese quelle contenute nei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto comunque disciplinati, contrarie o in deroga al comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si intendono automaticamente sostituite con quanto disciplinato dalla medesima norma».

133.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 671:

1) al secondo periodo, le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2022" e le parole: ", da adottare entro il 28 febbraio 2021" sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

b) al comma 676, le parole: "entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 gennaio 2022";

c) al comma 677, le parole: "entro il 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

133.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per l'accelerazione degli interventi finalizzati all'adeguamento tecnologico delle infrastrutture)

1. Al fine di accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System (ERTMS) e garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la rea-

lizzazione dell'investimento 1.4 della Missione 3, componente 1, all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per gli interventi di realizzazione di impianti e manufatti, insistenti sul sedime della rete ferroviaria e sulle aree ad essa pertinenti, quali stazioni, posti di movimento e linee, finalizzati alla sicurezza e al controllo dell'esercizio ferroviario, ivi comprese le reti di telecomunicazione dedicate, e all'adeguamento dei sistemi tecnologici ferroviari alle specifiche di interoperabilità europee".

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, dopo le parole "per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,";

b. il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito specificati:

– prima fase, integrativa della progettazione definitiva: carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici e, ove necessario, esecuzioni di sondaggi;

– seconda fase, integrativa della progettazione esecutiva e preliminare alla consegna dei lavori ampliamenti e scavi in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.";

c. al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario o contesti, anche strutturali, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, ed eventuale rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;"».

133.0.2

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi in materia ferroviaria)

1. Nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per realizzazione di una variante del tracciato di linea che consenta la soppressione del passaggio a livello al km 72+981 della Linea Avellino«Mercato SS in corrispondenza della via Appia in Comune di Atripalda (AV), nelle vicinanze del raccordo autostradale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

133.0.3

CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni per il 2022 ai fini dell'implementazione del servizio presso le provincie meno collegate.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «595 milioni».

133.0.4

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 133-bis.***(Infrastrutture ferroviarie destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)*

1. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2022 e di 31 milioni di euro nell'anno 2023 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 60.000.000

2023: – 31.000.000

133.0.5

VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 133-bis.***(Alta velocità e alta capacità linea Salerno « Reggio Calabria)*

1. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di A/V e A/C della linea ferroviaria Salerno « Reggio Calabria al fine di completare il già presente corridoio scandinavo-mediterraneo Ten-T, è autorizzata, in favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA, la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

133.0.6

SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 1.6-Potenziamento delle linee regionali, sono stanziati complessivi 50 milioni di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 490 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

133.0.7

CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

1. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «595 milioni».

133.0.8

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Potenziamento della logistica a sostegno dei Porti di Genova e Savona)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a costituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea procedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-bis, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, digITAllog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate fra le risorse di digITAllog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

3. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

provvede ad erogare a digITAllog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 4-*bis* comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

5. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 4 sono assegnati 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022».

133.0.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Potenziamento della logistica a sostegno dei Porti di Genova e Savona)

1, Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a costituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea procedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di

realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-*bis*, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, diglTAllog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate fra le risorse di diglTAllog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

3. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad erogare a diglTAllog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art 4-*bis* comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

5. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 4 sono assegnati 2,5 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017».

133.0.10

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati ad un livello che consenta l'avvio delle procedure di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è integrato con quello di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990, richiamato nel comma 4 del presente articolo."».

133.0.11

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Potenziamento della logistica a sostegno dei Porti di Genova e Savona)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a costituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea pro-

cedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-*bis*, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, digITAllog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate fra le risorse di digITAllog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

3. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad erogare a digITAllog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 4-*bis* comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

5. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 4 sono assegnati 2,5 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo

4-bis del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017.».

Art. 134

134.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'accelerazione degli interventi relativi Linea Ferroviaria A/V e A/C Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)» di cui al comma 1-bis»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, la stazione appaltante può chiedere al contraente generale la riprogrammazione dei lavori, in corso di esecuzione, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona "Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)", volta a consentire l'attivazione dell'intero lotto funzionale entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine che sarà stabilito dal Collegio Consuntivo Tecnico. Conseguentemente, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2026 da rendere immediatamente disponibili per il gestore a fronte dei costi incrementali per il contraente generale per l'accelerazione calcolati, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il corrispettivo è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità; con apposito, ulteriore, atto integrativo della Convenzione del 15 ottobre 1991 sono regolate le condizioni e i termini dell'accelerazione. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contraente generale, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione.

1-ter. Al fine di semplificare le procedure autorizzatorie, all'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 secondo periodo le parole: "allegate alla" sono sostituite dalle parole: "elencate nella"».

134.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per Panno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni».

134.3

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La progettazione e lo sviluppo logistico del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono inseriti nel Contratto di Programma con REI S.p.A., parte investimenti 2022-2026, ai sensi della Delibera CIPE 4/2012, collegati al progetto P234 "Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi" e affidati al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.».

134.4

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Per la realizzazione del raddoppio della ferrovia Fossano Cuneo, per il tratto tra la località Madonna dell'Olmo (Cuneo) e Centallo, sono stanziati 12 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. REI provvede di concerto con la Regione Piemonte a definire l'accordo quadro programmatico per l'esecuzione del progetto e gli appalti relative ai lavori di esecuzione dell'opera.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 12 milioni di euro annui per il triennio 2022 -2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

134.5

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. (Contratto di programma RFI) Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 40.000.000.

134.6

CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 40.000.000.

134.7

PAGANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 40.000.000.

134.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)

7. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

8. 11 credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. 11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 22 milioni di euro per il 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma

200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

134.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, stimati in 22 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

134.0.3

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto, nell'anno 2022, un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « di 578 milioni di euro per l'anno 2022».

134.0.4

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Interventi per fruizione delle linee ferroviarie storiche)

1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare dl PNRR di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali", ed in particolare al "Piano strategico grandi attrattori culturali", è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

134.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria)

1. Al fine di garantire il miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinati al completamento della progettualità e l'avvio dei lavori per l'ammodernamento della ferrovia della tratta Sibari-Crotone. In sede di realizzazione delle opere è data precedenza al superamento delle criticità e al completamento della elettrificazione della tratta».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro ciascuno degli anni 2023 e 2024.

134.0.6

FEDE, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Potenziamento servizi Trenitalia S.p.a.)

1. Al fine di potenziare i servizi previsti dal "Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 – 2026", le risorse previste dallo stesso sono incrementate di complessivamente 50 milioni di euro per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 490 milioni per l'anno 2024 e 490 per l'anno 2025, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

134.0.7

MANCA, MARGIOTTA, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Integrazione delle risorse destinate agli incentivi per il trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni di euro».

134.0.8

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Integrazione delle risorse destinate agli incentivi per il trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni di euro».

134.0.9

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 134-bis.***(Integrazione delle risorse destinate agli incentivi per il trasporto ferroviario delle merci)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni di euro».

Art. 135**135.1**

TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la viabilità delle aree interne della Sicilia, è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le spese di completamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica e per le spese di progettazione definitiva dei Lotti C dell'itinerario »Nord-Sud« Santo Stefano di Camastra -Gela, tronco tra Nicosia, la A19 e la 5.5.192. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione che sono inserite nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 588 milioni di euro per l'anno 2022, di 488 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

135.2

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento (tipo B – 4 corsie), relativa alla S.S. 115, e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 – carreggiata di tipo F1). Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di realizzazione degli interventi che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni per l'anno 2023, di 460 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

135.3

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento (tipo B – 4 corsie), relativa alla S.S. 115, e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 – carreggiata di tipo F1). Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di realizzazione degli interventi che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni per l'anno 2023, di 460 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

135.4

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti ML01, ML02, ML03 e ML04. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 480 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

135.5

DI PIAZZA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n.118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di ammodernamento, che sono inserite nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni per l'anno 2023, di 480 milioni per l'anno 2024, di 480 mi-

lioni per l'anno 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

135.6

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

135.7

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

135.8

VONO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1, è destinata al completamento di opere stradali incompiute. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le opere di cui al periodo con particolare riferimento a quelle fondamentali per i collegamenti viari tra province delle stesse regioni e che agevolano i collegamenti delle aree interne con la rete autostradale».

135.0.1

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

135.0.2

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

135.0.3

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 135-bis.***(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)*

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

135.0.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 135-bis.***(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)*

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

135.0.5

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 135-bis.***(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e degli operatori logistici)*

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica non si applica per l'anno 2022, nel limite di spesa massima di 2,8 milioni di euro per l'anno 2022, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.800.000;

2023:

2024:

135.0.6

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 135-bis.***(Disposizioni per l'utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)*

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2021 e 2022" e le parole "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021"».

135.0.7

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ammodernamento della statale 106 Jonica)

1. Con l'intento di proseguire nella completa opera di ammodernamento della Statale 106 Jonica, secondo il modello sinora realizzato, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro nell'ambito del contratto di programma ANAS 2021-2025 per finanziare ulteriori lotti funzionali, ex Megalotti 8– 9, dell'itinerario Sibari-Crotone.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al Dlgs. 31 maggio 2011 n.88, a tal fine parzialmente utilizzando la dotazione relativa alla regione Calabria».

135.0.8

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Realizzazione IV tratta Salerno-Potenza-Bari)

1. Ai fini della realizzazione della IV Tratta "Zona industriale Vaglio ' SS96 BIS ' Inizio Variante di Gravina", dell'Itinerario Salerno– Potenza-Bari, prevista del programma "Italia Veloce", è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

135.0.9

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "I funzionari ingegneri e architetti appartenenti alla terza area funzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in servizio al 31 dicembre presso gli USTIF, con abilitazione professionale e iscrizione all'ordine, sono inquadrati in ANSFISA nel ruolo dei Professionisti di I qualifica del CCNL ENAC. Le posizioni di professionisti di prima qualifica dell'Agenzia sono aumentate di 32 unità, con corrispondente riduzione delle posizioni di terza area funzionale del medesimo contratto."

b) il comma 7, è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, sono assegnate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, risorse finanziarie pari a 2.451.589,00 euro annui a decorrere dal 2022;"

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597,548 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,548 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

Art. 136**136.1**

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 136. – 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei

singoli prezzi verificatesi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis* del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai

sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

136.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 136. – 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

- a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;
- b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;
- c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

136.3

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 136. – (*Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) – 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-septies della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

136.4

CONZATTI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 136. – (*Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) – 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

- a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;
- b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;
- c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-septies della predetta legge, è incrementato di 300 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che im-

plicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

136.5

CONZATTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021» con le seguenti: «di alcuni materiali da costruzione, ivi compreso il legno strutturale, verificatesi nell'anno 2021».

136.6

MISIANI, MANCA, COLLINA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021» con le seguenti: «di alcuni materiali da costruzione, ivi compreso il legno strutturale, verificatesi nell'anno 2021».

136.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Alla lettera a) sostituire le parole: «da costruzione» con le seguenti: «e materie prime» e dopo le parole: «verificatisi nell'anno 2021» inserire le seguenti: «inserire dopo le parole: "per i contratti" le seguenti: "di lavori e di fornitura tecnologica di settore ordinario e speciale"»;*

b) *Dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2 sostituire le parole: "Per i materiali da costruzione" con le seguenti "Per i materiali e le materie prime"».

136.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di alcuni materiali da costruzione» inserire le seguenti: «ivi compreso il legno strutturale».

136.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) dopo il comma 7 sono aggiunte le seguenti:

"7-bis Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."

c-ter) alla rubrica dell'articolo le parole: "nei contratti pubblici« sono soppresse."».

136.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto legge-28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009».

136.11

PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto legge-28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009.».

136.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto legge-28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009».

136.13

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1-septies 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, commi 1, 3 e 4, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA» USRC) rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del D.L. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2009. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009».

136.0.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 136-bis.***(prezzi materiali da costruzione)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-septies della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'an-

ticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.».

136.0.2

MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"Art. 175. – (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) –

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nel-

l'ambito della concessione iniziale e comportamenti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell'importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il SO per cento del valore della concessione iniziale,

inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4».

136.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo

i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

136.0.4

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.5

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 136-bis.***(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione⁷ nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.7

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedute ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si

avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.8

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero

di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

136.0.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 136-bis.***(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedute ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si

avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4bis del dl. n. 76 del 2020, per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

2. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati e seguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 136-bis.***(Revisione dei prezzi dei servizi di pulizia odi lavanderia in ambito sanitario ospedaliero)*

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

2. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla

base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

4. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.12

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

136.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Revisione dei prezzi dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario ospedaliero)

In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 136-bis.**

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

2. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.15

DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 136-bis.**

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture

resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.16

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui

all'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

136.0.17

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Finanziamento Fondo salva-opere)

1. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

136.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezzari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara».

136.0.19

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

(Aggiornamento dei prezziari)

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezziari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara».

136.0.20

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 136-bis.**

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezzari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara.».

136.0.21

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 136-bis.**

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezzari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi

di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara».

136.0.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezzari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara.».

136.0.23

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma uno si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

136.0.24

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 136-bis.

(Rifinanziamento del "Fondo demolizioni")

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

136.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisi ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.»

In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione.

136.0.26

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della Direttiva 2014/23/UE, si intende riferita a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni».

136.0.27

CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

(Rinegoziazione dei prezzi dei materiali)

1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisi ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzari a base

di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione».

136.0.28

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisi ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione».

136.0.29

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisi ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-

septies, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione».

136.0.30

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi per i contratti pubblici da aggiudicare)

In deroga a quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, fino al 30 giugno 2023, inseriscono nei documenti di gara specifiche clausole di revisione prezzi».

Art. 137**137.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

137.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, alla Società è trasferita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la somma di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la seguente parola: «stradali».

137.3

LUPU, VANIN, FEDE, CIOFFI, DONNO, GAUDIANO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare la mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24– A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

137.4

MARGIOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera a-bis), comma 1, dell'articolo 1, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, è abrogata.».

137.5

CONZATTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a-*quinquies*), del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021, come convertito dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, il punto 1) è soppresso.».

137.6

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«Al fine di evitare inopportuni ostacoli all'attività di pubblicità sulle strade e sui veicoli, con le conseguenti possibili ricadute sul relativo gettito fiscale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 23, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* sono soppressi.».

137.7

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, lettera b), le parole: "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al primo periodo, lettera c), le parole: "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) al primo periodo, lettera d), le parole: "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

d) al secondo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

137.8

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto

Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno – Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

137.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completamento secondo lotto della tangenziale di Tortona, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, quale contributo statale per la progettazione e la realizzazione dell'opera. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

137.10

RIPAMONTI, BRUZZONE, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: «stradali».

137.0.1

PILLON, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Norme di modifica al codice della strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli)

1. All'art. 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi che istighino esplicitamente a comportamenti violenti o intolleranti nei confronti del sesso femminile, ovvero verso un credo religioso o un'appartenenza etnica, oppure verso persone che presentano disabilità fisiche o psichiche".

2. Al fine di consentire agli Uffici Affissioni la verifica della conformità dei manifesti pubblicitari con le previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

137.0.2

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 137-bis.***(Revisioni mezzi per lo spettacolo viaggiante)*

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per i veicoli impiegati dallo spettacolo viaggiante la revisione è disposta ogni quattro anni."».

137.0.3

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 137-bis.***(Completamento secondo lotto Tangenziale di Como)*

1. Ai fini del completamento del II lotto della tangenziale di Como, è autorizzata la spesa di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 215 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

137.0.4

ARRIGONI, FAGGI, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 137-bis.**

1. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, per il completamento de-

gli interventi di riqualificazione Bergamo-Lecco ex 55.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, Lotto funzionale "Lavello", è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 15 milioni di euro per il 2025 e 18 per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 135, apportare le seguenti modificazioni

- a) *sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*
- b) *sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti: «235 milioni»*
- c) *sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «282 milioni».*

137.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Finanziamento, ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone-Catanzaro)

1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone Catanzaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

137.0.6

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Piano per la riqualificazione dei siti industriali dismessi afferenti la "dorsale" Zes Calabria)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio per favorire lo sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti ex industriali dismessi afferenti la "dorsale" lungo la quale si sviluppa la Zona Economica Speciale Calabria, con particolare riferimento all'ex centrale Enel di Rossano, l'ex Pertusola dell'Eni di Crotona, l'ex Sic di Lametia Terme, l'ex Italcementi di Vibo Valentia, nel rispetto dei requisiti di economia circolare, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali.

2. A valere sulle risorse di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" "M5C2.2 Rigenerazione urbana e housing sociale" Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati, al fine di valorizzare le infrastrutture territoriali, in particolare la rete ferroviaria locale afferente la Zona Economica Speciale che si snoda nelle aree retroportuali ed aeroportuali, il Piano di cui al comma 1, prevede altresì a) la realizzazione di una rete di "metropolitana leggera" che, riqualificando la rete esistente locale, abbia la funzione di collegamento con gli aeroporti di Crotona, Lametia e Reggio Calabria, per favorire la mobilità delle aree interne; b) l'istituzione di macroaree rispettivamente nelle "dorsali" tirrenica ed Ionica denominate "ecosistema dell'innovazione" per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca multidisciplinare finalizzata all'innovazione, in particolare nel settore dell'agroalimentare del Mediterraneo, delle scienze della vita, dell'economia circolare e dell'industria culturale.».

137.0.7

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di dare continuità e piena operatività alle attività della Commissione Permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno 2022, di 20 unità di personale da inquadrare come Ingegneri Professionisti di I qualifica professionale.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere il personale di cui al comma 1 tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. n.75 del 2017. All'attuazione del presente articolo provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente».

137.0.8

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco -Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, cui si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

137.0.9

LOMUTI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente ai fini dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale del 26 marzo 2020, n. 56)

1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) elementi individuanti relativi alla prenotazione di uno o più servizi tra loro successivi;

d) dati del fruitore del servizio, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, ca-

ratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.";

b) il comma 4-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12, del 28 febbraio 2019, il comma 9 è abrogato».

137.0.10

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-*bis*.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

137.0.11

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Per l'anno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

137.0.12

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Per l'anno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al so per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

137.0.13

RUSPANDINI, MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

137.0.14

MARGIOTTA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

137.0.15

FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Modifiche al decreto-legge io settembre 2021, n. 121. in materia di rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per autotrasporto di merci)

1. All'articolo i del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono definite le ulteriori modalità attuative, con particolare riferimento alle attività istruttorie, anche attraverso il ricorso alla società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, (Consap SpA), previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

137.0.16

MARGIOTTA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

137.0.17

RUSPANDINI, MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

137.0.18

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

137.0.19

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di competenza per lo sviluppo, in autostrada, degli impianti di ricarica per veicoli elettrici)

1. All'Art. 1 comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla

base di procedure di gara effettuate ai sensi della normativa di cui al settore autostradale in concessione, con particolare riferimento alle previsioni in corso di predisposizione da parte degli Enti competenti";

b) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il termine di centottanta giorni di cui al secondo periodo del presente comma si intende rispettato qualora il concessionario autostradale abbia provveduto a presentare all'ente concedente, per le valutazioni di competenza, un piano relativo alla diffusione, con espressa indicazione della tempistica di realizzazione, delle infrastrutture di ricarica elettrica nelle aree di servizio situate all'interno delle tratte di propria gestione."».

137.0.20

RIPAMONTI, BRUZZONE, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità tecnica della Funivia di Savona)

1. All'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: 'il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.' sono sostituite dalle seguenti: 'con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55';

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione

diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; al fine di consentire alla gestione commissariale di disporre del personale necessario all'esercizio dell'impianto, qualora al momento del subentro nei contratti di lavoro il personale sia destinatario di un provvedimento di integrazione salariale cui al presente articolo, è consentita la prosecuzione del ricorso allo strumento nei limiti già autorizzati con decreto dalla Regione Liguria in capo al concessionario;

b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, ivi compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma *7-septies* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma *7-bis*.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma *7-septies* nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma *7-ter*.

7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante

l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.'''.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 5.600.000;

2024: – 5.600.000.

137.0.21

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.22

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione di un bivio ferroviario in corrispondenza della fermata di Arco Traiano, con la possibilità di collegare direttamente la linea SA-AV alla linea BN-BA in direzione della stazione Hirpinia con la possibilità di consentire ai treni provenienti da Bari di raggiungere direttamente Avellino e Salerno, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.23

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Ai fini della realizzazione dell'intervento di rettifica e velocizzazione del tracciato esistente tra Solofra e Montoro, sulla tratta Salerno-Avellino, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.24

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le misure di riequilibrio che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone di cui al comma 1, sono finalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione».

137.0.25

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Proposta riequilibrio economico finanziario concessioni portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non

previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al presente comma, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione».

137.0.26

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di riequilibrio economico finanziario concessioni portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 89. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.».

137.0.27

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 137-bis.***(Investimenti portuali green)*

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final, sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

137.0.28

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 137-bis.***(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'E-

conomia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato».

137.0.29

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: "e al compenso per i Commissari straordinari" sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso dei Commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'esercizio dei compiti assegnati, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si avvalgono, di una struttura di supporto posta alle loro dirette dipendenze, costituita con proprio provvedimento e composta secondo i criteri stabiliti dal comma 3 del presente articolo.

3. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 500 milioni di euro, la struttura di cui al comma 2 è composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a quindici unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o inferiore a 100 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di due unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Dal contingente di personale dipendente da ciascun commissario, è in ogni caso escluso il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

4. Il personale delle strutture di cui al presente articolo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

5. Al personale non dirigenziale delle strutture di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in mi-

sura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento di ciascun Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico di ciascun Commissario straordinario».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 a decorrere dall'anno 2023».

Art. 138

138.1

MANTOVANI, LANZI, CROATTI, GUIDOLIN, NOCERINO, CRIMI, CORBETTA, COLTORTI, VANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana» con le seguenti: «Per il completamento della strada extraurbana principale (categoria Ci) tra i Comuni di Ferrara e Reggiolo»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

138.2

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna e di garantire una alternativa alla E 45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3 bis »Tiberina« sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana, è assegnata ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, la somma di 35 milioni di euro per gli anni 2022-2026, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, previa presentazione di un Piano degli interventi da parte dei soggetti attuatori, alla ripartizione ed assegnazione delle risorse tra gli stessi.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 5 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023, 5 milioni nell'anno 2024, 10 milioni nell'anno 2025 e 10 milioni nell'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

138.3

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al fine di realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari e consentire la realizzazione degli interventi di completamento della tratta autostradale di competenza della Società Autostrada Pedemontana Lombarda, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

2-ter. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse all'infrastruttura di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

138.4

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È riconosciuto alla regione Marche un contributo statale pari ad euro 310 milioni per il 2022, 250 milioni per il 2023 e 1660 milioni per il 2024 per la progettazione e realizzazione a quattro corsie dell'intero tratto marchigiano della E-78 dal secondo al decimo lotto.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 310 milioni per il 2022, 250 milioni per il 2023 e 1660 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

138.5 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per la realizzazione della terza corsia del tratto autostradale della A4 San Donà di Piave – Portogruaro, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

138.5

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. Per la realizzazione della terza corsia del tratto autostradale della A4 San Donà di Piave – Portogruaro, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro attraverso il ricorso ai fondi PNRR ovvero ad altri fondi dello Stato».

138.0.1

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni in materia d'infrastrutture stradali per l'idrogeno)

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2026, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 giugno 2022.

2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1) i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 settembre 2022.

3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2022 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2020;

b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2020 e 2021, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.

8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale».

138.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 138-bis.***(Impostazione di una fase pilota per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno verde a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ad idrogeno verde lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, si avvia una fase pilota di otto anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, destinate ad agevolare gli impianti di distribuzione d'idrogeno verde e la sua produzione tramite elettrolisi da fonti rinnovabili. Questi impianti di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero, presentati durante la fase pilota, sono esentati per un periodo di esercizio di quindici anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 85 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti caratteristiche e condizioni:

a) gli impianti di produzione e distribuzione d'idrogeno sono realizzati su siti di competenza diretta, ovvero di proprietà o comunque in disponibilità gestionale della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena o delle sue società affiliate, controllate o consorziate;

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita tramite appositi certificati o strumenti equivalenti idonei, sia di prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione, sia di connessione diretta con impianti di produzione di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia fino a 12 MW;

d) notifica dei progetti, corredati del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro i tre anni successivi dalla notifica;

e) gli impianti vengono accompagnati scientificamente con riguardo alla funzionalità ed agli aspetti tecnico-economici dall'Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl (IIT). I risultati generali vengono pubblicati con mezzi appropriati e il gestore degli impianti, anche tramite l'IIT come ente di accompagnamento scientifico, è a disposizione per approfondimenti scientifici e tecnici;

f) l'idrogeno prodotto per l'intera durata dell'agevolazione di cui al presente articolo sarà reso disponibile alle utenze finali al mero costo di produzione senza applicazione di un margine; come costo di produzione si intende sia la spesa in conto capitale sia le spese operative, inclusi, in modo esemplificativo e non esaustivo, ammortamenti residui a detrazione di eventuali finanziamenti a fondo perduto sia di carattere nazionale che comunitario, costi della materia prima comprensivi dei costi dell'energia, costi per la logistica e distribuzione, costi gestionali comprensivi le spese generali direttamente e indirettamente attribuibili, costi del personale, costi di manutenzione, costi di monitoraggio e sorveglianza, costi per l'accompagnamento scientifico.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, incluso un loro eventuale ampliamento fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva di 12 MW, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere e distribuire il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di monitoraggio della qualità dell'idrogeno erogato, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

4. L'esenzione è concessa fino al raggiungimento di 144 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

5. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena e dell'IIT, come ente scientifico accompagnante le infrastrutture a idrogeno, per la valutazione dell'impatto e dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 3, anche al fine di elaborare proposte per la eventuale prosecuzione o estensione dell'esenzione di cui al presente articolo. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

8. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti di cui ai commi 1 a 5».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2023 e 24 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 194.

138.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall’alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell’erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l’assegnazione della gestione».

138.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali extraregionali)

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l’adeguamento e il potenziamento della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, che attraversa i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della società ANAS SpA».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

138.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali extraregionali)

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento e il potenziamento della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, che attraversa i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della società ANAS SpA».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

138.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali extraregionali)

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento e il potenziamento della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, che attraversa i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della società ANAS SpA».

Consequentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

Art. 139

139.1

MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «degli interventi» *aggiungere le seguenti:* «nonché delle attinenti progettazioni»;

b) *dopo le parole:* «varianti di percorso» *aggiungere le seguenti:* «o interventi infrastrutturali volti ad adeguare la viabilità e a potenziare i collegamenti dei centri abitati con le arterie stradali del territorio ritenute strategiche per lo sviluppo produttivo.»;

c) *sostituire le parole* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» *con le seguenti:* «di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

139.2

CIOFFI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «degli interventi» *aggiungere le seguenti:* «nonché delle attinenti progettazioni»;

b) *sopprimere le parole:* «anche con riferimento a varianti di percorso».

139.3

CONZATTI

Al comma 1, dopo la parola: «metropolitane», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.».

139.4

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la parola: «metropolitane», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.».

139.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale"».

139.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale"».

139.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale"».

139.8

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1, all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "al presente decreto," sono aggiunte le seguenti: "e dei progetti relativi a opere infrastrutturali per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"».

139.9

DRAGO

Aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei Comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni ivi indicati.

2-quater. La sospensione di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In

caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

2-quinquies. I soggetti di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.

2-sexties. In vigore del periodo di sospensione di cui al comma 1:

- a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli *28-ter* e *48-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-octies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.».

139.10

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 9, comma *9-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

139.0.1

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti di sperimentazione del trasporto ferroviario ad idrogeno)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

139.0.2

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 300 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.».

139.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto e la installazione di sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che consentano di aumentare la sicurezza dei veicoli già in uso, ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative all'acquisto e alla installazione di sistemi di assistenza alla guida conformi alla legge da montare su autovetture e mezzi pesanti già in uso. Il credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

139.0.4

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi nel limite complessivo dei 18 milioni di euro stanziati.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati 6,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi nel limite complessivo dei 18,531 milioni di euro stanziati.

4. A gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

139.0.5

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 139-bis.

(Mobilità siti di interesse turistico)

1. Al fine di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di accrescere il livello della dotazione trasportistica – materiale e immateriale – e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziati presentati nell'ambito dell'Avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 in data 21 marzo 2020, relativo alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C "Accessibilità turistica" del Programma "Infrastrutture e Reti" 2014-2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente decreto legge».

Art. 140**140.1**

CONZATTI

Al comma 1, le parole: «manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, inclusi gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti».

140.2

GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «arredo urbano» inserire le seguenti: «nonché dei canali di scolo delle acque reflue»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «arredo urbano inserire le seguenti: «nonché dei canali di scolo delle acque reflue».*

140.3

CALANDRINI, DE CARLO

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nel caso di comuni ricadenti in territori montani e con popolazione residenti sotto i 5.000 abitanti il contributo stanziato è aumentato fino ad un massimo di 200.000 euro ciascuno.

2-ter. Nei casi di comuni ricadenti in territori montani e con popolazione residente sotto i 5.000 abitanti che siano attraversati dalle seguenti strade: SS12 del Brennero, SS13, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS25, SS26, SS27, SS28, SS29, SS33, SS36, SS37, SS38, SS40, SS41, SS44-bis, SS49, SS54, SS57, il contributo stanziato può essere utilizzato, oltre che per gli interventi già previsti dal comma 2, anche per interventi di messa in sicurezza dal rischio del dissesto idrogeologico e dal pericolo delle valanghe, ed è aumentato fino ad un massimo di 350.000 ciascuno. I comuni le cui strade ricadono a questo comma possono anche costituire aggregazioni temporanee con altri comuni al fine di effettuare i lavori sulle strade oggetto di questo comma».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

140.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

140.5

PITTELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per l'anno 2023» con le seguenti: «230 milioni per l'anno 2022 e 115 milioni per l'anno 2023» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per i Comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti, con estensione del territorio comunale superiore a 150 Km/q, il contributo di cui al primo periodo è incrementato a 100.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

140.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, Dopo le parole: «sono assegnati, », aggiungere le seguenti: «tenendo conto anche dell'estensione territoriale, del chilometraggio rete stradale, dei collegamenti interni a strade statali o provinciali.».

140.7

PEROSINO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1.

- a) *le parole: «10.000» sono sostituite dalle seguenti: «20.000»;*
- b) *le parole: «25.000» sono sostituite dalle seguenti: «30.000»;*
- c) *le parole: «60.000» sono sostituite dalle seguenti: «40.000»;*
- d) *le parole: «125.000» sono sostituite dalle seguenti: «90.000»;*
- e) *le parole: «160.000» sono sostituite dalle seguenti: «140.000»;*
- f) *le parole: «230.000» sono sostituite dalle seguenti: «190.000»;*

g) le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «250.000»;

140.8

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 3 sostituire le parole: «entro il 30 luglio 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2022» e le parole: «entro il 30 luglio 2023» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

140.9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la produzione e la trasmissione di energia elettrica e la produzione e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

140.10

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la

Strada statale 106 Jonica che mette in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 "Adriatica". Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.11

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la strada a grande comunicazione Bovalino-Bagnara fra l'A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS.106 costituita da 5 lotti funzionali, comprendente tratti in nuova costruzione e tratti in ammodernamento della ex SS.112 con parziali varianti (lotti D-E). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, al fine di portare a termine la realizzazione della E78 (due mari) che collega le città di Grosseto, Siena e Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche ed interseca la E45 (tra Toscana e Umbria) e la fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino Grosseto-Fano, inserita nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del Pur, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto ministeriale con il quale dispone il completamento della strada E78. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.13

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la viabilità nel tratto compreso tra Pieve Santo Stefano e il confine con la regione Emilia-Romagna, EX strada statale Tiberina 3Bis, all'Ente Gestore della ExTib3Bis, Comune di Pieve Santo Stefano (AR), è assegnato un contributo pari a euro 23 milioni per l'anno 2022 per il ripristino di detta viabilità dal centro abitato di Pieve S. Stefano al confine di Regione fra Toscana e Emilia Romagna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.14

RICCIARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un ulteriore fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti in difficoltà economica, caratterizzati da:

a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;

b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;

c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale

8-ter. La dotazione del comma 8-bis è ripartita con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) e della capacità fiscale di ciascun comune.

8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e lo milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

140.15

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 48 è abrogato».

140.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l’adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l’anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l’anno 2023 e 100 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

140.0.2

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 140-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)*

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 200.000.000;

2024: – 100.000.000.

140.0.3

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 140-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)*

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

140.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

140.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

140.0.6

MARINELLO, SANTANGELO, COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale)

1. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sicilia, all'allegato A, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 8), le parole: "nonché Porto di Licata" sono sostituite dalle seguenti: ", Porto di Licata nonché Porto di Sciacca".».

140.0.7

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

(Istituzione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Centro-Meridionale)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma t, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

"g) del Mare di Sardegna Settentrionale;"

b) al comma t, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) del Mare di Sardegna Centro-Meridionale;"

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'U dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della Regione o delle Regioni o dei Comuni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.";

2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il numero 7) è sostituito dai seguenti:

"7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA SETTENTRIONALE – Porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

7-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA CENTROMERIDIONALE – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Arbatax."».

140.0.8

CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Modifiche alla normativa sull'abbandono di veicoli)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 'veicoli', i veicoli a motore appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 283;"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 'veicolo fuori uso', sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia, infine, quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata;"».

140.0.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico « finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infra-

struttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-bis. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"».

140.0.10

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella

misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'arti comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 571 milioni di euro per l'anno 2022 e di 471 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

140.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

140.0.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;
2023: – 200.000.000;
2024: – 100.000.000.

140.0.13

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno

2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 200.000.000;

2024: – 100.000.000.

140.0.14

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;

2023: – 200.000.000;

2024: – 100.000.000.

140.0.15

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 140-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)*

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.16

COLTORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 140-bis.***(Disposizioni in materia di concessione di aree e banchine)*

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il divieto di cumulo non si applica ai porti marittimi nazionali di categoria II, classe I e a quelli di categoria II, classe II come individuati ai sensi dell'articolo 4".».

140.0.17

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 140-bis.***(Progetti di investimento ISI-INAIL)*

1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore dell'edilizia, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI – INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 95, comma 6-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo Asse afferente al settore dell'edilizia.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

140.0.18

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.140-bis.***(Progetti di investimento ISI-INAIL)*

1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore della logistica, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI – INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'art.95, comma 6-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo Asse afferente al settore della Logistica.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

140.0.19

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

140.0.20

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.140-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022».

140.0.21

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023";

b) dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-bis. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità."

3. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno regi-

strato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "1° luglio 2021" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2024".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1328, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

"1328-bis. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

140.0.22

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Aggiungere il seguente articolo:***«Art. 140-bis.***(Modifiche al decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 157)*

1. Al comma 4, lettera *a*), articolo 27, del decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 157 sostituire le parole: "ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;" con le seguenti: "non conformi con la disciplina urbanistica vigente;"».

140.0.23

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 140-bis.**

1. All'articolo 13, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

140.0.24

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 140-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera *a-bis*), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.».

140.0.25

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 140-bis.**

1. L'articolo 11 del Decreto direttoriale 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – *I.* La validità del patentino di idoneità di cui all'articolo 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni fino al compimento, da parte dell'interessato, del 70° anno di età. Dopo tale età la conferma deve avvenire annualmente; a tal fine l'interessato presenta all'U.S.T.I.F. o alla D.G.T.P.L. tramite l'U.S.T.I.F. apposita istanza in bollo corredata dai documenti indicati all'articolo 8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall'allegato I"».

140.0.26

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 140-bis.**

1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gesti-

scono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

140.0.27

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, n. 3), lettera a) del Decreto direttoriale 18 febbraio 2011 le parole "e non superiore a 70 anni" sono soppresse».

140.0.28

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è così modificato:

a) le parole: "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il contravventore ha la residenza"».

140.0.29

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre

2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022».

140.0.30

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Fondo per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto in fine il seguente inciso: ", utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi delle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale ubicate nelle aree o nei comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea"».

Art. 141

141.1

CONZATTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 52, dopo le parole "nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade", aggiungere le seguenti: "e per interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti";

a-ter) al comma 53, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: "*c-bis*) interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione,

inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti"»;

2) alla lettera b), capoverso «53-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti.».

141.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 53, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo dell'area del Mezzogiorno"».

141.3

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) alla fine del periodo della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «che non rientrino nella tipologia di opere previste dalle successive priorità b), c), d)»;

2) al capoverso «53-ter» le parole «15 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 aprile 2022» e le parole «15 aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2022».

141.4

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 53-bis», comma d), dopo le parole: «altre strutture di proprietà dell'ente» aggiungere le seguenti: «compresi canili sanitari e rifugi, nonché per la realizzazione di oasi feline.».

141.5

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) i progetti di cui al punto a) per i quali è nominato un commissario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 sono approvati dal commissario nel limite massimo del 10 per cento del valore incrementale degli stessi ed in ogni caso senza modificarne la capacità dichiarata iniziale di servizi.» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ogni progetto che supera i limiti di cui al comma 1, lettera c), è automaticamente inserito nell'allegato IV della legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto 77/2021 e sottoposto alle procedure ivi previste.».

141.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "Alle province delle regioni a statuto ordinario" aggiungere le seguenti: "e alle città metropolitane"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piani di sicurezza».

141.7

DRAGO

Aggiungere i commi:

«1-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo: "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" e riferimenti correlati e concepiti negli allegati alla stessa legge si intendono abrogati.

1-ter. nomina struttura commissariale.

1-quater. MIT e CIPE procedono all'approvazione del progetto definitivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

141.8

DRAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo: "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle nonne del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato».

141.9

CANDURA, FREGOLENT, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "della Parte seconda".

1-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

141.10

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva relativi all'utilizzo dei fondi europei, dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la progettazione degli enti territoriali della Provincia di Agrigento»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni per l'anno 2023, di 495 milioni per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

141.11

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva relativi all'utilizzo dei fondi europei, dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la progettazione degli enti territoriali della Provincia di Agrigento»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni per l'anno 2023, di 495 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

141.12

PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2022 all'anno 2026.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 499 milioni di euro per l'anno 2023, di 499 milioni di euro per l'anno 2024, di 499 milioni di euro per l'anno 2025, di 499 milioni di euro per l'anno 2026, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

141.13

TURCO, PIARULLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione relativo ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti attraverso l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esperti di comprovata qualificazione professionale. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

141.0.1

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

141.0.2

TESTOR, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Disposizione urgente in materia infrastrutturale)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei «Campitello di Fassa in tempo utile per lo svolgimento delle Olim-

piadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -30.000.000;
2023: -30.000.000;
2023: -40.000.000.

141.0.3

AUDDINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Interventi infrastrutturali per il miglioramento del Piano di sviluppo della circoscrizione demaniale dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza strutturale e idrogeologica, ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2022, sono definite, previa intesa con la Regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, entro ciascuno degli anni successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.4

ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la "Tangenziale di Agrigento" (tipo 8 -4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 – carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'ad 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

141.0.5

ALFIERI

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

141.0.6

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 500 milioni annui a decorrere dal 2026.».

141.0.7

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

141.0.8

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS 115-SS 118 carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertita nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

141.0.9

GIAMMANCO, PAPTAEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B – 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 – carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

141.0.10

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B – 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS 115-SS 118 – carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

141.0.11

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Commissario straordinario per la progettazione dell'aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato apposito Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione degli interventi di realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla progettazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per progettazione degli interventi può avvalersi di ENAC, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. m. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.12

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Commissario straordinario per la progettazione dell'aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato apposito Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione degli interventi di realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla progettazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per progettazione degli interventi può avvalersi di ENAC, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.13

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma convertito nella 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.».

141.0.14

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 141-bis.***(Aeroporto civile di Agrigento)*

1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.».

141.0.15

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Interventi di resecazione delle banchine di ponente nei tratti G – H e I del Porto di Gioia Tauro)

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi all'intervento "Resecazione banchine di ponente per accosto bacino di carenaggio" di cui al decreto del MIT n. 171 del 10.05.2019, sono assegnate alle ADSP e all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per lavori di resecazione delle banchine di ponente nei tratti G – H e I del Porto di Gioia Tauro, risorse pari a complessivi 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 94».

141.0.16

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali)

1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l'inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.

2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

3. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.17

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Misure per favorire la formazione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023, per le finalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un "voucher patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2023, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

3. Il "voucher patente autotrasporto" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 2. Al medesimo fine del periodo precedente, il Ministero delle in-

infrastrutture e della mobilità sostenibile può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) quanto a 22,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15,75 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

7. I commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono abrogati.».

141.0.18

CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attua-

tive dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

141.0.19

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Soppressione limite di guida neopatentati)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite *con le seguenti*: "al comma 2".».

141.0.20

CAMPARI, CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 141-bis.***(Disposizioni in materia di revisione dei per veicoli storici e d'epoca venduti all'estero)*

1. All'articolo 103 del codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli obblighi di cui al secondo periodo del comma precedente non si applicano ai veicoli ultratrentennali o ai veicoli storici iscritti ai registri di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

141.0.21

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 141-bis.***(Disposizioni in materia di circolazione stradale)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite con le seguenti: "al comma 2".

2. All'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Rientrano nella categoria M1 di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo anche i veicoli a motore aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e dotati di un cassone per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili, purché impiegati esclusivamente per uso proprio.».

141.0.22

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 141-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".».

141.0.23

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 141-bis.**

1. All'articolo 7, della legge 28 gennaio 1984, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli emolumenti del Presidente, nonché gli emolumenti dei componenti del Comitato di Gestione, che non possono superare il 50 per cento di quello dei Presidenti, sono a carico nel bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. I componenti dell'Organismo di partenariato partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo".».

Art. 142**142.1**

QUARTO, GALLICCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 142 – (*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato*) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro per la Transizione Ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

4. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro per la Transizione Ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro per la Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al

comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

6. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell’eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

8. All’onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».

142.2

SANTILLO, CIOFFI, DI GIROLAMO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni idriche, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all’erogazione di contributi agli Enti di Governo d’Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa *pro tempore* vigente, per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pre-*

via intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.».

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per la localizzazione mirata delle perdite idriche».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni per l'anno 2023, di 490 milioni per l'anno 2024 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

142.3

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici e a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 166-bis.

(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 1^o dicembre 1933, n. 1775.

2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

142.4

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di aumentare il supporto tecnico al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, all'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "di undici unità di personale" sono sostituite dalle seguenti: "di tredici unità di personale".

1-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede con i fondi già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.».

142.5

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate per il finanziamento degli impianti di trasporto a fune strumentali alla messa in sicurezza della viabilità dal rischio idrogeologico. Al fine di garantire la funzionalità dei predetti impianti e garantire l'accesso alle predette risorse agli impianti interessati, all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria" sono sostituite dalle seguenti: "il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale";

b) al comma 6, le parole: "delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del

comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.

7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

7-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90.000 per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022 e a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, utilizzando le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"».

142.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con

la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

142.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Mi-

nistero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni».

142.0.3

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Agenzia Interregionale per il fiume Po)

1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO ai sensi del DPCM 27 dicembre 2002, a decorrere dal 10 gennaio 2022 sono rideterminate complessivamente in euro 48.377.291,53.

2. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO sono automaticamente rivalutate ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2025 e per i successivi trienni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti:« di 589,27 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

142.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO – ai sensi del DPCM 27.12.2002, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono rideterminate complessivamente in euro 48.377.291,53.

2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al precedente comma saranno oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2025 e così per i successivi trienni.

3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari al 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

142.0.5

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Studio di fattibilità dighe nella pianura padana)

1. Per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione delle dighe nella Pianura Padana, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -5.000.000;

2023: -5.000.000.

142.0.6

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Interventi per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. In conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue

capacità produttive e delle criticità rilevate, è individuato come bacino pilota per la realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:

- a) mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;
- c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;
- d) monitoraggio integrato.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.)».

142.0.7

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Interventi per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per la realizzazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e di ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale e di rigenerazione territoriale, di manutenzione idraulica, e di monitoraggio integrato nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.)».

142.0.8

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Attività di pianificazione, programmazione e gestione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

1. In relazione a quanto previsto dall'Unione Europea e dal quadro normativo nazionale, in merito ai complessi percorsi di elaborazione ed aggiornamento del Piano di Bacino Distrettuale, per l'elaborazione dei Piani di Gestione e relative misure, finalizzate alla gestione e mitigazione del rischio idrogeologico (frane e alluvioni), alla gestione e governo della risorsa idrica, al piano di gestione dei sedimenti nonché a tutte le attività riguardanti il consumo dei suoli, il monitoraggio integrato e la tutela della biodiversità, sono assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in relazione alle programmazioni predisposte, risorse pari ad Euro 52.000.000,00 per il triennio 2022-2024.».

Conseguentemente, ridurre di euro 17,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

142.0.9

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitu-

tivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Al fine di agevolare l'avvio delle procedure di cui ai precedenti commi e di garantire la continuità del servizio nel territorio dell'ambito nella fase di transizione, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una consistenza pari ad euro 250.000, per l'anno 2022. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 250.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

142.0.10

FEDE, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Finanziamento secondo stralcio Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

1. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2022 al 2024.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

142.0.11

LOMUTI, NATURALE, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Disposizioni per l'efficientamento idrico delle regioni Basilicata, Puglia e Campania)

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "dell'Appennino meridionale", aggiungere le seguenti: ", per i consorzi di bonifica e per gli enti di gestione del sistema idrico integrato";

b) sopprimere il periodo: "La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012".

2. Al fine di consentire l'efficientamento, il potenziamento del sistema di dighe e invasi, il ripristino funzionale delle opere di presa alimentanti gli invasi, gli acquedotti di interconnessione tra serbatoi artificiali, gli adduttori di alimentazione di reti irrigue e potabili è stanziato un contributo annuo di 12 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 per la Regione Basilicata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

142.0.12

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie anti-allagamento)

1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, ivi compresa la raccolta, riutilizzo, previa depurazione, o smaltimento delle acque meteoriche, i comuni possono definire "Piani di adeguamento delle reti fognarie anti-allagamento" con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.

2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie anti-allagamento" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000;

2024: – 100.000.000.

142.0.13

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Ai fini della tutela della risorsa idrica, per favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque di scarico e dei sistemi fognari e per risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata nel bacino del lago di Garda attraverso la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la realizzazione del piano degli interventi del Commissario nominato ai sensi del comma 7, dell'articolo 17-*octies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

142.0.14

FERRAZZI, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005.

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

2. Agli enti parco di cui al comma 3-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

142.0.15 (testo 2)

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 142-bis.***(Enti Parco)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005.»

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

3. Agli enti parco di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

4. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 2 sono destinati 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

142.0.15

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Enti Parco Nazionali)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.».

142.0.16

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed allo stesso

tempo consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da Covid 19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, al comma 11-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

142.0.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Disposizioni per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico)

1. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio del borgo di Sepicciano e delle relative vie di comunicazione è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 800.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2022 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 143**143.1**

DAMIANI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo la parola «Taranto» aggiungere le seguenti «ed al fine del ripristino ambientale e della riqualificazione dell'area a completamento degli interventi in parola»;*

b) le parole di «euro 8.800.000» sono sostituite con le seguenti «euro 11.000.000»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, al Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di State (TA), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, cui sarà intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale».

143.2

CASTELLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «ex Cemerad», aggiungere le seguenti: «e divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti nel territorio dell'area "Flegrea" – ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermini a quello della discarica "Masseria Riconta" – e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale.».

143.0.1

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Individuazione del sito di interesse nazionale del Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Bacino idrografico del fiume Sarno è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

143.0.2

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 143-bis.

(Messa in sicurezza del cimitero di Palermo)

1. Per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del cimitero di Palermo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, in favore del Comune di Palermo».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000.

Art. 144**144.1**

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

144.2

TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

144.3

RICCIARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2022, e di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per l'assunzione a tempo determinato, sino al 2027, di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, da mettere a dispo-

sizione dei Comuni di cui al comma 1, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Il riparto del personale assunto ai sensi del comma precedente fra i Comuni di cui al comma 1, tiene conto prioritariamente dei seguenti parametri:

- a) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) del comune;
- b) capacità fiscale del comune.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

144.107

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 8 con il seguente:* «I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»;

b) *al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 2 le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022". Per la finalità di cui alla lettera c-bis) è autorizzata la spesa di 500.000, per l'anno 2022.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel limite di euro 200.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.200.000 per gli altri comuni del cratere»;

d) *dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2023, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordi-

nanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa annuo di euro 1.808.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

15-ter. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio e previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 495.827.000 euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

144.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis.

(Oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Crotone)

1. Per il finanziamento della continuità territoriale relativa all'aeroporto di Crotone, in considerazione delle ridotte capacità di collegamento ferroviarie e stradali della provincia medesima, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale contributo dello stato per la copertura degli oneri di servizio pubblico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 28 agosto 2020, n. 214».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

144.0.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

(Implementazione della strategia delle aree interne in Calabria)

1. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, a 30 giorni dall'approvazione della presente legge di bilancio, provvede a verificare le condizioni, in rapporto agli obiettivi di sviluppo e coesione territoriale, delle quattro "Aree interne", REVENTINO-SAVUTO, GRECANICA, IONICO-SERRE, SILA E POLLINO; ad allargare la progettualità ad altre aree che soffrono di diseguaglianze e di spopolamento ma che al contempo offrono grandi disponibilità di risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, artigianato) per recuperare mestieri, centri storici e borghi ed attivare corsi di formazione professionale per il recupero dell'artigianato, dell'agricoltura, della viticoltura; ad attivare la banda larga e ultralarga nelle aree individuate come "interne"».

Art. 145

145.1

NUGNES, DE PETRIS, LA MURA

*Al comma 1, dopo le parole: «degli interventi funzionali all'evento», sono inserite le seguenti: «inclusi i trattamenti endoterapici ai fini di contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga) nelle specie arboree soggette appartenenti al patrimonio verde della città di Roma».*

145.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione iniziale di 1000 milioni per il triennio 2022-2024 per assicurare le opere e gli interventi in materia di servizi sociali, sicurezza, per il rilancio delle attività produttive, la riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 1000 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

145.3

BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In vista del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" e di Luca Signorelli, previsto nel 2023, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023.

1.-ter il fondo di cui all'articolo 1-bis è finalizzato al finanziamento di progetti di valorizzazione e promozione dei territori comuni alla vita e all'attività dei due artisti, predisposti dal Gal Trasimeno Orvietano, attraverso una mostra itinerante virtuale a carattere internazionale, con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit) e degli Istituti italiani di Cultura all'Estero.

1-quater. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «599 milioni» e le parole: «500 milioni di euro animi a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «499 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2024».

145.0.1

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 145-bis.

(Percorso del pellegrino per il Giubileo 2025)

1. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

1. Santuario di Santa Sofia – Comune di Albanella;
2. Santuario dei Getsemani – Comune di Capaccio Paestum;
3. Santuario della Madonna del Monte Sacro – Comune di Novi Velia;
4. Santuario di Michelangelo Arcangelo – Comune di Teggiano;
5. Santuario di San Michele – Comune di Sala Consilina;
6. Certosa di Padula – Comune di Padula;
7. Santuario di San Gerardo Maiella – Comune di Caposele.

2. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli interventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che comprendono la realizzazione di un'area ristoro, un parco, un parcheggio per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualificazione del centro sportivo già esistente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 145, comma 1, della presente legge.».

Art. 146**146.1**

ROMEO, EMANUELE PELLEGRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di Imola,» aggiungere: «e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza,» e sostituire la parola: «riveste» con la seguente: «rivestono»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»;*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 491 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 489 milioni di euro per l'anno 2025, 494 milioni di euro per l'anno 2026, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia».

146.2

TOSATO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000.

146.0.1

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

(Gran premio d'Italia di superbike)

1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran premio d'Italia di Superbike presso l'autodromo di Vallelunga riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, ai fini della stipula del contratto con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione della manifestazione, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, alla società ACI Vallelunga SPA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

146.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*", con un dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le fonti e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*" di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

146.0.3

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 146-bis.

1. Al fine di valorizzare i meriti sportivi degli atleti che hanno conseguito una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nonché per promuovere lo sport e gli stili di vita sani in coerenza con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito un fondo per l'anno 2022 con dotazione di 20 milioni di euro, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, volto a finanziare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e interventi di adeguamento e

riqualificazione di impianti sportivi esistenti nei territori dei Comuni dove i suddetti atleti hanno dato avvio alla propria attività sportiva.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.».

146.0.4

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro in favore del relativo Comitato Organizzatore per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti nel programma di azione redatto dal Comitato Organizzatore di concerto con il Comune di Taranto e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

146.0.5

DELL'OLIO, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

(Rifinanziamento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, per la riqualificazione, l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione dei nuovi impianti previsti nel Masterplan, al Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro.

2. All'articolo t, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

146.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

1. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale, per interventi finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022 è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. Conseguentemente all'articolo 194, le parole "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "595 milioni di euro"».

146.0.7

SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotone)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'Aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, così ripartita: 2 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 15 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 147**147.1**

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle

altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

147.0.1 (testo 2)

FAGGI, TOSATO, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 147-bis.***(Olimpiadi invernali 2026 Milano – Cortina)*

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di RFI, e a valere sulle risorse dei cui all'articolo 135, comma 1, quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di ANAS.

2. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, la stazione appaltante può chiedere al contraente generale la riprogrammazione dei lavori, in corso di esecuzione, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona "Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)", volta a consentire l'attivazione dell'intero lotto funzionale entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine che sarà stabilito dal Collegio Consuntivo Tecnico. Conseguentemente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2026 da rendere immediatamente disponibili per il gestore a fronte dei costi incrementali per il contraente generale per l'accelerazione calcolati, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il corrispettivo è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità; con apposito, ulteriore, atto integrativo della Convenzione del 15 ottobre 1991 sono regolate le condizioni e i termini dell'accelerazione. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contraente generale, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di im-

pianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Al fine di semplificare le procedure autorizzatorie, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, le parole "allegate alla" sono sostituite con le seguenti: "elencate nella".».

147.0.1

FAGGI, TOSATO, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Olimpiadi invernali 2026 Milano – Cortina)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di RFI, e a valere sulle risorse dei cui all'articolo 135, comma 1, quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di ANAS».

147.0.2

MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 147-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministra-

zioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Ca-

mera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

147.0.3

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive";

c) al comma 7 le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere *a)* e *b)* si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, eventualmente eccedenti il 30 per cento».

147.0.4

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 147-bis.

(Porto Vecchio di Trieste)

1. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33 e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera».

Conseguentemente ridurre di 2 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 148**148.1**

MANCA

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

148.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per sostenere la ripresa delle attività produttive nel comune di Limone Piemonte, gravemente danneggiato dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 per la quale è stata dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, è stanziato un contributo

di 800 mila euro per l'anno 2022, destinato alle attività produttive e commerciali che abbiano sede operativa nel comune di Limone Piemonte e sede legale nella regione Piemonte. Entro 90 giorni il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di erogazione dei contributi per le attività produttive interessate dal presente comma.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 800.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

148.0.1

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Istituzione del Fondo per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo enti locali, regioni e amministrazioni centrali al fine di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi del evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000.

148.0.2

GIUSEPPE PISANI, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Investimenti per la Regione Sicilia per gli eventi metereologici del 2021)

1. Al fine di far fronte alle esigenze e ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2021, è autorizzata per il 2022 la spesa di 210 milioni di euro per la concessione di incentivi economici e contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rifinanziato di 210 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione ed erogazione del suddetto Fondo per la ripresa economica nei territori interessati».

148.0.3

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Investimenti per la Regione Sicilia per gli eventi metereologici del 2021)

1. Al fine di far fronte alle esigenze e ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli

eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, è autorizzata per il 2022 la spesa di 210 milioni di euro per la concessione di incentivi economici e contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli interventi finanziabili, nonché le modalità di ripartizione ed erogazione dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

148.0.4

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Misure a sostegno dei comuni siciliani colpiti dagli eventi meteorologici del 2021)

1. Per l'anno 2022 è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2021.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni maggiormente interessati dagli eventi in oggetto secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il ministro dell'economia e finanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

148.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 148-bis.***(Interventi in materia di green mobility)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".».

148.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 148-bis.***(Utilizzo economie da rinegoziazione mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari degli enti locali)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e s.m.i., le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".».

148.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Alt. 148-bis.**

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e s.m.i.,

le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026"».

Art. 149

149.1

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso: «4-sexies», sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021», con le parole: «per gli anni 2021 e 2022».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2023 – lettera a) – e di euro 72.270.00 per l'anno 2023 – lettera b) –, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

149.2

PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981 vengono individuate le rispettive Regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché delle altre competenza Statali in materia. Gli stanziamenti di precedenti leggi dello Stato, destinati alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata ed ancora disponibili, sono trasferiti alle Regioni, che provvedono ad istituire in bilancio un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni aperte presso la Banca d'Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto fondo unico presso le rispettive Regioni. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto fondo unico, sono individuate dalle rispettive Regioni in coerenza con la legislazione

nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980».

149.3

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «530 milioni di euro per l'anno 2022 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.4

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022";».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022».

149.5

VERDUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022».

149.6

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, primo periodo, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter),";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili

in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.

2-quater. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria."

b) all'articolo 4, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipa-

zioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.";

c) all'articolo 5, comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"

d) all'articolo 6, comma 7, primo periodo, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,";

e) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano nel comma, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) al comma *13-ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

f) all'articolo *28-bis*, comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione";

g) all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo";

h) all'articolo 48, comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022";

2-quinquies. All'articolo 14, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. All'articolo 18-*quater*, comma t, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2-septies. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Per le finalità di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*septies* è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022;

2-octies. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-novies. All'articolo i-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo i del".

2-decies. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle seguenti: "abbiano dichiarato".

2-undecies. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: « anni 2020, 2021 e 2022 »;

b) al terzo periodo, *dopo le parole*: « anni 2020 e 2021 » *sono inserite le seguenti*: «, e di io milioni di Euro per il 2022 ».

2-duodecies. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo t, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.

2-terdecies. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.»;

b) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «800 mila euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»;*

c) *al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100» con le seguenti: «di 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di ulteriori 500».*

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 562,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 477,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

149.7

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d);

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479-bis:

"In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma 479 ter:

"In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

149.8

DI GIROLAMO, FEDE, COLTORTI, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, primo periodo, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire le seguenti: "o destinati ad at-

tività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *c-ter*);

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-ter*) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-*bis*. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

479-*ter*. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2-*ter*. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-*bis*, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *d*)";

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente lettera *d*):

"d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479-bis:

"In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479-bis è inserito il seguente comma 479-ter:

"In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

149.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, com-

merciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479-bis:

"In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479-bis è inserito il seguente comma 479-ter:

"In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022."

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.11

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.12

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e finzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente ar-

titolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"».

149.13

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"».

149.14

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo *50-bis*, comma *1-ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"».

149.15

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *1-quinquies* sono aggiunti i seguenti:

1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo *50-bis*, comma *1-ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"».

149.16

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'ad.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".

2-ter. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,";

2-quater. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d);

b) al comma 479, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente lettera d): "d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479-*bis*: "In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479-*bis* è inserito il seguente comma 479-*ter*: "In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-octies. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-*septies*, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

2-nonies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-decies. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-undecies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-nonies e 2-decies, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 2-nonies, 2-decies, 2-undecies, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

"2-duodecies. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge".

Al comma 9, sostituire le parole: "800 mila euro" con le seguenti: "3 milioni di euro".

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.17

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.18

DI GIROLAMO, FEDE, COLTORTI, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di

erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso"».

149.20

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi.

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di

impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.21

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti commi:

"*7-ter.* AI fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate e modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro a data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

149.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserirei seguenti:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"

2-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".

2-*quater*. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

2-quinquies. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

2-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022»;

b) dopo il comma 2 è inserito il comma *2-bis*:

«Dal 1 gennaio 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

149.23

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.24

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.25

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.27

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.28

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.29

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le se-

guenti: "ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria"».

149.30

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.31

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.32

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi per danni gravi, ovvero entro due anni dal completamento

di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non trovano altresì applicazione in caso di compravendita per acquisto o ampliamento prima casa, o di compravendita tra soggetti privati relativamente all'acquisto di immobili confinanti".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.33

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2 sono soppressi.

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato a disciplinare, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti».

149.34

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli edifici situati all'interno di centri storici o facenti parte di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi. Il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a discipli-

nare, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici di cui al primo periodo"».

149.35

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione"».

149.36

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 7, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) al comma 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione"».

149.37

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione"».

149.38

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione"».

149.39

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire

le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

149.40

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2023, di 494 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

149.41

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

149.42

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".».

149.43

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-ter. Il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, apposite compensazioni ai comuni interessati».

149.44

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».

149.45

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 545 milioni di euro per l'anno 2022».

149.46

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.47

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" 2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

149.48

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.500.000.

149.49

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.50

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022».

149.51

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.52

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 576 milioni di euro per l'anno 2022».

149.53

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 199 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

149.54

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000.

149.55

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

149.56

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*ter*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle seguenti: "abbiano dichiarato"».

149.57

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".».

149.58

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".».

149.59

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi le 2 dell'articolo 1 del".».

149.60

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo i-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo i del".».

149.61

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

149.62

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.63

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.64

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.65

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 » con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

149.66

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: » anni 2020, 2021 e 2022»;

b) al terzo periodo, *dopo le parole:* » anni 2020 e 2021» *sono inserite le seguenti:* «, e di 10 milioni di Euro per il 2022».».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «i. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.67

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.68

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge

27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.69

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.70

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 596 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.71

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

149.72

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.73

DI GIROLAMO, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.74

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.75

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.76

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.».

149.77

MANTOVANI, LANZI, CROATTI, GUIDOLIN, NOCERINO, CRIMI, CORBETTA, COLTORTI, VANIN, MONTEVECCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le seguenti: «sino all'anno 2023» e dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;*

3) *al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;*

4) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;*

5) *al quarto periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

6) *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.»;*

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 3, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

3-quater. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 12, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

3-quinquies. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) *ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di

assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui all'articolo 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

3-sexies. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono inserite le seguenti parole: "*c*) e *d*)". All'articolo 3-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono inserite le seguenti: ", *c*), *d*)," e dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

3-septies. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo, del comma 3, dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-octies. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dai precedenti periodi quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-novies. Il termine di cui all'articolo 3, comma *2-bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità.

3-decies. All'articolo *3-bis*, comma *4-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

149.78

BOLDRINI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

– *al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le parole: «al 31 dicembre 2023»;*

– *al secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le parole: «sino all'anno 2023» e dopo le parole: «per l'anno 2022» inserire le parole: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;*

– *al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le parole: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;*

– *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del-*

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.»;

– *al quarto periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le parole: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

– *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.».*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 3, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.».

149.79

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1) *Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023 »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le seguenti: «sino all'anno 2023 » e dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023 »;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023. »;*

d) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.»;*

e) *al quarto periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022 » con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;* *sostituire le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

f) *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:* «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.».

2) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

3-*ter*. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.».

149.80

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, le parole:* «al 31 dicembre 2022» *sono sostituite con le parole:* «al 31 dicembre 2023»;

b) *nel secondo periodo, le parole:* «sino all'anno 2022» *sono sostituite con le parole:* «sino all'anno 2023» *e dopo le parole:* «Per l'anno 2022» *sono aggiunte le parole:* «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;

c) *nel terzo periodo, dopo le parole:* «per l'anno 2022» *sono aggiunte le parole:* «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;

d) *dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:* «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;

e) *nel quarto periodo, le parole:* «al 31 dicembre 2022» *sono sostituite con le parole:* «al 31 dicembre 2023»; *le parole:* «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *sono sostituite con le parole:* «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

f) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente:* «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.».

149.81

RICHETTI

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;*

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le seguenti: «sino all'anno 2023» e dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;*

c) *nel terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;*

d) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.»;*

e) *nel quarto periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

f) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».*

149.82

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

149.83 (testo 2)

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-*ter*. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3-*quater*. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre del 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e alluvionali».

149.83

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

149.84

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,"»;

149.85

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis 1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

149.86

MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."».

149.87

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che

dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziari possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."».

149.88

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità».

149.89

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità».

149.90

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e

integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-*ter*. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

149.91

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*.1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo I del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi

Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-ter. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi *3-bis* e *3-ter* quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

149.92

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione».

149.93

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali

intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione».

149.94

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

149.95

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis.1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, con-una 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale pro-

pria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3-bis, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

149.96

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui all'articolo 20, comma 9, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo"».

149.97

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del dlgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano

computabili anche i periodi di assunzione con firme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017"».

149.98

BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.».

149.99

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.».

149.100

RICHETTI

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

3-quater. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

3-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del presente articolo".

3-sexies. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.

3-septies. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-octies. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 173, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ".

3-novies. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-*decies*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-*undecies*. Per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-*duodecies*. Gli oneri di cui al precedente comma sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-*terdecies*. Agli oneri derivanti dai precedenti due commi, quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-*quaterdecies*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre

2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

3-quindecies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-sedecies. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, è autorizzato lo stanziamento di ulteriori 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

149.101

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022».

149.102

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1;

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.».

149.103

VACCARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 30-ter, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 2, 4 e 8 unità per gli anni 2021 e 2022".».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,58 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.104

DRAGO

All'articolo, sostituire il comma 6 con il seguente:

«Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2022.

I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre

2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. I del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2022.

Il termine di sospensione di cui all'articolo I del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2022.

I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastragni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto e che hanno comprovato mediante documentazione il perdurare dello stato di necessità, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese».

149.105

CONZATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine previsto dall'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è ulteriormente prorogato al "31 maggio 2022"».

149.106

ANASTASI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n 120. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2022.

149.108

D'ALFONSO

All'articolo 149, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 2 le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"»;

c) *al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel limite di euro 250.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.200.000 per gli altri comuni del cratere.»;*

d) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2023, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa annuo di euro 1.808.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche»;

e) *dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per l'attuazione del precedente comma si provvede nel limite massimo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 594,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

149.109

D'ALFONSO, NENCINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, può essere riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

8-*ter*. Per l'attuazione del comma 8-*bis* si provvede nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da economie accertate sui processi di ricostruzione e previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126».

149.110

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Al comma 9, sostituire le parole: «800 mila euro» con le parole: «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2023» con le seguenti: «di 597,8 milioni di euro per l'anno 2022, e 497,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

149.111

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «800 mila euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 497,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

149.112

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9, sostituire le parole «800 mila euro» con le seguenti «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.113

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 9, sostituire le parole «800 mila euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

149.114

FARAONE

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5:

– le parole "e al compenso per i commissari straordinari" sono abrogate;

– il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso dei Commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal D.P.C.M. di nomina di ciascun Commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

149.115

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100», con le seguenti: «fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

149.116

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100», con le seguenti: «fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500».

149.117

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100» con le seguenti: «di 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e di ulteriori 500».

149.118

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 10 sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100», sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500».

149.119

D'ALFONSO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 569, 1 milioni di euro per l'anno 2022».

149.120

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.121

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.122

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.123

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.124

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente

«11-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

149.125

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 13, lettera a), le parole: «Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «588 milioni».

149.126

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «597 milioni di euro».

149.127

D'ALFONSO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 597 milioni di euro per l'anno 2022».

149.128

PAGANO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «597 per l'anno 2022».

149.129

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

149.130 (testo 2)

DI GIROLAMO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

149.130

DI GIROLAMO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «8,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.131

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

149.132

PAGANO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» inserire le seguenti: «e al sesto periodo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022».

149.133

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.

149.134

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 149, comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

149.135

GAUDIANO

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022" sono sostituite con le seguenti: "di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 15 milioni per l'anno 2022" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.136

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 148 del 2017 come modificato dalla legge n. 172 del 2017 e successive modificazioni, sostituire il comma 38 con il seguente: "38. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, come trasformazione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa di euro 1.575.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.».

149.137

D'ALFONSO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni del cratere sismico, diversi dal comune de l'Aquila, sono altresì autorizzati a convertire in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti in essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa di euro 1.575.000,00. La categoria di inqua-

drammento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al maggior onere derivante dall'applicazione del secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.138

DI GIROLAMO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

15-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede nel limite massimo pari a r milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

149.139

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente

«15-bis. Per gli immobili inagibili di qualsiasi tipologia danneggiati a causa degli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e che abbiano ordinanza sindacale d'inagibilità e scheda di rilevamento FAST o AeDes, in riferimento agli interventi edilizi per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i, il termine ultimo per beneficiare dell'incentivo fiscale sopracitato è fissato al 31 Dicembre 2026.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

149.140

PITTELLA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981 vengono individuate le rispettive Regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché delle altre competenza statali in materia. Gli stanziamenti previsti da leggi dello Stato, destinati alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata ed ancora disponibili, sono trasferiti alle Regioni Campania e Basilicata, che provvedono ad istituire un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa. Le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni aperte presso la Banca d'Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto fondo unico presso le rispettive Regioni. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto fondo unico, sono individuate dalle rispettive Regioni in coerenza con la legislazione nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.».

149.141

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare l’attuazione e il proseguimento degli interventi e delle misure previste per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, si intendono strutturalmente prorogati per l’intera durata dello stato di emergenza e della gestione straordinaria dell’emergenza, tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, connessi allo Stato di emergenza sisma, previsti e non dalle disposizioni normative del presente articolo.»

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall’articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

149.142

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 25 maggio 1991 l’importo di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, è incrementato di 10 milioni di euro annui, per il quinquennio 2022-2026.»

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l’anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

149.143

CANGINI

Dopo il collima 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per i territori del sisma 2016 nella Regione Marche è concessa una proroga sino al 31 dicembre 2023 della sospensione dei mutui al fine di permettere il ripristino dell'agibilità dell'immobile senza applicazione di oneri per i proprietari. Al termine della sospensione del mutuo il capitale residuo è decurtato dalla quota sospesa, effettuando il rimborso ai debitori degli interessi pagati nel periodo di sospensione utilizzando le risorse di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, come rifinanziate dal comma 15-ter. Si provvede, contestualmente, alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi.

15-ter. Agli oneri di spesa derivati dall'applicazione del comma 15-bis, si provvede entro un limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

149.144

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per ciascun anno del biennio 2022-2023 sono assegnate alla Regione Marche risorse pari a 10 milioni di euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dell'entroterra marchigiano per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di personale dipendente del servizio sanitario nazionale e per la realizzazione di progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

15-ter. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 15-bis, pari a 20 milioni di euro, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

149.145

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di supportare la sperimentazione di progetti scolastici volti alla valorizzazione dei territori dell'entroterra marchigiano e finalizzati a contrastare lo spopolamento abitativo dei comuni con popolazione in-

feriore a 5.000 abitanti, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2022.

15-ter. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 15-bis, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

149.146

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. I Commissari delegati per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui all'articolo 1, comma 2°, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, come individuati al comma 762°, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", provvedono mediante l'utilizzo di risorse residue, già disponibili nelle rispettive contabilità speciali e senza pregiudicare gli interventi già programmati e da programmare, indipendentemente dall'eventuale vincolo di utilizzo originariamente previsto.».

149.147

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«16. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti "e per gli otto anni successivi";

c) al comma 6, le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022" sono sostituite dalle seguenti "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025"».

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, stimati in euro 40.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

149.148

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Entro il 31 dicembre 2022, le imprese attive e non attive nelle zone del cratere del sisma 2016 nella Regione Marche possono optare del saldo e dello stralcio del 25% della quota capitale residua dei mutui sottoscritti o dello stralcio del 50% dei mutui sottoscritti e alla rinegoziazione del mutuo residuo.

15-ter. Agli oneri di spesa derivati dall'applicazione del comma 15-bis, per l'anno 2022 si provvede, entro un limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

15-quater. Per le imprese di cui al comma 15-bis si provvede alla cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi.».

149.149

VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "prorogato 0131 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

149.150

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In considerazione dell'importanza prioritaria di uno sviluppo sviluppare le aree interne appenniniche, anche attraverso un percorso di rigenerazione urbana e territoriale volto alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per evitare il consumo del territorio, a decentrare la concentrazione di abitanti dalla costa e dalle aree fortemente urbanizzate, al

miglioramento ambientale attraverso una riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della coesione sociale, e tenuto conto che la tipologia abitativa più frequente nelle aree interne è costituita da edifici uni-bi-trifamiliari (A/1 Abitazioni di tipo signorile; A/2 Abitazioni di tipo civile; A/3 Abitazioni di tipo economico; A/4 Abitazioni di tipo popolare ; A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni di tipo rurale; A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) me che tali immobili necessitano di un quadro di interventi di ripristino e miglioramento sismico ed energetico, beneficiano della fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus le spese sostenute entro i131 dicembre 2030.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 90.000.000;
2023: – 90.000.000;
2024: – 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 30.000.000;
2023: – 30.000.000;
2024: – 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;
2023: – 20.000.000;
2024: – 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: – 1.800.000.000;
CP: – 1.800.000.000.
2023:
CP: – 1.800.000.000;
CP: – 1.800.000.000.
2024:
CP: – 1.800.000.000;
CP: – 1.800.000.000.

149.151

DRAGO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016».

149.152

CONZATTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito";

b) le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo".».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «588 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «488 milioni».

149.153

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al

primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 12 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

149.154

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

149.155

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in complessivi 12 milioni di euro per gli anni

2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

149.156

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In considerazione della complessità del processo legato alla ricostruzione post sisma 2016 ed alla notevole quantità di patrimonio edilizio coinvolto insistente principalmente nelle aree interne dell'Italia centrale, al fine di evitare che la ricostruzione non interessi solo una parte degli edifici interessati; lasciando irrimediabilmente incompiuto il recupero ed il rilancio di quel territorio, il contributo ammissibile al finanziamento previsto ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è integrato dal contemporaneo utilizzo dei superbonus 110%, sismabonus ed ecobonus, per tutti gli edifici lesionati dal sisma, anche attualmente non censiti ma siti nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed oggetto di intervento e che entro il 30 giugno 2022 abbiano manifestato l'interesse ad utilizzare tale opportunità».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: « 90.000.000;
2023: « 90.000.000;
2024: « 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: « 30.000.000;
2023: « 30.000.000;
2024: « 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: « 20.000.000;
2023: « 20.000.000;
2024: « 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 1.800.000.000;

CP: – 1.800.000.000.

2023:

CP: – 1.800.000.000;

CP: – 1.800.000.000.

2024:

CP: – 1.800.000.000;

CP: – 1.800.000.000.

149.157

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 4-ter dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sostenute entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute entro il 31 dicembre 2025"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.158

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 4-ter dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza." sono inserite le seguenti: "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.159

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata fino ad un ammontare complessivo non superiore a 140.000 euro per gli immobili ubicati nei comuni classificati nelle zone sismiche I e 2, relativamente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.160

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

8-ter. Con provvedimenti da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.

8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai presenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"».

149.161

CANGINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, la lettera b), primo periodo, del comma 3, è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: 8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023'."».

Conseguentemente ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si provvede, per un importo massimo pari a 10 milioni per ciascun degli anni 2022 e 2023, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

149.162 (testo 2)

DRAGO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«16. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 18 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e all'art. 6 comma 2 del decreto-legge 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16

luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

149.162

DRAGO

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e all'art. 6 comma 2 del decreto-legge del 18 aprile 2019 n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

15-ter. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui all'Allegato I) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge il 14 giugno 2019 n. 55 a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti, non diversi dai territori di cui al predetto Allegato I), non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante Per la ricostruzione degli edifici può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque non superiore al 10%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

15-quater. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del precedente comma, il Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato in uno dei Comuni di cui all'Allegato I) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge il 14 giugno 2019 n. 55 più sopra indicato ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

15-quinquies. Nei casi di cui al precedente comma, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

15-*sexties*. L'acquisto di edificio equivalente può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato aumentato di non oltre il 25%.

15-*septies*. Al contributo così come sopra determinato si aggiunge in ogni caso la totale copertura delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile».

149.163

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-*bis*:

"2-*bis*. Dal 1 gennaio 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

149.164

VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:
«600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decor-

re dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.0.1

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art 149-bis.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".».

149.0.2

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(possibilità di utilizzo dei prezzi regionali)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre

2016, n. 229, dopo le parole comma 5,» sono inserite le seguenti: «ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,».'.

149.0.3

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(incremento fondi supporto PNRR)

1. Al comma 9 dell'articolo 149 le parole: "800 mila euro" sono sostituite con le parole: "3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,2 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente".».

149.0.4

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(finanziamento ricostruzione privata – da CDP)

1. All'articolo 149, comma 10, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500".».

149.0.5

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 149-bis.***(dotazione per piattaforme informatiche e incremento fondi per spese funzionamento)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 inserire il seguente:

"2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3".».

149.0.6

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 149-bis.***(Rimborso e anticipazione IVA)*

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-*quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.0.7

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 149-bis.

(Proroga al 31/12/2023 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°,

del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 700.000 euro per gli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

149.0.8

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(estensione fuori cratere della "sanatoria")

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: 'nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al' sono sostituite dalle seguenti: 'nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo I del''.

149.0.9

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga credito d'imposta per investimenti)

1.All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

149.0.10

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga esclusione da redditi dei fabbricati inagibili)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».

149.0.11

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Proroga al 31/12/2023 delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,

n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

149.0.12

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga esenzioni utenze in zona rossa e agevolazioni per immobili inagibili)

1.All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2. 2-ter. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".».

149.0.13

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".».

149.0.14

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria dal 24 agosto 2016)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 preve-

dendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera *a)*.

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022».

149.0.15

VERDUCCI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso".

b) all'articolo 38-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "Alla dichiarazione", sono sostituite dalle seguenti: "Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla dichiarazione".

2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo:

"Art. 25-bis.

(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.

2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.0.16

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 149-bis.

(Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, d.lgs. 75/2017."».

149.0.17

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 149-bis.**

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.».

149.0.18

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 149-bis.**

(proroga norme macerie – articolo 28 e 28-bis)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: 31 dicembre 2021', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022'.

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28-bis le parole 31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022', e le parole previa certificazione del Commissario straordinario' sono sostituite dalle seguenti: previa certificazione della Regione''.

149.0.19

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 149-bis.***(utilizzo personale in quiescenza)*

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

'1-*sexies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria'.'. '.

149.0.20

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 149-bis.***(disciplina dell'utilizzo definitivo delle strutture temporanee a servizio delle attività produttive)*

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera g) è sostituita dalla seguente: 'g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;'".

149.0.21

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Extra spessori)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo

dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm. 25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

149.0.22 (testo 2)

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Misure urgenti per la riqualificazione del "quartiere Bucaletto" di Potenza)

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere "Bucaletto" del Comune di Potenza, ove insistono moduli di legno, amianto e cemento, nonché il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Prefetto di Potenza è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. L'incarico del Commissario straordinario è della durata di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2025. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa la sua attività alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Potenza e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Basilicata, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario, entro 60 giorni dalla sua nomina, provvede, con propria ordinanza, ad indicare l'esatta perimetrazione dell'area interessata, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come

desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante, in applicazione all'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del Piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Potenza, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Potenza di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 5, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, saranno destinate le seguenti risorse finanziarie, già assegnate agli enti di competenza ovvero 33 milioni di euro, rinvenienti da programmi di intervento del "Piano Città" del Comune di Potenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Fondi Strutturali Europei della Regione Basilicata "ITI-Sviluppo Urbano di Potenza" destinati alla costruzione di fabbricati in località Bucaletto. Inoltre sono destinati 24 milioni di euro per la definitiva riqualificazione del quartiere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura pari a 0,10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

149.0.22

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 149-bis.

(Misure urgenti per il "quartiere dei terremotati Bucaletto" di Potenza)

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree della Città di Potenza, ove insistono moduli di legno, amianto e cemento di natura provvisoria ma non ancora smantellati, nonché provvedere al ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti che sostanziano un elemento ostativo all'impiego di risorse già assegnate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Prefetto di Potenza è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. L'incarico del Commissario straordinario è a titolo gratuito e la durata è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai moli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle compe-

tenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, confina 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa la sua attività alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Potenza e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Basilicata, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario provvede, con propria ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, ad indicare l'esatta perimetrazione dell'area nel Comune di Potenza interessata dalle baraccopoli e dai moduli provvisori anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal-

l'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante, in applicazione all'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del Piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Potenza, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Potenza di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 5, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si rendono disponibili per una spesa complessiva di 33 milioni di euro i fondi derivanti da programmi di intervento del "Piano Città" del Comune di Potenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Fondi Strutturali Europei della Regione Basilicata "ITI-Sviluppo Urbano di Potenza" destinati alla costruzione di fabbricati in località Bucaletto. Alla spesa di cui al presente comma sono aggiunti 24 milioni di euro per la definitiva riqualificazione del quartiere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura pari a 100.000 euro per l'anno 2022 e 150.000 euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

149.0.23

SANTANGELO, MARINELLO, DI PIAZZA, LEONE, RUSSO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, LOREFICE, GIUSEPPE PISANI, CATALFO, ANASTASI, D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Completamento opere di edilizia privata dei Comuni della Valle del Belice)

1. Per la realizzazione e il completamento delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzata una spesa complessiva di 330 milioni di euro in favore dei Comuni della Valle del Belice, in ragione dei progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla quale deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

3. Gli interventi devono essere iniziati entro tre mesi dall'assegnazione del contributo, che sarà revocato dal Comune di pertinenza in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

4. Qualora i lavori di ricostruzione o riparazione risultino sospesi per cause non riconducibili a comprovate esigenze tecniche o giudiziali, i relativi contributi già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono recuperati dai singoli Comuni e riassegnati al bilancio delle Amministrazioni concedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.».

149.0.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 149-bis.***(Istituzione di una Zona economica speciale per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017)*

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma *2-quinquies.*

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

149.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.0.26

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.0.27

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

149.0.28

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994».

149.0.29

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149.14

(proroga rimborso TARI ai Comuni)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: 'anni 2020 e 2021', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'anni 2020, 2021 e 2022'. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

149.0.30

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 149***(Proroga mutui Comuni)*

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 'e 2021' con le seguenti: ',2021, 2022, 2023 e 2024' e sostituire le parole: 'e al quarto' con le seguenti: ', al quarto, al quinto, al sesto e al settimo''.".

149.0.31

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 149.***(Proroga sospensione mutui)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: '31 dicembre 2021', ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022'.

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: '31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022'.

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente"».

149.0.32

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Mutui – copertura interessi con Fondo Gasparri)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: 'da adibire ad abitazione principale del mutuatario', inserire il seguente periodo: 'o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)';

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera d):

'd) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189';

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma:

'479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive';

d) dopo il comma 479-bis è inserito il seguente comma:

'479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui'.

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022"».

149.0.33

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

All'art. 17 della legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022"».

149.0.34

DE SIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

1. All'art. 17 della legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:

"2-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016."».

Art. 150**150.1**

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:

«1-bis. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

1-ter. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.».

150.0.1

CASTELLONE, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, ENDRIZZI, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LOMUTI, LUPO, MANTOVANI, MARINELLO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, PIRRO, GIUSEPPE PISANI, PRESUTTO, QUARTO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 103 le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2025 al 2034";

b) al comma 106, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

150.0.2

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Istituzione del Fondo per il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo, il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto è istituito, presso il Ministero della Transizione Ecologica un Fondo per la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di amianto, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili e delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 2 i progetti che promuovono la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di manufatti contenenti amianto, per la destinazione degli immobili e del suolo a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

4. Le regioni, fermo restando l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, previa individuazione di aree destinate a discariche idonee a ricevere amianto e materiali contenenti amianto entro il 31 dicembre 2022, con effettivo avviamento delle stesse entro il 31 dicembre 2023, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

5. Gli accordi di programma, approvati dal Presidente della Regione, determinano l'approvazione delle eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituiscono i titoli abilitativi edilizi, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove gli accordi comportino variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. L'approvazione degli accordi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, infrastrutture e impianti compresi negli accordi medesimi.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi negli accordi di cui al comma 4, le regioni possono avvalersi dell'ISPRA e del-

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui a commi 1 e 2 del presente articolo 8. I progetti di cui al comma 2, devono prevedere:

a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico, a servizi di interesse pubblico o a edilizia residenziale sociale;

c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici.

9. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui al comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

10. Ai soggetti proprietari di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Alle persone fisiche proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Alle imprese proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

13. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

150.0.3

RUFA, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

(Sostegno ai territori agricoli colpiti dal sisma del centro Italia)

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica e garantire la prosecuzione delle attività agricole nei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016-2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a supporto degli interventi di ripristino del potenziale agricolo danneggiato e di sviluppo.

2. I contributi di cui al comma 1, sono cumulabili con altri incentivi, previsti da normative europee, nazionali e regionali e si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

4. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è adottato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «590 milioni»

150.0.4

GALLONE, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 150-bis.**

1. All'articolo 13 del DPR 30 aprile 1999, n. 162, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente, se l'impianto rispetta – ove possibile e se applicabili – i requisiti minimi di sicurezza indicati dall'attuale stato dell'arte e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni".».

150.0.5

ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 150-bis.***(Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche)*

1. Al fine di sostenere le spese relative alla rimozione del materiale piroclastico nonché supportare l'acquisto o il noleggio di mezzi e attrezzature per lo smaltimento della cenere, è riconosciuto un contributo in favore degli enti locali per l'assistenza della popolazione dei territori colpiti dalle eruzioni vulcaniche che hanno interessato l'area etnea a far data dal 15 febbraio 2021. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle eruzioni vulcaniche dell'Etna, è istituito, nello stato

di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo i, comma 668, della medesima legge n. 147 del 2013, in favore delle predette categorie economiche.

4. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 3 tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «560 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 151

151.1

TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.» con le seguenti: «una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 70 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è diminuito di pari importo.

151.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*
- b) dopo le parole: «destinati alle Regioni» inserire le seguenti: «e non meno 10 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».*

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

151.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

151.4

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il rinnovo della flotta elicotteri, l'aggiornamento tecnologico dei velivoli e l'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è destinata una quota minima pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, della dotazione del fondo di cui al periodo precedente.».

151.5

SANTANGELO, GALLICCHIO, GIUSEPPE PISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per i corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale, è autorizzata l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli

incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione, entro il limite complessivo di euro 40 milioni.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

151.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 2, dopo le parole: «all'aggiornamento dei velivoli» inserire le seguenti: «alla dotazione di droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle aree difficilmente accessibili».

151.7

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Regioni sono tenute a presentare al Dipartimento della Protezione Civile un idoneo piano di intervento per far fronte al rischio incendi boschivi. Il piano deve contenere l'indicazione delle risorse stanziare e dei soggetti che la regione intende utilizzare per il servizio Antincendio Boschivo. Ogni contratto o convenzione a tal fine individuato dalla Regione, deve essere sottoscritto dalla stessa entro il mese di aprile del medesimo anno.»

Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

151.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, n. 326 dopo la parola: "pubblici registri" sono inserite le parole: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in un milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

151.0.1

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 151-bis.

(Ulteriori misure per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile)

1. Al fine di attuare le disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, di cui al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n. 15, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione di 180 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per attuare le seguenti disposizioni:

a) sgravio delle imposte indirette delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio;

b) ammodernamento tecnologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi;

c) rafforzamento della capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi finalizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato, non solo per tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore;

d) trasformazione dei conti-atti a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva contro gli incendi;

e) finanziamenti in favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise quali territori maggiormente colpiti dai roghi dell'estate 2021, destinati ad interventi di rimboschimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripristino della biodiversità nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

f) utilizzo di una parte delle risorse provenienti dai Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia; fermo restando il rispetto dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 in materia di divieti, prescrizioni e sanzioni;

g) estensione dell'esenzione del pedaggio autostradale anche ai veicoli del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;

h) contributi da destinare alle attività economiche che abbiano subito dei danni a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021;

i) rafforzamento della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto alla vigente programmazione da destinare alle Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, inclusi i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi;

l) sospensione, nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 16 dicembre 2021;

m) rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di adozione della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1 tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «420 milioni di euro per l'anno

2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

151.0.2

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 151-bis.

(Stabilizzazione del personale a supporto di interventi contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2022.".

2. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 1 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: 20.283.308;

2023: 22.736.090;

2024 a decorrere: 35.000.000.

151.0.3

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 151-bis.***(Finanziamento del Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio)*

1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n. 15, per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, con una dotazione di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo:

1. comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

2. I fondi di cui al precedente comma sono intesi a finanziare il 50 per cento dei costi previsti per gli interventi, fino ad un massimo di 100 mila euro ad intervento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione degli interventi e le modalità di finanziamento di cui ai precedenti commi».

151.0.4

AUDDINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 151-bis.***(Scadenza dei contratti di esercizio della flotta Canadair)*

1. Alla data di scadenza di contratti di esercizio della flotta Canadair stipulati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile con società private, l'equipaggio a bordo dei Canadair è reclutato nel corpo dell'Aeronautica militare previa formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi

boschivi. Per le finalità di cui al comma 1 si autorizza una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 152

152.1

DONNO, GALLICCHIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «criminalità organizzata.», *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto delle caserme che rivestono un interesse storico militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

b) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) una quota pari almeno al dieci per cento delle risorse annuali del fondo è destinata alle Regioni per gli interventi del programma riferiti alle caserme che rivestono un particolare interesse storico militare;

e-ter) con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra Regioni della quota di cui alla lettera e-bis).».

152.2

DONNO, GALLICCHIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata.», *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto delle caserme che rivestono un particolare interesse storico militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

152.3

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

152.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *al comma 2, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 30 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

152.5

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica, relativamente alle somministrazioni di gas metano usato

per combustione a usi industriali è applicato un prezzo calmierato in ogni caso non superiore ad euro 0,25 metro cubo per l'intero anno 2022.».

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

152.0.1

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Programmi per il potenziamento del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare programmi pluriennali di potenziamento delle attività rientranti nei rispettivi compiti di istituto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 fino al 2036 per l'acquisizione, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso la società Consip Spa, e l'ammodernamento delle infrastrutture, degli equipaggiamenti, nonché degli altri mezzi strumentali in uso alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle somme stanziare sul predetto fondo tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) la funzione di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto

1990, n. 241. L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

c) il programma per gli interventi infrastrutturali, predisposto sulla base delle proposte del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

d) gli interventi infrastrutturali previsti dal programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei Programmi di cui al comma 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Conseguentemente, alla Tabella B dell'Allegato 8, modificare gli importi relativi all'oggetto del provvedimento «Ministero dell'interno», sostituendo:

1) *per l'anno 2022 il numero: «45.000.000» con il seguente: «5.000.000»;*

2) *per l'anno 2023 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000»;*

3) *per l'anno 2024 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000».*

152.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Programmi per il potenziamento del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare programmi pluriennali di potenziamento delle attività rientranti nei rispettivi compiti di istituto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 fino al 2036 per l'acquisizione, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso la società Consip Spa, e l'ammodernamento delle infrastrutture, degli equipaggiamenti, nonché degli altri mezzi strumentali in uso alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle somme stanziare sul predetto fondo tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) la funzione di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

c) il programma per gli interventi infrastrutturali, predisposto sulla base delle proposte del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce

annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

d) gli interventi infrastrutturali previsti dal programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei Programmi di cui al comma 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Conseguentemente, alla Tabella B dell'Allegato 8, modificare gli importi relativi all'oggetto del provvedimento «Ministero dell'interno», sostituendo:

1) *per l'anno 2022 il numero: «45.000.000» con il seguente: «5.000.000»;*

2) *per l'anno 2023 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000»;*

3) *per l'anno 2024 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000».*

152.0.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Misure per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'arma dei Carabinieri)

1. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per io milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordina-

ria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2021 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

152.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

152.0.5

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

152.0.6

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

(Procedure assunzionali d'urgenza per i provveditorati delle opere pubbliche)

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022-2023, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del

Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

152.0.7

LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

(Procedure assunzionali d'urgenza per i provveditorati delle opere pubbliche)

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022-2023, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella Marea funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. 1150 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

152.0.8

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche [del personale] che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

152.0.9

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

Il Ministero della difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico comunale il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della difesa può avvalersi di un fondo istituito presso il Ministero stesso, denominato "Fondo per la ristrutturazione delle caserme appartenenti al demanio pubblico comunale", con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10;

2023: – 10;

2024: – 10.

152.0.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

(Fondo dotazioni per il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie della difesa)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il potenziamento dei servizi sanitari militari e la riconfigurazione di due Centri Ospedalieri militari, dismessi o in corso di dismissione, sul territorio nazionale, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo».

152.0.11

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

(Fondo dotazioni per la bonifica poligoni militari)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della

Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'articolo 241-*bis* comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

3. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.

Nota. Viene istituito, nell'ambito del Ministero della difesa, un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, finalizzato alla bonifica ed al potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari in Italia, in particolare nella regione Sardegna, abbiamo i poligoni tra i più grandi d'Europa e alcuni di essi come quello di Capo Teulada risultano essere fortemente compromessi a livello ambientale. Le unità della Difesa svolgono un ruolo fondamentale nella difesa e salvaguardia delle libere istituzioni ma anche, in un'ottica di salvaguardia ambientale per tutte le attività relative all'utilizzo dei poligoni militari è fondamentale fornire gli adeguati fondi per il ripristino delle condizioni ambientali nel pieno rispetto della normativa in vigore. Questo consentirà al Paese la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente. Alla definizione delle esigenze da soddisfare e alla conseguente ripartizione del fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa».

152.0.12

BRUZZONE, RIPAMONTI, CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-*bis*.

1. Al fine di preservare le esigenze lavorative dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, è autorizzata la spesa di 7 milioni per l'anno 2022, 7 milioni per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, per l'acquisizione e le spese di ristrutturazione di una nuova sede dell'Istituto.»

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 7;

2023: – 7;

2024: – 6.

152.0.13

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2-bis.

(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche

mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e odi plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti

S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del *plafond* di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 491 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

152.0.14

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 4 "Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito" della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4-bis.

(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina

applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 491 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

Art. 153

153.1

PAROLI, DAMIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici e delle strategie adottate in ambito europeo, per una completa decarbonizzazione entro il 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo, sono concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori dell'idrogeno e celle a combustibile e della filiera, nonché le imprese ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

153.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «150 milioni», con le parole «550 milioni»;*
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un tavolo di confronto con i rappresentanti dei settori produttivi e le organizzazioni sindacali maggiormente interessate dalla transizione energetica, e che per le specifiche caratteristiche produttive hanno oggettive maggiori difficoltà ad abbattere le emissioni di CO₂, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte a sostenerle nella riconversione e ristrutturazione produttiva.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le risorse del Fondo cui al comma 1, sono cumulabili con le risorse europee volte a far fronte all'impatto sociale ed economico della transizione verso la neutralità climatica, e sostenere le imprese nella ristrutturazione produttiva e per la riconversione ai fini della transizione energetica».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 200 milioni e 100 milioni.

153.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «del fondo», aggiungere le seguenti parole: «, per un importo non superiore al 5 per cento per ciascun settore di intervento,».

153.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse del fondo» inserire le seguenti: «, per un importo non superiore al 5% per ciascun settore di intervento,» dopo le parole: «agevolazioni alle imprese» inserire

le seguenti: «che intendono attuare la completa decarbonizzazione del processo produttivo» nonché sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂.».

153.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, dopo le parole: «agevolazioni alle imprese» *inserire le seguenti:* «che intendono attuare la completa decarbonizzazione del processo produttivo» *nonché sopprimere le parole:* «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.5

L'ABBATE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «agevolazioni alle imprese» inserire le seguenti: «che intendono attuare la completa decarbonizzazione del processo produttivo»;

b) sopprimere le parole: «nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.6

DE PETRIS, NUGNES, LA MURA, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1 sostituire le parole da: «con particolare riguardo» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «produttrici che non utilizzano tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata ovvero che assicurano la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi».

153.7

GARAVINI

Al comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «per l'efficiamento energetico» inserire le seguenti: «e di produzione di idrogeno verde».

153.8

MALLEGGNI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di materie riciclate» sono sostituite dalle seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle Intere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 153, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e di materie riciclate» con le seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.10

GARAVINI, SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di materie riciclate» sono sostituite dalle seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.11

GALLONE

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di materie riciclate» sono sostituite dalle seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai

processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.12

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.13

CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.14

GIROTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂», con le seguenti: «nonché per la cattura della CO₂ esclusivamente finalizzata al suo contestuale e immediato riutilizzo in ambito industriale».

153.15

GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂» con le seguenti: «nonché per progetti di riforestazione.».

153.16

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino di cui al comma seguente»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma precedente».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.17

GIROTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione massima erogabile per ogni singolo intervento è pari a 5 milioni di euro.».

153.18

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ragione della propria specificità e del ruolo strategico che ricopre in termini di miglioramento della sostenibilità complessiva del sistema Paese e di perseguimento degli obiettivi dettati dalle politiche euro-

pee e di valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* all'estero, al settore agroalimentare è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate al fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «Ministro per la transizione ecologica», inserire le parole: «e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

153.19

PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la realizzazione degli investimenti finalizzati all'efficiamento energetico nonché alla riduzione di emissioni di CO₂ in atmosfera, una quota parte del fondo di cui al comma è destinata alla sostituzione dei pannelli fonoassorbenti presenti sulle barriere acustiche esistenti sulle reti stradali e autostradali, con moduli fotovoltaici fonoassorbenti e con impianti eolici di piccola taglia.».

153.20

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

153.21

DAMIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.22

COLLINA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni

di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 194.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 194.».

Conseguentemente:

– *all'articolo 194, sostituire le parole:* «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, di 482 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

– *alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo:* «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.23

VONO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (c.d. "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

153.24

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) Biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 40; Biogas: 28."

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede, nei termini e modalità fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

153.25

DAMIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:

"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73 del 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 40";

3-ter. All'attuazione del comma 3-bis si provvede con decreto del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del quale è definito il periodo di tempo per la fruizione della tariffa onnicomprensiva.».

153.27

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"».

153.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 153-bis.**

(Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica)

1. A decorrere dall'anno 2023 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonchè a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determi-

nati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

- "b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, euro 639,6 per mille litri;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;
- f) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;
- h) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;
- l) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri."».

153.0.2

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia e del florovivaismo, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

153.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Sostegno alla transizione ecologica)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino a: «dall'anno 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

153.0.4

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Sostegno alla transizione agroecologica)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

153.0.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse

agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

153.0.6 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico, alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. A valere sul fondo possono essere concessi finanziamenti, in forma del contributo nella spesa o credito agevolato, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 1 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo a alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set riutilizzabili realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

3. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

153.0.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo Pratiche sostenibili)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico, alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. A valere sul fondo possono essere concessi finanziamenti, in forma del contributo nella spesa o credito agevolato, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 1 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo a alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set riutilizzabili realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

153.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizio-

nali e certificati con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricoli e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

153.0.8

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per il sostegno alla transizione del settore dell'automotive)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del settore dell'*automotive* alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale del settore dell'*automotive*, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2031. Le risorse del Fondo sono destinate:

"a) alla concessione di agevolazioni alle imprese del settore dell'*automotive* e dell'indotto, per la realizzazione di interventi di carattere industriale, funzionali ad accompagnare il processo di trasformazione e d'innovazione del settore in relazione alla digitalizzazione, al cambio delle motorizzazioni, alla produzione di batterie e di semiconduttori, allo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno e delle catene del valore dell'economia circolare, nonché alla modernizzazione dell'organizzazione dei lavoro e della catena di distribuzione e dei servizi a valle delle produzioni;

b) alla predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso la motorizzazione elettrica, nonché di ammortizzatori sociali specifici finalizzati ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione;"

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

153.0.9

BOLDRINI, MARCUCCI, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a definire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità:

a) per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori;

b) in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. En-

tro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599,9 milioni di euro per l'anno 2022».

153.0.10

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

153.0.11

CRIMI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 153-bis.***(Fondo per il sostegno alla transizione ecologica della flotta mercantile marittima)*

1. Per sostenere la transizione ecologica delle navi mercantili utilizzate da imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, adibite a traffici nazionali e internazionali merci e/o passeggeri e iscritte nei registri nazionali e di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alla transizione della flotta mercantile marittima" con una dotazione di 50 milioni di euro per il finanziamento di progetti di rinnovo e ammodernamento del naviglio per il periodo 2021-2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

153.0.12

FERRO, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche

parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Art. 154

154.1

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027» con le seguenti: «1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 440 milioni di euro per l'anno 2022 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

154.2

MANCA, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità *i*) diretta o *ii*) indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La garanzia del Fondo di cui al *comma 2*, lettera c) è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapacienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapacità del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.»;

e) *al comma 6 sostituire le parole:* «impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.», *con le seguenti:* «intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento

(UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui al comma 2 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.»;

f) *al comma 7 dopo le parole:* «internazionali sul clima e tutela ambientale», *inserire le seguenti:* «nonché su altri beni pubblici globali»;

g) *al comma 8 dopo le parole:* «come intermediari, soggetti privati» *inserire le seguenti:* «e il relativo sistema dei limiti di rischio», e dopo le parole: «su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.» *sopprimere le seguenti:* «e previo parere dei Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125».

154.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili».

154.4

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili».

154.5

L'ABBATE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al presente comma non possono essere utilizzate per finanziare progetti che riguardino l'impiego di combustibili fossili».

154.6

MARINO

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «esercizio del credito», inserire le seguenti: «e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15».

154.7

MISIANI, COLLINA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «esercizio del credito», inserire le seguenti: «e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15».

154.8

MISIANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «esercizio del credito», inserire le seguenti parole: «e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15».

154.9

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Al comma 2, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «limite massimo del 50 per cento» con le seguenti: «limite massimo del 25 per cento»;*

b) *dopo le parole: «importo finanziato,» inserire le seguenti: «e per una quota pari al 25 per cento destinato ad interventi bilaterali a dono per programmi e progetti di cooperazione nel campo dell'adattamento e del Loss and Damage (perdite e danni) a beneficio dei 46 Paesi LDC – Least*

Developed Countries (LDCs) della DAC List of ODA Recipients, ovvero paesi a bassissimo reddito che affrontano gravi ostacoli strutturali allo sviluppo sostenibile.».

154.10

DE BONIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Analogamente al precedente comma, una quota di contributi a fondo perduto è destinata: *a)* ad essere gestita direttamente da Enti demaniali o indirettamente da soggetti Privati; *b)* per la progettazione finalizzata a limitare il dissesto idrogeologico; *c)* per il riordino delle aree che presentano una limitata flora boschiva; *d)* per i costi di impianto, realizzazione e manutenzione necessari alla messa in pristino delle aree individuate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando l'equità e la parità di trattamento tra i soggetti Pubblici ed i soggetti Privati nel rispetto delle risorse allo scopo stanziato.».

154.11

TOSATO, FERRERO, TESTOR

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti capoversi:

«Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale, integrando le attività del Fondo per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia dalla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero, prosegue la sua attività sperimentalmente per gli anni dal 2022 al 2026.

L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico dei Mediterraneo e del Mar Nero.

Il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

Le attività dell'Osservatorio sono finalizzate a favorire ad individuare soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD).

Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio quantificati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022 sono posti a carico del Fondo di cui al precedente comma 1.».

154.12

DE FALCO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto dei cambiamenti climatici, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro all'Università degli Studi di Teramo al fine di sostenere l'attività di ricerca del Centro di Ricerca Interfacoltà in "Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali"».

Conseguentemente ridurre di 300.000 euro l'anno gli importi previsti per il Fondo italiano per clima di cui all'articolo 154 comma 1.

154.13

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto dei cambiamenti climatici, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro all'Università degli Studi di Teramo al fine di sostenere

l'attività di ricerca del Centro di Ricerca Interfacoltà in "Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per il clima di cui all'articolo 154"».

154.14

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di coordinare le attività relative alla mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, istituire una Biblioteca tematica specializzata, un Museo interattivo per la divulgazione e la sensibilizzazione sul tema, e un Laboratorio sperimentale di simulazione degli impatti e delle relative tecniche di mitigazione, presso le strutture della ex sede Rai Way, site nel parco di Monza, è istituito il Centro Nazionale per la Mitigazione degli Impatti del Cambiamento Climatico (CNMICC). Per la realizzazione del CNMICC è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 3, nonché la possibilità di ricorrere al cofinanziamento di altri enti sia privati che pubblici.».

154.15

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Una quota pari al 5 per cento del fondo rotativo previsto dal comma 1 del presente articolo è destinata ad interventi di miglioramento e preservazione degli ambienti naturali nelle riserve della Biosfera MAB UNESCO site in Italia. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con le Regioni, stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi destinati alle riserve MAB Unesco.».

154.0.1

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 154-bis.**

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.^a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

154.0.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 154-bis.

(Misure a sostegno del rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.^a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

154.0.3

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 154-bis.**

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.^a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

154.0.4

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica)

1. È istituito l'Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica, di seguito denominato IISF, ente pubblico di ricerca con competenza nello studio del settore dei rischi e delle opportunità strategiche a medio-lungo termine del Paese e nel supporto al disegno e alla valutazione delle politiche pubbliche in un'ottica di sviluppo sostenibile.

2. L'IISF ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'IISF si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Il Consiglio dell'IISF ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente ed è composto da un presidente e da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti tra:

a) professori ordinari di università italiane ed esperti nei settori delle scienze economiche, statistiche, sociali e ambientali;

b) esperti di chiara fama appartenenti a organizzazioni internazionali, università o centri di ricerca stranieri;

c) dirigenti generali dello Stato.

Il presidente, scelto tra i professori ordinari di cui alla lettera a), dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. Per gli anni 2022-2024 il fondo di dotazione annuale dell'IISF è determinato in 5.000.000 di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

154.0.5

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

(Istituzione Parco nazionale delle isole Eolie)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre del 1991, n. 394, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*f-quater*) delle isole Eolie".

2. Per la finalità di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per la istituzione e la gestione del parco nazionale delle Isole Eolie", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2022, e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

154.0.6

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

(Censimento e classificazione comunale degli alberi)

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113.

2. Se entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150.000 euro per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

154.0.7

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

154.0.8

FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 504 milioni di euro per l'anno 2022 e di 404 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

154.0.9 (testo 2)

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. È assegnato un contributo a regime di 5 milioni di euro annui a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR.

1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.»;

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 455 milioni di euro per l'anno 2024, di 435 milioni di euro per l'anno 2025, di 415 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.».

154.0.9

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 154-bis.***(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite)*

1. È assegnato un contributo a regime di 5 milioni di euro annui a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni».
